

RESOCONTO STENOGRAFICO

161.

SEDUTA DI MARTEDÌ 10 LUGLIO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	15433	MELLINI MAURO (PR)	15439
Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa	15433	RUSSO FRANCO (DP)	15443
Disegno di legge: (Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	15493	TASSI CARLO (MSI-DN)	15441
Disegno di legge (Dichiarazioni di voto): Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese (1356). PRESIDENTE . . . 15434, 15437, 15439, 15441, 15443, 15444 GUERZONI LUCIANO (Sind. Ind.)	15437	Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione): Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (691); CASINI CARLO: Riforma del codice di procedura penale (196); SPAGNOLI ed altri: Riforma del codice di procedura penale (271); FELISETTI: Disposizioni per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (457).	
LABRIOLA SILVANO (PSI)	15435		

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

PAG.	PAG
PRESIDENTE 15444, 15481, 15485, 15486, 15489, 15490, 15491, 15492, 15493, 15494, 15498, 15499, 15503, 15504, 15505, 15506, 15510, 15511	(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) 15434
CASINI CARLO (DC), <i>Relatore</i> 15481, 15483, 15484, 15485, 15486, 15489, 15490, 15491, 15492, 15498, 15503, 15505	Proposta di legge di iniziativa popo- lare: (Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) 15434
CIFARELLI MICHELE (PRI) 15506	
MACERATINI GIULIO (MSI-DN) 15493, 15505, 15506	Interrogazioni e interpellanze: (Annunzio) 15515
MARTINAZZOLI FERMO MINO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 15492, 15498	
ONORATO PIERLUIGI (Sin. Ind.) 15484, 15490, 15505	Dimissioni del deputato Antonio Cal- doro 15433
POCHETTI MARIO (PCI) 15483, 15499	
RIZ ROLAND (Misto-SVP), <i>Presidente della Commissione</i> 15490	Votazione segreta di un disegno di legge 15511
RUSSO FRANCO (DP) 15503, 15510	
VIOLANTE LUCIANO (PCI) 15484, 15490, 15492, 15498, 15499, 15505	Votazioni segrete . . . 15494, 15499, 15506
Proposte di legge: (Proposta di assegnazione a Commis- sione in sede legislativa) 15493	Ordine del giorno della seduta di do- mani 15515

La seduta comincia alle 16,30.

PIETRO ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Andreoni, Balzamo, Bortolani, Cristofori, Manca Enrico, Marianetti, Patria, Sacconi, Salerno e Sinesio sono in missione per incarico del loro ufficio.

Dimissioni del deputato Antonio Caldoro.

PRESIDENTE. Comunico che mi è pervenuta la seguente lettera dal deputato Caldoro in data 6 luglio 1984:

«Illustre Presidente,
a seguito della mia nomina a presidente dell'Istituto nazionale trasporti, società per azioni delle ferrovie dello Stato, rassegno le mie dimissioni da deputato. Sarà per me prezioso, nella nuova attività, l'insegnamento maturato nella V, VI, VII ed VIII legislatura ed in particolare nella X Commissione (Trasporti).

Un deferente e cordiale saluto a Lei ed ai colleghi tutti.

«Firmato: ANTONIO CALDORO»

È con vivo rammarico che la Camera vede allontanarsi il deputato Caldoro: a lui va l'espressione della più viva simpatia e l'augurio di buon lavoro nella nuova carica, in cui egli porterà il contributo della sua intelligenza e della sua preparazione.

Trattandosi di un caso di incompatibilità, le dimissioni si danno per accettate.

Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

I Commissione (Affari costituzionali):

S. 761 — «Proroga di talune disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1982, n. 271, recante autorizzazione all'assunzione di personale straordinario da parte dell'Avvocatura generale dello Stato» (approvato dal Senato) (1888) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

III Commissione (Esteri):

S. 639 — «Autorizzazione di spesa per

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale» (*approvato dalla III Commissione Senato*) (1884) (*con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XIII Commissione (Lavoro):

S. 341 — «Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi» (*approvato alla XI Commissione del Senato*) (1851) (*con parere della I, della IV, della V, della VI, della VII e della X Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Commissioni riunite IV (Giustizia) e IX (Lavori pubblici):

S. 537 — «Norme correttive ed integrative degli articoli 24 e 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392» (*approvato dal Senato*) (1887) (*con parere della I e della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa delle seguenti proposte di legge, ad esse attualmente assegnate in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

FUSARO: «Eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici» (789).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XIII Commissione (lavoro):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Modifica dell'articolo 2095 del codice civile per il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi» (13); MARTINAT ed altri: «Modifica dell'articolo 2095 del codice civile concernente il riconoscimento dei quadri intermedi» (62); BOZZI ed altri: «Norme sulla individuazione e sul rapporto di lavoro della categoria professionale dei quadri aziendali» (134); BUBBICO ed altri: «Norme in materia di dirigenti e quadri» (152); IANNIELLO: «Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile» (294); ARISIO ed altri: «Modifica dell'articolo 2095 del codice civile» (482); BELLUSCIO ed altri: «Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e definizione e disciplina dei quadri direttivi intermedi» (628); FORMICA ed altri: «Disposizioni in materia di rapporti di lavoro con riferimento ai quadri intermedi» (704); MONTESSORO ed altri: «Definizione della nozione di quadro intermedio nei rapporti di lavoro subordinato. Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e norme in materia di formazione professionale» (729); FERRARI MARTE: «Modifica del primo comma dell'articolo 2095 del codice civile» (786); TRANTINO ed altri: «Definizione e disciplina dei quadri intermedi e delle loro associazioni professionali rappresentative» (1005); MAZZOTTA ed altri: «Modifiche al primo comma dell'articolo 2095 del codice civile» (517); (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dichiarazioni di voto sul disegno di legge: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese (1356).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

disegno di legge: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese».

Vome la Camera ricorda, nella seduta di ieri si è concluso l'esame dell'articolato del disegno di legge. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le valutazioni positive ed il compiacimento del gruppo socialista sono già state manifestate nel corso del dibattito. Personalmente mi associo alle motivazioni che hanno sostenuto quelle dichiarazioni. Prima di sviluppare alcune considerazioni che sostengono il voto favorevole che ho l'onore di annunciare, a nome del mio gruppo, desidero fare una precisazione ed un approfondimento sulla questione del rapporto tra la soluzione del problema, da tempo aperto, sull'intesa con culti acattolici e la revisione del concordato, per la quale, secondo notizie affiorate nel corso di questo dibattito, sarebbe di imminente presentazione da parte del Governo il relativo disegno di legge. Non vi è dubbio che queste due questioni siano state poste nello stesso quadro di iniziativa legislativa e politica. Tuttavia desidero aggiungere che la contestualità con la quale si cimenta il dibattito parlamentare è soltanto politica e deriva dal fatto che sono state trascinate per anni l'una e l'altra questione; una contestualità in merito alla quale deve essere consentito che il gruppo socialista avanzi una riserva. Si tratta di una riserva di carattere soltanto teorico, perché al momento sono pervenute a maturazione tutte e due le questioni, una delle quali — per la verità — risale a molti anni fa. La grande maggioranza dei gruppi presenti in quest'aula (qualcuno escluso, evidentemente!) non comprende le ragioni per cui si è trascinato nel tempo l'atto conclusivo dell'intesa con i rappresentanti della Chiesa valdese. Noi dobbiamo sottolineare quest'aspetto della questione, re-

spingendo il valore pregiudiziale, ed in qualche modo vincolante, che col tempo ha finito per assumere il carattere di necessario coordinamento delle due iniziative nell'ambito delle politiche governative.

È stato detto (ed io confermo questo giudizio) che il risultato positivo che si coglie, per le valutazioni di merito e per quelle di principio — ora per l'intesa con la Tavola valdese e, tra breve tempo, per il nuovo concordato — è motivo di compiacimento per l'attuale Governo ed anche (ed io condivido questo giudizio) nei confronti dei governi che lo hanno preceduto, che hanno dato un importante contributo allo scioglimento dei nodi che la materia presentava. Non mi associo, però, in modo completo a tale giudizio positivo: sia per il grave e prolungato debito che lo Stato italiano ha accumulato (essendo, a sua volta, erede di altri regimi politici) nei confronti dei fedeli di questo culto, sia per l'evidente aggancio che i governi precedenti hanno ritenuto di dover fare — o almeno di dover subire — che, a nostro avviso, è un modo inammissibile di concepire gli obblighi costituzionali.

Detto questo, devo soltanto svolgere qualche breve considerazione su alcune questioni di principio che sono affiorate nel dibattito e che, devo dire, il Presidente della Camera ha sciolto bene (me ne compiaccio vivamente) con la sua dichiarazione che ha preceduto la votazione degli articoli, secondo cui la reiezione di uno solo degli articoli del disegno di legge governativo avrebbe comportato la sospensione del procedimento in atto ed il rinvio per la riformulazione delle intese con i rappresentanti della Chiesa valdese.

In effetti, noi siamo di fronte ad un caso che fa precedente, onorevole Presidente, perché è la prima volta che l'articolo 8 della Costituzione trova attuazione.

Io credo che si possa affermare che nell'intera Costituzione questo discorso sarà poi, evidentemente, ripetuto riguardo alla legge di autorizzazione alla stipulazione delle nuove intese per i patti

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

lateranensi. Io credo che nell'intero tessuto costituzionale (in questo, d'altra parte, risulta convergente la migliore e più moderna dottrina) i rapporti tra lo Stato ed i culti — sia pure differenziati in quanto a forme di disciplina per la consistenza e la rilevanza differenziate che hanno nella storia e nella cultura stessa della comunità nazionale le origini e la presenza della Chiesa cattolica rispetto ai culti cattolici — partano da un comune presupposto, da un principio che è scritto nella Costituzione, secondo il quale i rapporti stessi sono determinati e stabiliti in base al rispetto dell'autonomia dei culti medesimi, intesi come strutture organizzate, predisposte a finalità religiose e di elevazione spirituale.

Vi è dunque questo presupposto, questo principio generale, che nella stessa Costituzione si realizza in modo differenziato tra Chiesa cattolica e culti acattolici, io credo per il solo e dirimente fatto che la Chiesa cattolica ha una sua struttura attuale, di sovranità internazionale, per la quale, evidentemente, lo strumento che realizza questo rapporto di autonomia — il concordato — deve assumere anche le caratteristiche di un trattato, anche se sappiamo benissimo che nel nostro diritto pubblico interno queste non sono le sole caratteristiche da attribuire al concordato, perché esso ha anche questa natura, ma ha altre caratteristiche che a loro volta lo differenziano dallo schema ordinario dei trattati internazionali.

Questo e soltanto questo può essere detto per quanto riguarda la differenza tra concordato e intese con i culti acattolici, e per quanto riguarda la differenza tra legge di autorizzazione, che sarà richiesta ora per la modifica del concordato, e legge di approvazione delle intese con i culti acattolici.

Se questo è vero (e, nella nostra opinione, questo è sicuramente vero per una lettera organica e sistematica dell'articolo 8 della Costituzione), le conseguenze sono quelle che risultano, d'altra parte, molto ben definite dallo *speech* presidenziale, che ho inteso richiamare sottolineandone il significato. È evidente che il disegno di

legge governativo è emendabile, ma la emendabilità del disegno di legge governativo non può che essere strettamente limitata allo stesso spazio di disposizione normativa che è riservato al Governo. Secondo la comune opinione, che io voglio riportare in questa dichiarazione di voto, lo stesso Governo, *stricto sensu*, dovrebbe limitarsi a presentare un disegno di legge composto di un solo articolo, che contenga in allegato il testo dell'intesa con la Chiesa valdese, tanto più che questo testo ha la forma di un articolato normativo, che si limita a sollecitare l'approvazione da parte del Parlamento. Siamo di fronte, cioè, ad una legge, tale soltanto in senso strettamente formale.

Il Governo ha preferito battere una via diversa, ed ha presentato un articolato progetto di legge. Qualunque questione interpretativa possa sorgere, non soltanto relativamente agli emendamenti, rispetto a questo testo non potrebbe che risolversi considerando il testo stesso come una mera specificazione attuativa di quello che è il testo base, cioè l'intesa con la Chiesa valdese. Ogni altro ragionamento, ogni altra valutazione, ogni altra questione che fosse sollevata al riguardo, si infrangerebbe necessariamente, se fosse orientata in modo diverso, con il contenuto della norma costituzionale dell'articolo 8, per cui il Parlamento non potrebbe, *inaudita altera parte*, modificare neppure in via interpretativa il testo dell'intesa con la Chiesa valdese. Quindi non solo la questione dell'emendabilità va risolta nel modo che ho appena avuto occasione di riferire, ma anche l'ambito della disponibilità normativa da parte del Governo va risolto allo stesso modo.

Siamo di fronte ad un procedimento che ha stretta analogia con quello relativo a tutte le leggi in senso meramente formale. Il contenuto del testo normativo è predeterminato in sede diversa rispetto a quella parlamentare (nel caso di specie è predeterminato dall'intesa tra l'esecutivo e i rappresentanti della Tavola valdese): la legge sottoposta al Parlamento si limita a porre la sola questione dell'abolizione o meno dell'intesa in sé.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Tutto il resto, sia sul piano interpretativo, sia sul piano dispositivo da parte del Governo, non può che essere strettamente vincolato alla mera attuazione, esplicazione e specificazione del contenuto normativo dell'intesa pregressa.

Con queste valutazioni e con questi approfondimenti, confermo il voto favorevole del gruppo del partito socialista italiano.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

LUCIANO GUERZONI. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, ci accingiamo a votare la legge di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, a norma del quale i rapporti tra lo Stato e le confessioni diverse dalla cattolica «sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».

È stato sottolineato da tutti i colleghi intervenuti nella discussione generale sul disegno di legge presentato dal Governo il «significato storico» (questa è l'espressione che più volte è ricorsa) del voto che stiamo per esprimere e dell'evento che con esso si compie.

Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo della sinistra indipendente, dico che condividiamo anche noi questo giudizio, ma con alcune precisazioni e differenziazioni che intendiamo nettamente porre — seppure nel modo sintetico richiesto dalla fase finale del dibattito — proprio per il rilievo tutto particolare che il voto odierno assume sul piano etico e civile, oltre che su quello politico e istituzionale.

Un primo ordine di precisazioni riguarda, appunto, il valore del voto che stiamo per esprimere. Si inizia oggi a dare attuazione, per la prima volta, a 36 anni dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, ad una delle norme costituzionali fondamentali in materia di libertà religiosa. Si badi: in materia di

libertà delle minoranze religiose, cioè in un campo che, secondo un autorevole e non dimenticato insegnamento, è banco di prova e misura del complessivo grado delle libertà vigenti in qualsivoglia ordinamento statale.

Riconoscere il valore storico dell'evento odierno significa dunque denunciare, al tempo stesso, la mancata attuazione di un così essenziale principio costituzionale, protrattasi per ben 36 anni.

Celebriamo oggi, in sostanza, la rimozione di una situazione di illegalità costituzionale durata 36 anni! In ciò e in null'altro sta, a ben vedere, la portata storica dell'evento odierno. Un evento che salutiamo, certo, con intima soddisfazione, noi che da sempre ci siamo battuti — nelle aule universitarie, nell'insegnamento, nei dibattiti giuridici, nella battaglia culturale e politica — perché fosse posto fine al regime di illibertà e di discriminazione sancito per le minoranze religiose dal concordato del 1929 e dalla legge fascista sui «culti ammessi», risalente anch'essa al 1929.

È un evento che salutiamo tuttavia con l'amarezza di chi è costretto e constatare che, per la responsabilità politica dei partiti che hanno governato in questo quarantennio (una responsabilità che proprio qui e proprio oggi non può essere ignorata), assume «portata storica» in questo paese ciò che dovrebbe essere normale e dovuto, cioè il rispetto e l'attuazione dei principi fondamentali di libertà e di uguaglianza solennemente e formalmente sanciti dalla nostra Carta costituzionale.

E 36 anni, colleghi, sono tanti. Sono tanti per chi, fino alla fine degli anni '50 — vigente la Costituzione repubblicana — ha dovuto subire le limitazioni di libertà, le discriminazioni, persino i divieti delle riunioni del proprio culto: chi non ricorda le ordinanze prefettizie, gli interventi di polizia, le sentenze stesse di quegli anni? Trentasei anni sono tanti per chi ha dovuto attendere un mutamento di orientamento della confessione maggioritaria, della Chiesa cattolica — con il Concilio Vaticano II — per ottenere, almeno nella prassi giurisprudenziale e ammini-

strativa, un po' più di rispetto dei diritti e delle garanzie costituzionalmente riconosciute da parte degli organi dello Stato. Sono tanti, 36 anni, per chi ha dovuto attendere, come ricordava poc'anzi il collega Labriola, che fosse siglata la revisione del concordato per vedere finalmente firmata dal Governo un'intesa che era stata già sostanzialmente perfezionata sei anni prima, nel febbraio 1978. Si sono aggiunti, così, altri sei anni per affermare un'indebita contestualità fra la revisione del concordato e l'applicazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

E sono tanti, colleghi, 36 anni per minoranze religiose che solo oggi cominciano ad uscire da quel «coacervo indistinto delle confessioni diverse dalla cattolica» per essere riconosciute — per la prima volta — dallo Stato democratico in una loro identità e originalità di vocazione, di presenza e di immagine. E sono tanti, questi 36 anni, in particolar modo per tutte le altre minoranze religiose di questo paese che, eccezion fatta per le confessioni rappresentate dalla Tavola valdese, continuereanno tuttora ad essere soggette, pur dopo l'approvazione della legge che stiamo per votare, alla incostituzionale legge fascista del 1929 sui «culti ammessi».

Quando, dunque, parliamo di «significato storico» dell'evento odierno, credo non possiamo prescindere dal richiamo a questo orizzonte fattuale ed alle responsabilità politiche che esso chiama in causa.

C'è un secondo ordine di precisazioni, che mi limito soltanto ad accennare, relativo ai contenuti dell'intesa in questione. È emersa, nella discussione generale di ieri, una tendenza, soprattutto da parte del relatore e dei colleghi della democrazia cristiana, ad esercitare una sorta di preventiva armonizzazione tra i contenuti della revisione del concordato e i contenuti dell'intesa raggiunta con la rappresentanza dei culti valdese e metodista.

Ora, se è condivisibile la preoccupazione di una armonizzazione dei diversi accordi con le differenti confessioni reli-

giose all'interno del quadro costituito dai principi costituzionali, tale tendenza non è più condivisibile, e riteniamo anzi che debba essere respinta, quando mira a realizzare una sorta di omologazione tra i contenuti della revisione del concordato, quale è stata già siglata dal Governo, e i contenuti dell'intesa di cui oggi stiamo per votare la legge di approvazione. Si tratta infatti di contenuti normativi palesemente non armonizzabili. Noi abbiamo qui una minoranza religiosa che si è presentata al tavolo della trattativa con il Governo rinunciando preventivamente — e chiedendo che ciò fosse sancito nell'intesa — a qualsiasi regime di privilegio, a qualsiasi sostegno, finanziario o di altre natura, da parte dello Stato, invocando unicamente un regime di libertà e di non discriminazione. Ebbene, questi contenuti normativi non sono omologabili, e non è accettabile che si compia un'operazione di questo genere, con i contenuti della revisione del concordato con la Chiesa cattolica, dove manifestamente permangono e sopravvivono privilegi, sostegni pubblici, oneri finanziari per lo Stato, che sono il frutto di una diversa lettura non soltanto dell'annuncio evangelico, da parte delle due confessioni, ma altresì degli stessi principi di uguaglianza giuridica, di laicità dello Stato e di libertà religiosa espressi dalla Costituzione repubblicana. Meno che mai ciò appare accettabile, rasenta anzi il grottesco, quando — come in alcuni interventi uditi ieri, e nella stessa replica del relatore — si tende ad invocare l'intesa con le confessioni valdese e metodista, attraverso una lettura giuridicamente non sostenibile della clausola relativa — ad esempio — agli enti ecclesiastici, per rivendicare un regime ulteriormente di favore per la confessione di maggioranza. È in quest'ottica che si enuncia il problema dell'armonizzazione dei contenuti. Si avanza cioè, da un lato, una lettura dell'intesa a misura del concordato, e, dall'altro, si ricerca nell'intesa quell'appiglio che possa dare ulteriori vantaggi alla confessione maggioritaria già più favorita.

Un terzo ordine di precisazioni ri-

guarda le procedure adottate. Sono stati ricordati poc'anzi, dal collega Labriola, problemi rilevanti che sussistono non solo da un punto di vista giuridico, ma anche politico, a proposito dell'emendabilità o dell'inemendabilità della legge di approvazione delle intese. E già ieri il sottosegretario onorevole Amato, in sede di replica a nome del Governo, esprimeva la preoccupazione (che personalmente condivido) che al termine della negoziazione con le diverse confessioni si rischi di trovarsi in presenza di dieci diversi regimi di libertà religiosa, a seconda dei contenuti delle singole convenzioni o intese, con grave pregiudizio del principio supremo dell'eguaglianza giuridica tra i cittadini «senza distinzione di religione». Si tratta di problemi reali, ma la loro natura e il loro spessore non sarebbero tali se si fosse data un'applicazione costituzionalmente più coerente e corretta del processo di «negoziazione legislativa» in cui tali accordi e le conseguenti «leggi di approvazione» si inquadrano. La «negoziazione legislativa» postula infatti di per sé due condizioni essenziali: *a*) che si ricorra ad essa solo là dove lo Stato, nel rapporto con le confessioni religiose, intenda derogare al diritto comune; *b*) che il relativo processo, in cui essa si concretizza, abbia come suo centro il Parlamento. Nessuno dei due requisiti credo sia stato rispettato, soprattutto nella procedura di revisione del concordato. Quello relativo alla centralità del ruolo del Parlamento, che consentirebbe — ad esempio — di risolvere *a priori* il problema dell'emendabilità o inemendabilità della legge di approvazione delle intese, non è stato tenuto presente neppure nel processo formativo dell'intesa con il culto valdese e metodista.

Non ci resta dunque che riproporre ancora una volta, pure in questa sede, la richiesta al Governo ad un maggiore rispetto dei principi costituzionali nel rapporto tra esecutivo e legislativo. Non è accettabile che si parli di «parlamentarizzazione» della politica e della legislazione ecclesiastica quando il Parlamento viene costantemente posto di fronte all'alternativa di accettare o respingere in blocco un

accordo che il Governo ha autonomamente sottoscritto con qualsivoglia confessione religiosa (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Non c'è dubbio che questo provvedimento porta con sé segni di equivoco che si sono andati accumulando durante la lunga storia dell'attuazione dell'articolo 8 della Costituzione e delle vicende relative all'articolo 7. Io non sono mai stato entusiasta dell'articolo 8, nato certamente con il marchio del succedaneo dell'articolo 7. Credo però che nella formulazione di questo accordo, nella storia di tale formulazione, si sia andati ben oltre. Ta prima cosa che salta agli occhi è che all'intesa si perviene con carattere di simultaneità rispetto alla cosiddetta revisione del concordato, cioè alla restaurazione del concordato fascista, operata dal Presidente Craxi, ma anche in condizioni di assoluta unicità nei confronti dei rapporti dello Stato con tutte le altre confessioni religiose. Da queste due considerazioni nascono alcune valutazioni che non possono non essere fatte in ordine alla procedura e ai contenuti. È di tutta evidenza, signor Presidente, che dopo che della materia concordataria, della stessa concezione concordataria dei rapporti con la confessione maggioritaria, ma direi con le confessioni religiose, una interpretazione liberale oggi, a distanza di tanti anni dall'approvazione della Costituzione, è intervenuta nella nostra cultura, nella vita del paese, ci si sarebbe dovuti attendere che questo articolo 8 della Costituzione fosse interpretato nel senso di cercare di limitare, come è stato già detto dal collega che mi ha preceduto, la regolamentazione per legge sulla base di intese esclusivamente in quelle parti della regolamentazione dei rapporti che esigessero in qualche modo una specificazione rispetto a norme ordinarie, a cominciare da quelle della Costi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

tuzione intese nel senso ordinario, cioè a iniziare dai princìpi costituzionali.

Viceversa, in parte per il protrarsi per un così lungo periodo di una inosservanza palese della Costituzione, pagata da confessioni religiose acattoliche con autentiche forme di persecuzione finché non è intervenuta una più attenta applicazione delle norme costituzionali, di fronte a questa situazione si è accentuato anche da parte della Chiesa valdese un atteggiamento tendente ad ottenere il massimo di caratterizzazione concordataria dei suoi rapporti con lo Stato.

Contrariamente a quello che è avvenuto per i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica, in questo caso questo accordo non si è basato sulla acquisizione del «piatto di lenticchie», ma piuttosto con la rinuncia ad esso, non per una primogenitura, ma per una secondogenitura, che in questo caso non so quanto valga né se sarebbe stato opportuno rinunziarvi; e si è giunti ad una sorta di scimmiettatura del concordato soprattutto per quelle parti di esso, visto la rinuncia al «piatto di lenticchie» da parte della Tavola valdese, che non sono altro che «l'aria fritta» del concordato-Craxi.

Ci siamo trovati di fronte alla ripetizione di norme concordatarie che nella Costituzione e solo in essa debbono trovare la loro ragione d'essere e la loro garanzia, sia pure con l'attenuante di non vedere riconosciuta la libertà religiosa come espressione di un accordo tra lo Stato e la Chiesa cattolica — evidentemente la libertà religiosa per tutti —, ma anche con l'aggravante della vacuità di una presa d'atto per legge per cui la confessione valdese si riporta ai princìpi della libertà religiosa, non chiede privilegi e non affida alla forza della legge e al braccio secolare dello Stato — sarebbe stato strano dubitarne — l'attuazione di suoi interessi di carattere religioso o anche delle determinazioni di carattere disciplinare ed ecclesiastico.

Ho parlato di una affermazione vacua, ma per questo meno dannosa per una certa concezione della legge, soprattutto se si tiene presente il carattere di unicità

di questo accordo rispetto a tutte le altre confessioni religiose, e se si tiene conto del fatto che altre confessioni religiose rifiutano lo stesso criterio della regolamentazione per legge in base ad accordi che si rifanno integralmente e soltanto alla legge comune, di libertà. Con il risultato, quindi, di avere uno Stato che prende atto della volontà di adeguarsi alla Costituzione di taluni cittadini, di talune confessioni religiose, come se non volesse prendere atto, perché è mancato l'accordo relativo, della volontà di altre confessioni religiose o di altri cittadini, o semplicemente volesse farne nascere, perché le leggi sono fatte pure perché qualche cosa ne nasca, conseguenze diverse in ordine a questi atteggiamenti. Credo che in realtà la volontà di fare di questo accordo una sorta di alibi per la conferma del concordato con la Chiesa cattolica sia innegabile. Non faccio carico, certo, alla Tavola valdese, la quale, come dico, ha avuto certamente la preoccupazione di rimuovere situazioni, e il ricordo anche soltanto di situazioni che per il passato le hanno pesato, malgrado la non attuazione delle garanzie costituzionali e quindi di voler cercare un qualche cosa di più oltre quelle garanzie che, per altro, hanno valore proprio se se ne riconosce l'efficacia immediata e valida per tutti i cittadini; ma, dall'altra, si è fatto qui quello che si è fatto, ad esempio, con la riforma del diritto di famiglia, in cui in sostanza si è, per esempio, riconosciuto il valore invalidante della riserva mentale, anzi non della riserva mentale ma certamente della simulazione nel matrimonio dal punto di vista civile, proprio per creare un alibi alla conservazione delle norme ignobili concordatarie che riconoscono la invalidità del matrimonio sulla base della riserva mentale. Credo, quindi, che questo documento abbia appunto il carattere soprattutto dell'equivoco e questo equivoco, al di là dei compiacimenti del momento e forse anche di queste nostre riserve e di queste nostre preoccupazioni di questo momento, sarà il dato che prevarrà in futuro quando esamineremo i contenuti e svilupperemo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

quegli elementi che sono insiti in questa forma di attuazione dell'articolo 8 della Costituzione. Perché io non sono affatto convinto, colleghi, che la forma riconosciuta, anche attraverso la determinazione presidenziale, sia quella più adatta. Riconoscere che il Parlamento non avrebbe potuto derogare ad un solo articolo e modificare alcun articolo di questo disegno di legge perché altrimenti si sarebbe dovuti tornare all'accordo con la Chiesa valdese, è un'affermazione a mio parere fuor di luogo, *in primis*, perché si dà per scontata questa aderenza, che viceversa il Parlamento ha la sovrana possibilità di valutare esso stesso, per valutare la migliore corrispondenza all'accordo intervenuto; in secondo luogo, perché la Costituzione non parla di «convalida di accordi», ma parla semplicemente di «regolamentazione per legge sulla base di accordi», il che evidentemente deve lasciare necessariamente al legislatore un margine, margine non vasto, ristretto, ma ristretto proprio perché ci si sarebbe dovuti aspettare che non le grandi proclamazioni di principio, non le prese d'atto delle proclamazioni di principio, che non servono, non sono la regolamentazione dei rapporti, ma invece quel minimo di regolamentazione per legge di quelle attività, di quegli aspetti dei rapporti, i quali non siano compiutamente già determinati da leggi di libertà valide per tutti i cittadini, per tutte le confessioni, per tutte le associazioni e per tutti gli aspetti della vita associativa propria del paese.

Noi non voteremo, signor Presidente, come non abbiamo votato per il concordato, ma, certo, non con lo sdegno che avemmo allora. Riconosciamo qui che questo carattere succedaneo e di alibi rispetto al concordato sia una grave pecca di questo provvedimento. Facciamo un augurio soprattutto a questa minoranza religiosa di riconoscere domani, senza lasciarsi prendere dalla logica perversa di questo aspetto neoconcordatario e paraconcordatario di questo accordo, quelli che sono gli aspetti positivi, forse, di questa tappa, che per essi, forse, oggi è considerata positiva, ma anche di ricono-

scere quelli negativi. Di conseguenza, quel che rimane prevalente in questo momento è certamente il nostro giudizio negativo su questa intera vicenda neoconcordataria, dalla quale quella dell'intesa con la chiesa valdese non può essere separata e disgiunta (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

MARIO POCETTI. Se venissero il lunedì...

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, non credo che fino ad ora abbiamo sentito delle dichiarazioni di voto; credo che fino ad ora abbiamo sentito una sorta di protrazione della discussione generale: ha ragione l'onorevole Pochetti.

Da parte mia cerco di rimanere al tema, e di formulare semplici motivazioni dell'astensione dei deputati del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale sul disegno di legge in questione. Mi sembra intanto di poter dire che non c'è nulla di storico in tutto questo. Di storico ci fu l'approvazione della Costituzione; e di storico, semmai, signor Presidente, c'è solo l'omissione dell'attuazione della medesima. Giustamente altri colleghi hanno lamentato che da 36 anni tanti principi costituzionali non sono attuati, e non soltanto questo, che per altro non era violato perché era sempre tutelato (e questo se lo vogliono spesso dimenticare alcuni colleghi) dalle norme che consentono al cittadino di sollevare avanti agli organi giurisdizionali una questione di legittimità costituzionale, attivando così il procedimento che può sfociare nella dichiarazione di incostituzionalità di una norma che non sia conforme ai principi della Carta fondamentale.

Di storico, quindi, c'è soltanto l'omissione del Governo, e dell'intero Stato, nell'applicazione dei principi della Costituzione. Ma, signor Presidente, ci siamo abituati.

Quello cui non siamo abituati, e per cui

protestiamo con la nostra astensione dal voto per la forma che si vuol dare ad un contenuto sul quale siamo d'accordo, è il fatto che si voglia far passare un principio di applicazione della Costituzione che è in violazione precisa e chiara della Costituzione stessa.

Non è colpa nostra, non è merito nostro; fu un fatto veramente storico che i nostri *patres conscripti* volessero l'acquisizione al nostro ordinamento, attraverso l'articolo 7, dei patti lateranensi. È una scelta che fecero allora, sulla quale, sotto il profilo culturale, si può essere o no d'accordo, ma è una scelta: e questo comportava determinate conseguenze e determinate condizioni, diverse per la chiesa cattolica e per le altre chiese. Che fossero chiamate «religione di Stato» e «culti ammessi» o «tollerati», a seconda delle epoche, questo proprio non interessa; è l'obiettività della legge, è la materialità della norma che stabiliva i vari gradi di applicazione della stessa.

Quello che non possiamo accettare è che si voglia sostenere, da parte della maggioranza, che una volta che siano raggiunte le intese con le confessioni diverse dalla cattolica, tali intese debbano essere recepite *sic et simpliciter*, puramente e semplicemente, dal Parlamento, attraverso una sorta di legge di applicazione, di accettazione, che toglie e snatura ogni possibilità di espressione di volontà del popolo sovrano, attraverso appunto l'attività legislativa. Non possiamo accettare, signor Presidente, che questo crei un precedente, un inizio di prassi, perché anzitutto la lettera, ma anche la logica della norma costituzionale, contrasta con questa tesi.

Credo che dobbiamo dare atto — se le parole hanno un significato e se non dobbiamo accettare soluzioni diverse — che i costituenti conoscessero l'italiano; e, se conoscevano l'italiano, credo che un'espressione come «i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze» dice chiaramente che non risponde a norme e principi costituzionali pretendere che lo Stato nella sua massima

espressione di volontà — che è il Parlamento — decampi dalla propria prerogativa per accettare *sic et simpliciter*, in maniera assolutamente illegittima e inaccettabile, la volontà del Governo manifestatasi nelle intese con la chiesa di culto acattolico.

È questo il motivo per cui il gruppo del Movimento sociale italiano, nell'opposizione a questo principio che surrettiziamente si vuol far accogliere, è in posizione polemica con le altre parti politiche (anche con quelle parti politiche che hanno fatto ottimi interventi in dichiarazione di voto, pur senza esprimere poi quale sarà il loro voto, sì che non è neanche facile comprendere se altre parti politiche voteranno a favore, contro o si asterranno).

Signor Presidente, credo che bisogna stare molto attenti, quando si comincia l'applicazione pratica di un principio fondamentale, compreso tra i fondamentali principi della prima parte della Costituzione. Non possiamo cominciare sbagliando fin dall'inizio. In sostanza, «sulla base delle intese», per entrare nella dottrina generale del diritto, può essere assimilato sostanzialmente a una sorta di parere obbligatorio ma non vincolante: è obbligatorio per lo Stato italiano giungere a delle intese, prima di emanare una legge che disciplini i rapporti con una chiesa di culto acattolico, ma non sono affatto vincolanti per lo stesso Stato italiano — né quindi per il Parlamento, che è la sede della espressione di volontà dello Stato e del popolo sovrano — tali intese, per cui va esclusa una accettazione pura e semplice del contenuto materiale degli accordi stessi.

Ecco quindi che, una volta che le intese vi siano state, una volta che le intese siano state sottoscritte, il Parlamento ha il diritto di varare il relativo provvedimento legislativo nel modo che ritiene opportuno, operando in caso anche modifiche delle previe intese. Se poi i cittadini, associati nella chiesa di culto acattolico, ravvisano nella legge di cosiddetta «applicazione» la modificazione di norme e di principi che per loro sono fondamentali,

avranno gli strumenti che l'ordinamento giuridico prevede per sollevare il caso ed eventualmente tentare di modificare lo stato della norma. Ma il gruppo del Movimento sociale (che ritiene di battersi non tanto per la laicità dello Stato — che per mio conto è una vuota parola — ma per la dignità dello Stato, quello scritto con la esse maiuscola, come in alcuni testi della nostra Costituzione ancora è scritto) non può accettare che il principale organo di espressione della volontà normativa dello Stato debba essere trasformato in una sorta di organo di attuazione di una volontà esogena, propria in particolare del Governo, incidente su una materia (la regolamentazione dei rapporti con una chiesa diversa da quella cattolica) che è regolata pur sempre dalle norme di cui all'articolo 8 della Costituzione.

Ecco i motivi — io credo molto semplici ma anche altrettanto chiari — per i quali i deputati del gruppo del Movimento sociale si asterranno dalla votazione del disegno di legge in esame (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, mi sembra giusto che, in sede di dichiarazione di voto, i vari gruppi politici dichiarino innanzitutto il loro atteggiamento nella votazione stessa: pertanto dichiaro subito che il gruppo di democrazia proletaria voterà a favore di questo provvedimento di approvazione delle intese intercorse tra lo Stato italiano e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese. Votiamo a favore innanzitutto perché, con l'approvazione di questo provvedimento, cancelliamo una norma fascista che aveva ghetizzato e degradato determinate espressioni religiose, soprattutto di minoranza, ed attuiamo così, anche se con estremo ritardo — su questo punto, quindi, quanto detto dal collega Guerzoni non può che trovarmi d'accordo — una norma costituzionale.

Il gruppo di democrazia proletaria vo-

terà a favore anche perché all'interno dell'intesa che ci accingiamo ad approvare — a livello di norme sostanziali — vengono affermati alcuni importanti principi. Ha ragione l'onorevole Mellini che questi principi non dovrebbero neppure essere sanciti in una legge particolare, ma non possiamo dimenticare la storia del nostro paese ed il fatto che la chiesa cattolica, attraverso lo strumento concordatario, ha ancora una posizione di privilegio. È per questo, infatti, che abbiamo votato contro e voteremo contro quando ci saranno presentati i nuovi provvedimenti di attuazione del concordato. Noi riteniamo che tutte le religioni debbano essere parificate e che, quindi, non vi debbano essere strumenti particolari che regolino i rapporti tra lo Stato e le varie chiese, essendo sufficienti a questo fine le norme generali.

Votando a favore di questo provvedimento, vogliamo dare anche atto alla comunità valdese della importanza della sua presenza nella cultura e nella società italiana e del contributo che, anche in epoca repubblicana, questa comunità ha prestato per la difesa e l'affermazione dei diritti delle minoranze su cui si misura il grado di libertà di ciascuno.

Vi sono poi dei motivi specifici che ci inducono a votare a favore. Innanzitutto l'articolo 4, là dove, nella formulazione dell'intesa, la Tavola valdese «riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata... attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione». Questo principio, che riserva alla sfera individuale di ciascun cittadino le questioni religiose e l'aderire o meno ad un culto, ci sembra fondamentale.

Vi è poi l'articolo 9, in cui — se mi si consente l'espressione — si mettono le mani avanti. Mi riferisco in particolare al secondo comma nel quale, secondo me — il testo lo conoscete — la comunità valdese vuole lanciarci un messaggio richiamando la nostra attenzione sulla permanenza nel nostro paese di una situazione di indiscusso privilegio per quanto riguarda la religione cattolica; situazione

che va superata e di cui la Tavola valdese prende atto.

Ci sembra questo un passo nella direzione giusta della parificazione dei vari culti, perché non ci sia più nel nostro paese una posizione di privilegio della Chiesa cattolica, e gli altri culti da «ammessi» diventino non solo «tollerati», ma garantiti dallo Stato.

Perché un'intesa e perché condividiamo quanto affermato ieri dall'onorevole Bozzi nella discussione sulle linee generali? Perché finora una minoranza religiosa è stata vilipesa, oltraggiata e posta in condizioni di non poter liberamente esprimere i propri valori religiosi. Per questo noi riteniamo che oggi lo Stato italiano debba dare prevalenza alla norma pattizia rispetto anche al provvedimento che ci accingiamo ad approvare.

Per queste ragioni noi siamo d'accordo con quanto affermato dal collega Bozzi, nel senso che nei provvedimenti di attuazione dell'intesa si debba sempre procedere d'accordo con la Tavola valdese, proprio per rispettare i diritti di libertà di questa minoranza.

D'altro canto mi sembra — e qui esprimo un giudizio che potrà risultare avvalorato o meno dai successivi avvenimenti — che la comunità valdese si muova nello spirito della affermazione di valori di libertà e non di posizioni di privilegio.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

La votazione segreta finale del disegno di legge n. 1356 avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (691); e delle proposte di legge Casini Carlo, (196), Spagnoli ed altri (271) e Felisetti (457).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di-

segno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, e delle proposte di legge Casini Carlo, Spagnoli ed altri e Felisetti.

Ricordo che nella seduta del 28 giugno scorso è stata chiusa la discussione sull'articolo 2 del progetto di legge e sul complesso dei relativi emendamenti. Il Presidente della Camera, peraltro, atteso il rilievo dell'articolo in questione ed aderendo alla richiesta avanzata da pressoché tutti i gruppi, aveva disposto — in deroga all'articolo 86, secondo comma del regolamento — che gli emendamenti a questo articolo potessero essere presentati fino alle ore 12 di mercoledì 4 luglio scorso.

Gli emendamenti, i subemendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 2 sono del seguente tenore:

Nella parte introduttiva, sostituire le parole: e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale *con le seguenti:* e adeguarsi alle norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successivi protocolli addizionali, e del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato in New York il 16 dicembre 1966, e successivo Protocollo, ratificati dal Presidente della Repubblica a seguito di autorizzazioni legislative, nonché alle altre norme delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, relative ai diritti della persona e al processo penale.

2. 73.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Nella parte introduttiva, sostituire le parole: e adeguarsi alle norme delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale *con le seguenti:* e adeguarsi alle norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

novembre 1950, e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato in New York il 16 dicembre 1966, nonché alle altre norme delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, relative ai diritti della persona e al processo penale.

2. 150.

LA COMMISSIONE.

Nella parte introduttiva, sostituire le parole: convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona o al processo penale con le seguenti: convenzioni internazionali, ratificate dall'Italia, relative ai diritti della persona e al processo penale.

2. 1.

GOVERNO.

Nella parte introduttiva, sostituire le parole: deve attuare nel processo penale i caratteri con le seguenti: deve informarsi ai caratteri.

2. 2.

GOVERNO.

Al numero 1, sostituire le parole: con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale con le seguenti: con esclusione di atti o attività non necessari;

2. 3.

GOVERNO.

Al numero 1, aggiungere, in fine, le parole: raccolta, in linea di massima, delle prove nel dibattimento;

2. 151.

SPAGNOLI, BOCHICCHIO SCHELOTTO,
PEDRAZZI CIPOLLA.

Al numero 3, sostituire le parole: dell'imputato o dell'imputato, delle parti private e dei loro difensori con le seguenti: dell'imputato, delle parti private, dei loro difensori e della persona offesa.

2. 4.

GOVERNO.

Al numero 3, aggiungere, in fine, le parole: obbligo del giudice di esperire i mezzi di prova richiesti dalle parti;

2. 74.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Al numero 3, aggiungere, infine, le parole: obbligo del pubblico ministero e del giudice di provvedere senza ritardo e comunque non oltre dieci giorni sulle istanze proposte in ogni stato e grado del procedimento dai difensori delle parti private;

2. 170.

MACERATINI, TRANTINO, PAZZAGLIA,
MACALUSO, AGOSTINACCHIO.

Al numero 4, sostituire la parola: garanzia con la seguente: garanzie.

2. 5.

GOVERNO.

Al numero 4, sostituire le parole: Pronuncia giurisdizionale definitiva con le seguenti: pronuncia definitiva.

2. 6.

GOVERNO.

Al numero 4, sostituire le parole: dichiarazione giurisdizionale di violazione di diritti con le seguenti: pronuncia che abbia escluso la violazione dei diritti.

2. 7.

GOVERNO.

Dopo il numero 4, aggiungere il seguente:

4-bis) obbligo di avvertire immediatamente la persona fermata, o comunque privata della libertà personale, del diritto di nominare un difensore di fiducia; obbligo di comunicare immediatamente l'avvenuto arresto al difensore e alla persona di fiducia; disciplina delle modalità

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

dell'interrogatorio in funzione della sua natura di strumento di difesa;

2. 152.

SPAGNOLI, VIOLANTE, MACIS, FRACCHIA.

All'emendamento Spagnoli 2. 152 è stato presentato il seguente subemendamento:

Sopprimere le parole: e alla persona di fiducia;

0.2. 152. 1.

LA COMMISSIONE.

Sostituire il numero 5 con il seguente:

5) obbligo di avvertire la persona fermata, arrestata o comunque privata della libertà personale, del diritto di nominare un difensore di fiducia che presenzi al suo interrogatorio; divieto di interrogatorio senza la presenza di un difensore; previsione dell'interrogatorio come mezzo di contestazione degli elementi di prova a carico dell'imputato; diritto dell'imputato detenuto di conferire con il difensore immediatamente dopo essere stato per la prima volta interrogato dal magistrato.

2. 75.

RUSSO FRANCO, GORLA.

Sostituire il numero 5 con il seguente:

5) diritto dell'imputato di farsi assistere nell'interrogatorio dal difensore; diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore immediatamente dopo essere stato per la prima volta interrogato dal magistrato; potere al magistrato, in casi eccezionali e predeterminati, di ritardare con provvedimento motivato il colloquio con il difensore non oltre quindici giorni dall'inizio del primo interrogatorio;

2. 127.

LA COMMISSIONE.

All'emendamento 2. 126 della Commissione è stato presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole da: potere del magistrato *fino alla fine con le seguenti:* potere del magistrato, quando l'interrogatorio deve proseguire nei giorni immediatamente successivi, di ritardare il colloquio con il difensore sino alla conclusione dell'interrogatorio medesimo; potere del magistrato, in casi eccezionali e predeterminati, di ritardare con provvedimento motivato il colloquio con il difensore non oltre 30 giorni dalla esecuzione del provvedimento privato della libertà provvisoria;

0. 2. 126. 1.

VIOLANTE, BOTTARI, TRABACCHI, SPAGNOLI.

Al numero 5, sostituire le parole: in altri casi predeterminati, di ritardare il colloquio con il difensore non oltre dieci giorni dall'inizio della detenzione; *con le seguenti:* in altri casi eccezionali e predeterminati, di ritardare, con provvedimento motivato, il colloquio con il difensore non oltre trenta giorni dall'inizio della detenzione;

2. 8.

GOVERNO.

Sostituire il numero 6 con il seguente:

6) previsione che gli effetti della validità degli atti del processo non abbiano rilevanza solo i vizi meramente formali; previsione negli altri casi di nullità insanabili;

2. 171.

MACERATINI, TRANTINO, PAZZAGLIA, MACALUSO, AGOSTINACCHIO.

Al numero 6 aggiungere, in fine, le parole: creazione della categoria della inutilizzabilità degli atti compiuti in violazione del diritto all'assistenza, all'intervento,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

alla rappresentanza dell'imputato o al di fuori di termini perentori stabiliti dalla legge.

2. 76.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Al numero 6, aggiungere, in fine, le parole: previsione di sanzioni processuali per gli atti compiuti fuori dai termini e per gli atti compiuti in violazione del diritto all'assistenza, all'intervento, alla rappresentanza delle parti del processo;

2. 153.

GRANATI CARUSO, SPAGNOLI, MACIS, VIOLANTE.

Al numero 7, sostituire le parole: adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali, *con le seguenti:* adozione di mezzi meccanici per la documentazione degli atti processuali e comunque introduzione della stenografia e della stenotipia nella fase dibattimentale;

2. 77.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Sostituire il numero 8 con il seguente:

8) semplificazione del sistema delle notifiche, con qualunque mezzo che consenta la prova del ricevimento da parte del destinatario;

2. 78.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Al numero 8, sostituire la parola: notifiche *con la seguente:* notificazioni.

2. 9.

GOVERNO.

Al numero 9, dopo le parole: compiuta conoscenza del soggetto, *aggiungere le seguenti:* anche mediante indagine psicologica.

2. 79.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Al numero 10, sostituire le parole: con particolare riferimento alla perizia medico-legale e psichiatrica, assicurando la massima competenza *con le seguenti:* assicurando la più idonea competenza.

2. 10.

GOVERNO.

Al numero 10, sopprimere le parole: con particolare riferimento alla perizia medico-legale e psichiatrica.

2. 80.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Al numero 10, sostituire le parole: compiere indagine psicologica della parte offesa *con le seguenti:* compiere un'indagine psicologica sulla persona offesa.

2. 11.

GOVERNO.

Al numero 10, dopo le parole: sussistenza del reato *aggiungere le seguenti:* facoltà di estendere tale indagine anche ai testimoni e, a richiesta del difensore, agli imputati dello stesso processo o di processi connessi, le cui dichiarazioni (chiamate di correo) abbiano costituito fonte di prova nei confronti di altri imputati.

2. 81.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Al numero 10, sostituire le parole: in ordine alla effettuazione delle perizie; *con le seguenti:* rispetto alle perizie;

2. 12.

GOVERNO.

Al numero 10, aggiungere, in fine, le parole: previsione di sanzioni a carico del perito nel caso ingiustificato ritardo del deposito della perizia;

2. 194.

LA COMMISSIONE.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Al numero 10 aggiungere, in fine, le parole: cogenza dei termini di deposito e previsione di sanzioni amministrative nel caso di inadempienza;

2. 82.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Al numero 10 aggiungere, in fine, le parole: facoltà di disporre, d'ufficio o ad istanza, perizie psicologiche, criminologiche ed ogni altra indagine scientifica al fine di meglio conoscere la personalità dell'imputato in relazione ai fatti di causa.

2. 93.

TRANTINO, PAZZAGLIA, MACERATINI, MACALUSO, FORNER, FRANCHI FRANCO, TREMAGLIA, VALENSISE, TATARELLA, LO PORTO, GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, TASSI, PARLATO, AGOSTINACCHIO, BERSELLI, MAZZONE.

Al numero 11, sopprimere le parole: abolizione della formula di assoluzione o di proscioglimento per insufficienza di prove;

2. 94.

TRANTINO, PAZZAGLIA, MACERATINI, MACALUSO, FORNER, FRANCHI FRANCO, TRAMAGLIA, VALENSISE, TATARELLA, LO PORTO, GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, TASSI, PARLATO, AGOSTINACCHIO, BERSELLI, MAZZONE.

Al numero 11, sostituire la parola: abolizione con la seguente: esclusione.

2. 13.

GOVERNO.

Al numero 11, sostituire le parole: la prova a suo carico sia insufficiente o contraddittoria; con le seguenti: le prove a

suo carico siano insufficienti o contraddittorie;

2. 14.

GOVERNO.

Al numero 12, sostituire le parole: dalle circostanze aggravanti comuni con le seguenti: dalle circostanze aggravanti, salvo quelle per cui la pena è stabilita in modo autonomo, nonché delle diminuzioni stabilite per le circostanze attenuanti e per il delitto tentato.

2. 172.

ONORATO, RIZZO.

Al numero 12, sostituire le parole: dalle circostanze aggravanti comuni con le seguenti: dalle circostanze aggravanti, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale.

2. 96.

GOVERNO.

Al numero 12, sostituire le parole: non superiore nel massimo a quattro anni con le seguenti: non superiore nel massimo a cinque anni.

2. 83.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Al numero 12, dopo le parole: non superiore nel massimo a quattro anni sopprimere le seguenti: nonché di altri delitti specificamente indicati;

2. 95.

TRANTINO, PAZZAGLIA, MACERATINI, MACALUSO, FORNER, FRANCHI FRANCO, TREMAGLIA, VALENSISE, TATARELLA, LO PORTO, GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, TASSI, PARLATO, AGOSTINACCHIO, BERSELLI, MAZZONE.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Al numero 12, sostituire le parole: se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, nonché di altri delitti o categorie di delitti specificamente indicati; con le seguenti: se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, con possibilità sia di escludere delitti specificamente indicati, sia di includerne altri;

2. 15.

GOVERNO.

Dopo il numero 12, aggiungere il seguente:

12-bis) previsione che per reati preterminati la competenza per territorio sia stabilita in relazione al luogo in cui è avvenuta in tutto o in parte l'azione o l'omissione;

2. 154.

SPAGNOLI, MACIS, VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA.

Sopprimere il numero 13.

2. 84.

RUSSO FRANCO, GORLA.

Al numero 13, sostituire la parola: eliminazione con la seguente: esclusione.

2. 16.

GOVERNO.

Al numero 13, sostituire le parole: potere di disporre, anche in sede di appello, la separazione dei procedimenti su istanza dell'imputato che vi abbia interesse; con le seguenti: disciplina dei casi di separazione dei procedimenti anche in grado di appello;

2. 17.

GOVERNO.

Sostituire il numero 14 con il seguente:

14) disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza; con obbligo di

comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto e con garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento;

2. 18.

GOVERNO.

Al numero 14, dopo le parole: improponibilità del conflitto, aggiungere la seguente: positivo

2. 204.

LA COMMISSIONE.

Dopo il numero 14, aggiungere il seguente:

14-bis) improponibilità di conflitti di competenza tra organi del pubblico ministero nelle indagini preliminari; particolare disciplina per la risoluzione dei conflitti fra organi giurisdizionali, nella fase delle indagini preliminari con esclusione dei conflitti positivi per reati connessi; previsione che le indagini preliminari tra loro collegate in quanto concernenti fatti di criminalità organizzata possano essere compiute congiuntamente da magistrati di diverse procure della Repubblica; previsione in tali casi di specifica disciplina per la determinazione della competenza territoriale del giudice;

2. 19.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 19 del Governo è stato presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: previsione che comunque non oltre il termine previsto dall'ultima parte della direttiva n. 33 venga determinata la procura della Repubblica territorialmente competente;

0 2. 19. 1.

VIOLANTE, SPAGNOLI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CURCIO.

Sopprimere il numero 15.

2. 85.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Al numero 15, sostituire la parola: ammissibilità con la seguente: previsione.

2. 20.

GOVERNO.

Al numero 15, sostituire la parola: determinazione con la seguente: individuazione.

2. 21.

GOVERNO.

Al numero 15, sostituire le parole: della facoltà con le seguenti: del potere.

2. 22.

GOVERNO.

Al numero 16, sostituire la parola: circoscrizione con la seguente: distretto. Conseguentemente, sostituire le parole: diversa rispetto a quella con le seguenti: diverso rispetto a quello.

2. 23.

GOVERNO.

Al numero 17, sostituire le parole: dei criteri con le seguenti: di criteri.

2. 24.

GOVERNO.

Al numero 18, sostituire la parola: ammissibilità con la seguente: previsione.

2. 25.

GOVERNO.

Al numero 18, aggiungere, in fine, le parole: anche per i soggetti non aventi personalità giuridica, quando l'interesse lesa del reato riguarda non solo il singolo, ma anche la collettività;

2. 86.

RUSSO FRANCO. GORLA. RONCHI.

Al numero 19, sostituire le parole: persona offesa con le seguenti: persona danneggiata.

2. 26.

GOVERNO.

Al numero 19, sostituire le parole: che intenda costituirsi con le seguenti: che dichiararsi di volersi costituire.

2. 97.

GOVERNO.

Al numero 20, aggiungere, in fine, le parole: , sempre che le parti abbiano partecipato o siano state poste in grado di partecipare al processo penale;

2. 27.

GOVERNO.

Al numero 21, aggiungere, in fine, le parole: , e sempre che il giudizio civile si svolga tra coloro che hanno partecipato o sono stati posti in grado di partecipare al processo penale;

2. 28.

GOVERNO.

Al numero 22, premettere le parole: disciplina degli effetti del giudicato penale in altri giudizi civili o amministrativi;

2. 29.

GOVERNO.

Sostituire i numeri 25 e 26 con i seguenti:

25) provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello, relativamente alle disposizioni concernenti l'azione civile; facoltà della Corte di cassazione, in pendenza di ricorso, di sospendere la predetta esecuzione se sussiste il pericolo di grave e irreparabile danno;

26) previsione che il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sulla impugnazione relativamente alle sole disposizioni delle sentenze impugnate che concernono gli interessi civili;

2. 30.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 30 del Governo è stato presentato il seguente subemendamento:

Dopo le parole: sentenza emessa in grado di appello *aggiungere le seguenti:* e, in casi predeterminati, della sentenza emessa in primo grado.

0. 2. 30. 1.

CURCIO, SPAGNOLI, GRANATI CARUSO, BOCHICCHIO SCHELOTTO.

Sostituire il numero 27 con il seguente:

27) istituzione di sezioni di polizia giudiziaria con autonomia operativa rispetto al potere esecutivo e dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria; proporzionalità degli addetti alle sezioni con i componenti degli uffici del pubblico ministero e con il numero delle sezioni penali dei tribunali; diretta dipendenza della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria;

2. 87.

RUSSO FRANCO, GORLA RONCHI.

Sostituire il numero 27 con il seguente:

27) diretta disponibilità dei servizi di polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria; istituzione di specifici nuclei interforze alle dirette dipendenze dei singoli uffici giudiziari; determinazione degli organi di tali nuclei in proporzione al numero dei magistrati di ruolo addetti agli uffici che si avvalgono della polizia giudiziaria; previsione di garanzie relative all'esenzione da altri impieghi relativi al corpo di appartenenza, in ordine ai trasferimenti e alla durata del servizio; esclusiva titolarità dell'azione discipli-

nare da parte del procuratore generale presso la corte di appello;

2. 155.

SPAGNOLI, FRACCHIA, VIOLANTE, MACIS, LANFRANCHI CORDIOLI.

Sostituire il numero 28 con il seguente:

28) possibilità da parte del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari di richiedere ad altro pubblico ministero informazioni o copie di atti coperti dal segreto;

2. 88.

RONCHI, RUSSO FRANCO, GORLA.

Sostituire il numero 28 con il seguente:

28) previsione della trasmissione, in casi predeterminati di informazioni e di copie di atti anche coperti da segreto ad altra autorità giudiziaria, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno, ai fini della prevenzione di determinati delitti; previsione della trasmissione e della raccolta di dati e informazioni in un centro di elaborazione e specifica disciplina dell'accesso ai dati e alle informazioni raccolte, tale da garantirne un uso costituzionalmente corretto; previsione della trasmissione ad autorità amministrative determinate, e per casi prefissati, di informazioni e di copie di atti anche coperti dal segreto su richiesta della stessa autorità amministrativa o per iniziativa dell'autorità giudiziaria che procede;

2. 173.

ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU.

Sostituire il numero 28 con il seguente:

28) previsione della trasmissione, in casi predeterminati, di informazioni e di copie di atti, anche coperti da segreto, ad altra autorità giudiziaria e, ai fini della prevenzione di determinati delitti, al Ministro dell'interno; possibilità della trasmissione ad altra autorità amministra-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

tiva, in casi predeterminati, di informazioni e di copie di atti, anche coperti dal segreto; su richiesta o per iniziativa della stessa autorità giudiziaria che procede;

2. 32.

GOVERNO.

Sostituire il numero 29 con il seguente:

29) potere-dovere della polizia giudiziaria di prendere notizia dei reati, di impedire che essi vengano portati ad ulteriori conseguenze e di assicurare le fonti di prova; obbligo della polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore, eventualmente per iscritto, la notizia del reato e di indicargli le fonti di prova sino ad allora acquisite; potere-dovere della polizia giudiziaria, in caso di necessità e di urgenza e sino a che il pubblico ministero non abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, di raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione del colpevole e di assumere sommarie informazioni dall'indiziato che non si trovi in stato di arresto o di fermo, alla presenza del difensore; potere-dovere della polizia giudiziaria di procedere, in casi predeterminati di necessità e di urgenza, a perquisizioni e a sequestri; potere-dovere della polizia giudiziaria di assumere dall'indiziato, dall'arrestato in flagranza o dal fermato, sul luogo o nell'immediatezza del fatto, anche senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini, esclusa ogni documentazione e utilizzazione processuale; potere-dovere della polizia giudiziaria di svolgere tutte le attività di indagini necessarie per assolvere alle direttive impartite dal pubblico ministero, nonché di compiere gli atti ad essa specificamente delegati dal pubblico ministero; previsione specifica di garanzie difensive, tra le quali devono essere comprese quelle relative agli atti non ripetibili;.

2. 33.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 33 del Governo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Sostituire la parola: esclusa con le seguenti: con divieto di.

0. 2. 33. 3.

LA COMMISSIONE.

Dopo le parole: e utilizzazione processuale; *aggiungere le seguenti:* anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria.

0. 2. 33. 2.

GOVERNO.

Aggiungere, in fine, le parole: inutilizzabilità nel corso delle indagini preliminari e nelle fasi successive del procedimento delle dichiarazioni comunque rese nel luogo e nella immediatezza del fatto dalla persona arrestata o fermata;

0. 2. 33. 1.

VIOLANTE, GRANATI CARUSO, MACIS, SPAGNOLI.

Al numero 29, sopprimere le parole: compresi i riconoscimenti di persona.

2. 89.

RONCHI, RUSSO FRANCO, GORLA.

Al numero 29, sopprimere le parole: potere della polizia giudiziaria di assumere dall'indiziato, dall'arrestato in flagranza e dal fermato, sul luogo e nell'immediatezza del fatto, anche senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini;

2. 90.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Al numero 29, dopo le parole: dall'arre-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

stato in flagranza o dal fermato, *aggiungere le seguenti*: e con il loro consenso.

2. 174.

MACERATINI, TRANTINO, PAZZAGLIA, MACALUSO, AGOSTINACCHIO.

Al numero 29, dopo le parole: sul luogo e nell'immediatezza del fatto, *sopprimere le seguenti*: anche senza la presenza del difensore.

2. 175.

MACERATINI, TRANTINO, PAZZAGLIA, MACALUSO, AGOSTINACCHIO.

Al numero 30, sostituire le parole: un reato per il quale è obbligatoria la custodia in carcere *con le seguenti*: un delitto consumato o tentato punibile con l'ergastolo ovvero con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. 176.

ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU.

Al numero 30, sostituire le parole: custodia in carcere *con le seguenti*: custodia cautelare.

2. 156.

GRANATI CARUSO, SPAGNOLI, VIOLANTE.

Al numero 30, sostituire le parole: non inferiore nel massimo a tre anni *con le seguenti*: superiore nel massimo a tre anni e, solo per alcuni reati di particolare gravità, tassativamente indicati, anche di delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni;

2. 179.

RIZZO, RODOTÀ, ONORATO.

Al numero 30, sostituire le parole: non inferiore *con le seguenti*: non superiore.

2. 91.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Al numero 30, sostituire le parole: giustificata dalla gravità o dalle circostanze del fatto o dalla pericolosità del soggetto *con le seguenti*: giustificata dalla gravità del reato desunta dalle modalità della condotta e dalle qualità personali dell'agente.

2. 177.

ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU.

Al numero 30, sopprimere le parole: o dalla pericolosità del soggetto.

2. 92.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Al numero 30, sopprimere le parole: esercizio facoltativo del potere di arrestare il minore colto nella flagranza di un grave delitto;

2. 34.

GOVERNO.

Al numero 30, dopo le parole: colto nella flagranza di un grave delitto *aggiungere le seguenti*: previsione che, nei casi di arresto in flagranza, la custodia in carcere, in via facoltativa o, per alcuni reati espressamente indicati, in via obbligatoria, sia sostituita dagli arresti domiciliari o da altre misure di coercizione personale;

2. 180.

RIZZO, RODOTÀ, ONORATO.

Al numero 30, sostituire le parole: del pubblico ministero le persone arrestate o fermate, subito o comunque entro i termini stabiliti dall'articolo 13 della Costituzione; *con le seguenti*: del pubblico ministero, al più presto, e comunque non oltre le quarantotto ore dall'arresto o dal fermo, le persone arrestate o fermate;

2. 35.

GOVERNO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

All'emendamento 2. 35 del Governo è stato presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole: quarantotto ore, *con le seguenti:* ventiquattro ore.

0. 2. 35. 1.

L'ANFRANCHI CORDIOLI, VIOLANTE,
SPAGNOLI.

Al numero 30, sostituire le parole: subito e comunque entro i termini stabiliti dall'articolo 13 della Costituzione *con le seguenti:* al più presto e comunque entro 48 ore dall'arresto o dal fermo;

2. 178.

ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU.

Al numero 31, sopprimere le parole: obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero, eventualmente per iscritto, la notizia del reato e di indicargli le fonti di prova via via acquisite;

2. 36.

GOVERNO.

Sostituire il numero 32 con il seguente:

32) obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto o per il fermo; facoltà del pubblico ministero di interrogare l'arrestato o il fermato, con diritto del difensore di assistere all'interrogatorio; obbligo del pubblico ministero di presentare al giudice l'arrestato o il fermato per la decisione sulla convalida; obbligo del giudice di decidere non oltre novantasei ore dall'arresto o dal fermo, sentito l'arrestato o il fermato, sulla convalida o meno dell'arresto o del fermo e sulla loro eventuale conversione, ai sensi della direttiva n. 53, in una delle misure di coercizione ivi previste; garanzie di assistenza difensiva nel giudizio sulla convalida;

2. 37.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 37. del Governo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Dopo le parole: di assistere all'interrogatorio; *aggiungere le seguenti:* ove non proceda a norma della direttiva n. 40;

0. 2. 37. 1.

MACIS, VIOLANTE, GRANATI CARUSO, TRABACCHI.

Sostituire le parole da: obbligo del pubblico ministero di presentare al giudice *fino a:* dal fermo, *con le seguenti:* obbligo del pubblico ministero di porre a disposizione del giudice, per la decisione sulla convalida, l'arrestato o il fermato entro 48 ore dall'arresto o dal fermo; obbligo del giudice di decidere nelle successive quarantotto ore.

0. 2. 37. 2.

LA COMMISSIONE.

Al numero 32, sostituire le parole da: obbligo del giudice di decidere *fino alla fine con le seguenti:* obbligo del giudice di decidere, esaminato l'arrestato o il fermato nell'udienza di presentazione da parte del pubblico ministero in contraddittorio con la difesa, sulla eventuale conversione dell'arresto o del fermo in una delle misure coercitive previste dalla direttiva n. 53, ovvero sulla liberazione quando non vi sia pericolo di fuga o per l'acquisizione delle prove.

2. 98.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Al numero 33, premettere le parole: determinazione del momento in cui viene assunta la qualità di indiziato;

2. 157.

SPAGNOLI, BOTTARI, MACIS.

Al numero 33, sopprimere le parole: assunzione della qualità di indiziato di reato per la persona che è arrestata o fermata o

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

alla quale nella notizia di reato questo è attribuito o nei confronti della quale in qualunque momento delle indagini preliminari vengono svolte investigazioni;

2. 38.

GOVERNO.

Al numero 33, sostituire le parole: facoltà di chi vi abbia interesse di richiedere, direttamente o a mezzo di un difensore, gli estremi delle iscrizioni suddette che personalmente lo riguardano e suo diritto di conoscerli dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla prima iscrizione; con le seguenti: facoltà dell'imputato, della persona offesa e del denunciante di chiedere copia delle iscrizioni suddette e loro diritto di ottenerla quando siano trascorsi trenta giorni dalla prima iscrizione;

2. 39.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 39. del Governo è stato presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

0. 2. 39. 1.

VIOLANTE, CURCIO, GRANATI CARUSO, SPAGNOLI.

Al numero 33 aggiungere, in fine, le parole: obbligo di comunicare immediatamente l'avvenuta annotazione all'indiziato di reato;

2. 99.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Sostituire il numero 34 con il seguente:

34) estensione delle garanzie previste per l'imputato alla persona indiziata o comunque indicata come reo;

2. 40.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 40. del Governo è stato presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: o nei confronti della quale vengono svolte investigazioni;

0. 2. 40. 1.

LA COMMISSIONE.

Sostituire il numero 35 con il seguente:

35) potere-dovere del pubblico ministero di compiere indagini in funzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e dell'accertamento del fatto, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato; potere del pubblico ministero di interrogare l'imputato, di raccogliere informazioni, di procedere a confronti, a individuazioni di persone e di cose, ad accertamenti tecnici, ad ispezioni, di disporre perquisizioni, sequestri e, previa autorizzazione del giudice, intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione; potere del pubblico ministero di avvalersi per le indagini della polizia giudiziaria, che non può essere delegata ad interrogare l'imputato né ad effettuare il confronto con il medesimo; obbligo del pubblico ministero di documentare l'attività compiuta secondo specifiche e differenziate modalità;

2. 41.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 41. del Governo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Dopo le parole: di disporre perquisizioni, sequestri, sopprimere le seguenti: e, previa autorizzazione del giudice;

0. 2. 41. 1.

GAROCCHIO.

Dopo le parole: altre forme di comunicazione; aggiungere le seguenti: possibilità che il pubblico ministero, nei casi di urgenza, disponga direttamente l'intercettazione, che deve essere convalidata, a pena

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

di nullità, entro 48 ore dal provvedimento del pubblico ministero;

0. 2. 41. 2.

LA COMMISSIONE.

Sostituire il numero 35 con il seguente:

35) potere-dovere del pubblico ministero di compiere indagini in funzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e dell'accertamento del fatto; potere del pubblico ministero di interrogare l'imputato, di raccogliere informazioni, di procedere a confronti, a individuazione di persone e cose, ad accertamenti tecnici, a ispezioni, a perquisizioni e a sequestri, nonché di disporre — previa autorizzazione del giudice — intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione; potere del pubblico ministero di avvalersi per le indagini della polizia giudiziaria, che non può tuttavia essere delegata a interrogare l'imputato né ad effettuare il confronto con il medesimo; potere-dovere del pubblico ministero di documentare l'attività compiuta secondo specifiche e differenziate modalità;

2. 181.

ONORATO, RODOTÀ, RIZZO, MANNUZZU.

Al numero 35, sopprimere le parole: di raccogliere informazioni anche dall'indiziato o dall'imputato.

2. 100.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Al numero 35, sopprimere le parole: che non può essere delegata ad assumere informazioni dall'indiziato o dall'imputato, né ad effettuare il confronto con i medesimi;

2. 101.

RONCHI, RUSSO FRANCO, GORLA.

Al numero 35, sopprimere le parole: ob-

bligato del pubblico ministero di documentare secondo specifiche modalità l'attività compiuta;

2. 147.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Sostituire il numero 36 con il seguente:

36) diritto dell'imputato di nominare un difensore; previsione specifica degli atti del pubblico ministero ai quali il difensore ha diritto di assistere tra cui devono essere compresi l'interrogatorio e i confronti con l'imputato, nonché le perquisizioni e le ispezioni; previsione del diritto del difensore di ricevere avviso del compimento degli atti cui ha diritto di assistere, escluse comunque le perquisizioni e le ispezioni; disciplina del deposito degli atti compiuti dal pubblico ministero, con esclusione per gli atti cui il difensore abbia assistito, dell'obbligo di dare al difensore medesimo l'avviso dell'avvenuto deposito, e con previsione di ipotesi di dilazione del deposito in relazione a gravi motivi; obbligo del pubblico ministero di comunicare all'imputato e, in copia, alla persona offesa gli estremi dei reati per cui sono in corso le indagini, a partire dal primo atto per il quale il difensore ha diritto di ricevere avviso e, al più tardi, entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nella direttiva n. 33;

2. 42.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 42 del Governo son stati presentati i seguenti subemendamenti:

Sopprimere le parole: e con previsione di ipotesi di dilazione del deposito in relazione a gravi motivi;

0. 2. 42. 1.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Sostituire le parole: entro sessanta

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

giorni dalla iscrizione *con le seguenti*: entro trenta giorni dalla iscrizione.

0. 2. 42. 2.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Sostituire le parole: entro sessanta giorni dalla iscrizione *con le seguenti*: entro trenta giorni dalla iscrizione.

0. 2. 42. 3.

VIOLANTE CURCIO, GRANATI CARUSO, SPAGNOLI.

Al numero 36, dopo le parole: esclusa l'ispezione corporale, *aggiungere le seguenti*: salva la richiesta espressa dalla persona indiziata o imputata;

2. 182.

MACERATINI, TRANTINO, PAZZAGLIA, MACALUSO, AGOSTINACCHIO.

Sopprimere il numero 37.

2. 183.

MACERATINI, TRANTINO, PAZZAGLIA, MACALUSO, AGOSTINACCHIO.

Sostituire il numero 37 con il seguente:

37) previsione, secondo specifiche modalità, per gli enti e per le associazioni esponenziali di interessi collettivi o diffusi, lesi dal reato, della legittimazione a intervenire nel processo per la tutela degli interessi rappresentati;

2. 184.

ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU, RIZZO.

Sostituire il numero 37 con il seguente:

37) attribuzione agli enti e alle associazioni a cui sono riconosciute finalità di tutela degli interessi lesi, degli stessi poteri spettanti nel processo all'offeso dal reato non costituito parte civile; previ-

sione di particolari forme di intervento di tali enti ed associazioni nel dibattimento;

2. 43.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 43 del Governo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Sopprimere le parole: previsione di particolari forme di intervento di tali enti ed associazioni nel dibattimento;

0. 2. 43. 1.

GAROCCHIO.

Sostituire le parole da: previsione di particolari forme *fino alla fine con le seguenti*: previsione di ulteriori particolari forme di intervento di tali enti ed associazioni nel dibattimento purché vi consenta l'eventuale offeso dal reato costituito parte civile.

0. 2. 43. 2.

GOVERNO.

Sopprimere il numero 38.

2. 102.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Al numero 38, sostituire le parole: potere del pubblico ministero e del difensore *con le seguenti*: potere del pubblico ministero e dell'imputato. *Conseguentemente, sostituire le parole*: all'esame dell'indiziato o dell'imputato *con le seguenti*: all'esame dell'imputato.

2. 45.

GOVERNO.

Al numero 38, sostituire le parole: potere del pubblico ministero e del difensore *con le seguenti*: potere del pubblico ministero e dell'imputato. *Conseguentemente sostituire le parole*: all'esame dell'indiziato o

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

dell'imputato *con le seguenti*: all'esame dell'imputato.

2. 185.

ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU,
RIZZO.

Al numero 38, sostituire le parole: previsione della partecipazione all'incidente istruttorio del pubblico ministero e del difensore *con le seguenti*: previsione della partecipazione all'incidente istruttorio del pubblico ministero e dei difensori delle parti.

2. 186.

ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU,
RIZZO.

Al numero 38, sopprimere le parole da: concentrazione *fino a*: stesso procedimento;

2. 148.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Al numero 38, dopo la parola: concentrazione *aggiungere le seguenti*: ove possibile;

2. 158.

MACIS, SPAGNOLI, FRACCHIA, BOT-
TARI.

Al numero 38, dopo le parole: dilatori o comunque rinviabili al dibattimento, *aggiungere le seguenti*: previsione che il giudice, su richiesta del pubblico ministero, possa, con provvedimento motivato, dilazionare l'assunzione dell'incidente istruttorio chiesto dall'imputato, quando esso arrechi pregiudizio al compimento di determinate indagini preliminari e per il tempo strettamente necessario alla conclusione di queste indagini;

2. 46.

GOVERNO.

Dopo il numero 38, aggiungere il seguente:

38-bis) determinazione della disciplina

delle intercettazioni telefoniche e delle comunicazioni tra presenti in attuazione dei seguenti principi:

a) determinazione dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni;

b) predisposizione della durata e delle modalità delle operazioni disposte;

c) annotazione in apposito registro dei decreti che dispongono o prorogano le intercettazioni;

d) individuazione degli impianti presso cui le intercettazioni telefoniche possono essere effettuate;

e) determinazione dei casi nei quali, a garanzia del diritto alla riservatezza, la documentazione del contenuto delle conversazioni dev'essere distrutta;

2. 159.

SPAGNOLI, FRACCHIA, MACIS, VIO-
LANTE.

All'emendamento Spagnoli 2.159 sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Sostituire le parole: intercettazioni telefoniche e delle comunicazioni tra presenti *con le seguenti*: intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione.

0. 2. 159. 1.

LA COMMISSIONE.

Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) predeterminazione dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni e di quelli per i quali sono utilizzabili le intercettazioni effettuate in un diverso processo;

b) predeterminazione della durata e delle modalità delle intercettazioni disposte;

0. 2. 159. 2.

LA COMMISSIONE.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Sostituire la lettera e) con la seguente:

e) disciplina della conservazione della documentazione delle conversazioni e delle altre forme di comunicazione intercettate e determinazione dei casi nei quali, a garanzia del diritto alla riservatezza, tale documentazione deve essere distrutta;

0. 2. 159. 3.

LA COMMISSIONE.

Al numero 39, sostituire le parole: nel caso indicato nella direttiva n. 43 *con le seguenti:* nel caso di inerzia del pubblico ministero.

2. 47.

GOVERNO.

Al numero 39, aggiungere, in fine, le parole: previsione dei casi in cui è ravvisabile una inerzia dell'organo dell'accusa;

2. 160.

BOTTARI, SPAGNOLI, VIOLANTE, BOCHICCHIO SCHELOTTO.

Sostituire il numero 40 con il seguente:

40) potere del pubblico ministero di richiedere al giudice il giudizio immediato, nei casi in cui vi siano evidenti elementi di prova, entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nella direttiva n. 33, previo interrogatorio dell'imputato; potere-dovere del giudice di decidere senza alcuna formalità sulla richiesta del pubblico ministero, disponendo il giudizio immediato se ne ricorrono le condizioni ovvero rimettendo gli atti al pubblico ministero; potere del pubblico ministero nei casi di arresto in flagranza di presentare l'imputato direttamente al tribunale non oltre il termine di dieci giorni dall'arresto; esclusione, rispetto ai reati per i quali sussistano le condizioni suddette, della rilevanza della connessione con altri reati per i quali tali

condizioni mancano, salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini;

2. 48.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 48 del Governo sono stati presentati i seguenti subemendamenti.

Sostituire le parole da: potere del pubblico ministero di richiedere *fino a:* rimettendo gli atti al pubblico ministero; *con le seguenti:* potere del pubblico ministero di disporre il giudizio immediato quando non siano necessarie ulteriori indagini previo interrogatorio dell'imputato, entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nella direttiva n. 33;

0. 2. 48. 1.

BOTTARI, SPAGNOLI, VIOLANTE, LANFRANCHI CORDIOLI.

Dopo le parole: dieci giorni dall'arresto *aggiungere le seguenti:* ovvero di presentarlo direttamente al tribunale per la convalida dell'arresto e per il contestuale giudizio nel rispetto dei termini di cui all'articolo 13 della Costituzione;

0. 2. 48. 3.

LA COMMISSIONE.

Dopo le parole: dieci giorni dall'arresto; *aggiungere le seguenti:* ovvero di presentarlo direttamente al tribunale entro 96 ore dall'arresto, per la convalida dell'arresto e di richiedere contestualmente il giudizio;

0. 2. 48. 2.

BOTTARI, SPAGNOLI, VIOLANTE, LANFRANCHI CORDIOLI.

Al numero 40, sostituire le parole: potere del pubblico ministero di richiedere *con le seguenti:* dovere del pubblico ministero di richiedere. *Conseguentemente, sostituire le parole:* potere-dovere del giudice di decidere; potere del pubblico ministero

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

nei casi di arresto in flagranza di presentare; potere-dovere del pubblico ministero nei casi sopra indicati di richiedere e del giudice di disporre, *rispettivamente con le seguenti*: dovere del giudice di decidere; dovere del pubblico ministero nei casi di arresto in flagranza di presentare; dovere del pubblico ministero nei casi sopra indicati di richiedere e del giudice di disporre.

2. 103.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Al numero 40, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: cinque giorni.

2. 104.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Sostituire il numero 41 con il seguente:

41) previsione che il giudice nella udienza preliminare o nel giudizio fino a che non siano state compiute le formalità di apertura, sull'accordo dell'imputato e del pubblico ministero, applichi le sanzioni sostitutive alla detenzione previste dalla legge o una pena detentiva in misura pari a quella minima edittale del reato per cui si proceda, diminuita di un terzo e comunque non superiore a sei mesi di reclusione o di arresto; previsione che il giudice, ove ne ricorrano i presupposti, dichiarati, con sentenza non appellabile, l'estinzione del reato.

2. 105.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Sostituire il numero 41 con il seguente:

41) previsione che il pubblico ministero con il consenso dell'imputato ovvero l'imputato con il consenso del pubblico ministero possano chiedere al giudice, fino all'apertura del dibattimento, l'applicazione — nei casi consentiti — delle sanzioni sostitutive o della pena detentiva minima prevista per il reato, tenuto conto delle circostanze, diminuita di non oltre un terzo e comunque non superiore a due

anni di reclusione o di arresto; previsione che il giudice, in apposita udienza, nell'udienza preliminare, o nel giudizio, in caso di accoglimento, applichi la sanzione nella misura richiesta, provvedendo con sentenza inappellabile; disciplina, in rapporto ai diversi tipi di sanzioni applicate, degli altri effetti sostanziali della pronuncia, fino alla estinzione del reato;

2. 49.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 49 del Governo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Sostituire le parole: due anni di reclusione o di arresto; con le seguenti: un anno di reclusione o di arresto solo o congiunto a pena pecuniaria;

0. 2. 49. 1.

BOCHICCHIO SCHELOTTO, VIOLANTE, BOTTARI, PEDRAZZI CIPOLLA, SPAGNOLI.

Sostituire le parole: fino alla estinzione del reato; con le seguenti: previsione che l'estinzione del reato operi solo in casi di minore gravità espressamente indicati;

0. 2. 49. 2.

CURCIO, FRACCHIA, SPAGNOLI, VIOLANTE.

Aggiungere, in fine, le parole: per casi predeterminati di minore gravità.

0. 2. 49. 3.

LA COMMISSIONE.

Sopprimere il numero 42.

2. 106.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Al numero 42, sostituire le parole: le più assolute con le seguenti: tutte le.

2. 196.

LA COMMISSIONE.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Al numero 42, aggiungere, in fine, le parole: previsione di un congruo termine per l'opposizione e di ipotesi di remissione in termini;

2. 161.

SPAGNOLI, BOTTARI, MACIS, VIOLANTE.

Dopo il numero 42, aggiungere il seguente:

42-bis) obbligo del pubblico ministero, qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, di richiederla entro il termine previsto nella direttiva n. 36 e comunque prima di chiedere l'udienza preliminare o il giudizio immediato nei confronti della persona per la quale occorre l'autorizzazione; divieto di effettuare, prima della autorizzazione stessa e fuori del caso di flagranza, ricognizioni personali, perquisizioni personali e presso il domicilio, di richiedere al giudice ogni misura di coercizione personale, di procedere a ispezioni personali, a confronti, ad intercettazioni delle comunicazioni; possibilità di effettuare l'interrogatorio, se richiesto;

2. 195.

LA COMMISSIONE.

Sostituire il numero 43 con il seguente:

43) obbligo del pubblico ministero, quando non abbia richiesto il giudizio immediato entro il termine di cui alla direttiva n. 40 ovvero non gli sia stato possibile formulare richiesta di archiviazione o di fissazione dell'udienza preliminare, di concludere le indagini entro sei mesi dalla iscrizione nel registro indicato nella direttiva n. 33; potere-dovere del giudice di concedere, a richiesta del pubblico ministero e sentite anche le altre parti, proroghe del termine suddetto non superiori la prima a dodici mesi e le successive a sei mesi, ovvero di fissare l'udienza preliminare; obbligo del pubblico ministero di concludere comunque le indagini entro due anni dall'iscrizione nel registro indicato nella direttiva n. 33, chiedendo al giudice l'archiviazione, ovvero, formulata l'imputazione,

l'udienza preliminare; potere del pubblico ministero di compiere anche successivamente ulteriori indagini;

2. 50.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 50 del Governo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Sostituire le parole: entro due anni *con le seguenti:* entro diciotto mesi.

0. 2. 50. 2.

BOTTARI, SPAGNOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, CURCIO, LANFRANCHI CORDIOLI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, VIOLANTE.

Dopo le parole: ovvero, formulata l'imputazione, l'udienza preliminare; *aggiungere le seguenti:* possibilità di concludere entro due anni in casi di processi per criminalità organizzata e in ipotesi eccezionali specificamente indicate;

0. 2. 50. 3.

BOTTARI, SPAGNOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, CURCIO, LANFRANCHI CORDIOLI, VIOLANTE.

Aggiungere, in fine, le parole: previsione della inutilizzabilità degli atti compiuti dal pubblico ministero oltre i termini stabiliti o prorogati qualora non abbia richiesto nei termini l'udienza preliminare;

0. 2. 50. 4.

LA COMMISSIONE.

Aggiungere, in fine, le parole: previsione della inutilizzabilità degli atti compiuti dal pubblico ministero nel periodo per il quale non abbia ottenuto la proroga o, nel caso abbia superato il termine di due anni, qualora non abbia richiesto nel predetto termine l'udienza preliminare.

0. 2. 50. 1.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Al numero 43, sostituire le parole: potere-dovere del giudice di concedere la proroga, con decreto motivato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle indagini, e comunque per non più di centoventi giorni con le seguenti: potere-dovere del giudice di concedere una sola proroga, con decreto motivato, per il tempo strettamente necessario, e comunque per non più di centoventi giorni.

2. 107.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Al numero 43, sopprimere le parole: potere-dovere del pubblico ministero di chiedere al giudice eventuali ulteriori proroghe che si rendano necessarie;

2. 108.

RONCHI, RUSSO FRANCO, GORLA.

Al numero 43, sostituire le parole: obbligo in tal caso del magistrato con le seguenti: obbligo del magistrato.

2. 109.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Al numero 43, sostituire le parole: di concedere ulteriori proroghe per il tempo strettamente necessario per la conclusione delle indagini e comunque per non più di centottanta giorni per ciascuna proroga con le seguenti: di concedere una sola ulteriore proroga per il tempo strettamente necessario per la conclusione delle indagini e comunque per non più di sessanta giorni.

2. 110.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Sostituire il numero 44 con il seguente:

44) potere dovere del giudice di disporre, su richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato, per improcedibilità dell'azione penale o per essere

ignoti gli autori del reato; obbligo del giudice di fissare l'udienza preliminare quando non ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione; potere del giudice in questa udienza di disporre l'archiviazione o di richiedere al pubblico ministero ulteriori indagini, sentiti l'indiziato e l'offeso dal reato;

2. 51.

GOVERNO.

Al numero 45, sostituire le parole: facoltà della persona offesa dal reato, entro breve termine dalla suddetta comunicazione, di formulare al giudice richiesta motivata di fissazione dell'udienza preliminare, che il giudice accoglie se non ritiene di dover disporre l'archiviazione; con le seguenti: facoltà della persona offesa dal reato, entro breve termine dalla comunicazione, di formulare al giudice istanza motivata di fissazione dell'udienza preliminare, che il giudice accoglie se non ritiene di dover disporre l'archiviazione; potere del giudice di emettere nell'udienza preliminare uno dei provvedimenti indicati nella direttiva n. 44;

2. 52.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 52 del Governo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Sostituire la parola: breve, con la seguente: congruo.

0. 2. 52. 2.

LA COMMISSIONE.

Sostituire le parole: se non ritiene di dover disporre l'archiviazione con le seguenti: se non ritiene di dover disporre direttamente l'archiviazione.

0. 2. 52. 1.

SPAGNOLI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BOTTARI, PEDRAZZI CIPOLLA, LANFRANCHI CORDIOLI, MACIS.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Al numero 45, sostituire le parole: breve termine con le seguenti: trenta giorni.

2. 111.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Sostituire il numero 46 con il seguente:

46) obbligo del giudice di tenere, entro brevissimo termine, l'udienza preliminare, quando lo richieda il pubblico ministero ai sensi della direttiva n. 43; obbligo del giudice di notificare immediatamente all'imputato e alla persona offesa dal reato il provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare con l'indicazione dell'imputazione; facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio immediato rinunciando all'udienza preliminare; potere del pubblico ministero nell'udienza preliminare di modificare l'imputazione e di procedere a nuove contestazioni; potere del giudice di pronunciare, sentite le parti comparse, sentenza di proscioglimento ovvero ordinanza di rinvio a giudizio nella quale sia determinata l'imputazione e siano indicati gli elementi a carico;

2. 53.

GOVERNO.

Al numero 46, sostituire le parole: brevissimo termine con le seguenti: dieci giorni.

2. 112.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Al numero 46, sostituire le parole: potere del pubblico ministero nell'udienza preliminare di modificare l'imputazione e di procedere a nuove contestazioni; con le seguenti: potere del pubblico ministero di contestare aggravanti, la continuazione del reato o di modificare il titolo del reato;

2. 113.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Sostituire il numero 47 con il seguente:

47) potere del giudice di pronunciare nell'udienza preliminare anche sentenza di merito — per categorie di reato predeterminate — se vi è richiesta dell'imputato e consenso del pubblico ministero, che il processo venga definito nell'udienza preliminare e se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, eventualmente compiendo quelli necessari nelle forme previste dalla direttiva n. 48; previsione che nel caso di condanna le pene previste per il reato ritenuto in sentenza sono diminuite di un terzo; appellabilità della sentenza quando non è concessa la sospensione condizionale; previsione che la sentenza fa stato nel giudizio civile soltanto quando la parte civile consente alla abbreviazione del rito;

2. 54.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 54 del Governo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Sopprimere le parole: eventualmente compiendo quelli necessari nelle forme previste dalla direttiva n. 48;

0. 2. 54. 1.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Sopprimere le parole: eventualmente compiendo quelli necessari nelle forme previste dalla direttiva n. 48.

0. 2. 54. 2.

VIOLANTE, FRACCHIA, SPAGNOLI.

Sostituire le parole: appellabilità della sentenza quando non è concessa la sospensione condizionale; con le seguenti: previsione di limiti all'appellabilità della sentenza.

0. 2. 54. 3.

SPAGNOLI, FRACCHIA, MACIS, TRACCHI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Al numero 47, sopprime la lettera e).

2. 114.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Sostituire il numero 48 con il seguente:

48) potere del giudice dell'udienza preliminare, nel caso in cui allo stato degli atti non ritenga di poter accogliere la richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio o di proscioglimento dell'imputato, di disporre gli atti assolutamente indispensabili per la propria decisione rinviando, se necessario, entro un breve termine predeterminato nel massimo, ad altra udienza, nella quale deve in ogni caso adottare uno dei provvedimenti previsti nella direttiva n. 46; facoltà del giudice di avvalersi della polizia giudiziaria;

2. 55.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 55 del Governo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Sostituire le parole: di disporre gli atti assolutamente indispensabili per la propria decisione rinviando, se necessario, *con le seguenti:* di richiedere al pubblico ministero, che deve compierli, gli atti assolutamente indispensabili per la propria decisione, rinviando.

0. 2. 55. 2.

VIOLANTE, FRACCHIA, MACIS, SPAGNOLI, TRABACCHI.

Sostituire le parole: di disporre gli atti assolutamente indispensabili per la propria decisione *con le seguenti:* di richiedere al pubblico ministero il compimento degli atti assolutamente indispensabili per la propria decisione.

0. 2. 55. 3.

ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU.

Sostituire le parole: entro un breve termine predeterminato nel massimo, *con le*

seguenti: entro un termine di trenta giorni.

0. 2. 55. 1.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Al numero 48, sostituire le parole: e il pubblico ministero non richieda di compiere ulteriori indagini, di disporre gli atti assolutamente indispensabili per la propria decisione, *con le seguenti:* di autorizzare o di richiedere al pubblico ministero il compimento degli atti assolutamente indispensabili per la propria decisione.

2. 187.

ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU.

Al numero 48, sostituire le parole: entro un brevissimo termine predeterminato nel massimo *con le seguenti:* entro un termine massimo di quindici giorni.

2. 115.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Dopo il numero 48, aggiungere il seguente:

48-bis) previsione dei casi e delle forme di pubblicità delle udienze preliminari e delle altre udienze davanti al giudice in contraddittorio delle parti;

2. 163.

TRABACCHI, MACIS, FRACCHIA, SPAGNOLI.

Al numero 50, sostituire le parole: di cui alla lettera c) della direttiva n. 47 *con le seguenti:* indicate nella direttiva n. 46.

2. 56.

GOVERNO.

Al numero 51, sostituire le parole: per l'indiziato, *con le seguenti:* per l'imputato.

2. 57.

GOVERNO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Al numero 51, sostituire le parole: di cui alla lettera c) della direttiva n. 47; *con le seguenti:* indicate nella direttiva n. 46;.

2. 58.

GOVERNO.

Al numero 52, sostituire le parole: il rinvio a giudizio, con tutti gli atti *con le seguenti:* il rinvio a giudizio, con gli atti relativi alla procedibilità e all'esercizio dell'azione civile, tutti quelli.

2. 59.

GOVERNO.

Al numero 52, sostituire le parole da: dal pubblico ministero *fino alla fine con le seguenti:* dal pubblico ministero e quelli compiuti dal giudice negli incidenti istruttori;.

2. 198.

LA COMMISSIONE.

Al numero 52, dopo le parole: quelli compiuti dal giudice negli incidenti istruttori *aggiungere le seguenti:* con la partecipazione dei difensori.

2. 164.

MACIS, SPAGNOLI, FRACCHIA, VIOLANTE.

Dopo il numero 52, aggiungere il seguente:

52-bis) deposito nell'ufficio del pubblico ministero, a disposizione delle parti, degli atti compiuti o ricevuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero diversi da quelli indicati nella direttiva n. 52;.

2. 60.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 60 del Governo è stato presentato il seguente subemendamento:

Dopo la parola: deposito *aggiungere le seguenti:* contestualmente agli adempimenti indicati nella direttiva n. 52.

0. 2. 60. 1.

SPAGNOLI, VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA.

Sostituire il numero 53 con il seguente:

53) previsione di diverse misure di coercizione personale, fino alla custodia in carcere; potere-dovere del pubblico ministero di richiedere e del giudice di disporre, per il tempo indispensabile, la misura di coercizione personale a carico della persona nei cui confronti ricorrono gravi indizi di colpevolezza, quando essa si sia data alla fuga o vi sia fondato timore che stia per darsi alla fuga, ovvero quando sussistano inderogabili esigenze attinenti alle indagini; divieto di disporre misure di coercizione che limitano la libertà personale se il reato per cui si procede è punito con pena non superiore nel massimo a tre anni; possibilità di richiedere il riesame anche nel merito del provvedimento che decide sulla misura di coercizione personale dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nonché possibilità di ricorrere in cassazione; previsione dell'immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'imputato;.

2. 188.

ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU, RIZZO.

Sostituire il numero 53 con il seguente:

53) previsione di diverse misure di coercizione personale, fino alla custodia in carcere; potere-dovere del pubblico ministero di richiedere e del giudice di disporre, per il tempo indispensabile, le misure di coercizione personale a carico della persona nei cui confronti ricorrono gravi indizi di colpevolezza, quando essa si sia data alla fuga o vi sia fondato timore che stia per darsi alla fuga, ovvero quando sussistano inderogabili esigenze attinenti alle indagini o di tutela della collettività; divieto di disporre misure di coercizione che limitano la libertà perso-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

nale se il reato per il quale si procede è punito con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni; obbligo di disporre la custodia in carcere dell'imputato — salvo che il giudice, con provvedimento motivato, escluda la sussistenza di esigenze di coercizione — qualora ricorrano gravi indizi di colpevolezza per uno dei seguenti delitti: a) delitti consumati o tentati punibili — senza tener conto delle circostanze aggravanti comuni né delle attenuanti, fatta eccezione per la minore età — con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni; b) altri delitti predeterminati, avuto riguardo a speciali esigenze di tutela della collettività; divieto di revocare, in tali ipotesi, la misura della custodia in carcere o di sostituirla con una diversa misura di coercizione personale, se non per la cessazione di ogni esigenza di coercizione, ovvero per gravi motivi di salute o perché l'ulteriore custodia in carcere risulta non proporzionata all'entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata; riesaminabilità anche nel merito del provvedimento che decide sulla misura di coercizione dinanzi al tribunale in camera di consiglio con garanzia di contraddittorio e ricorribilità per Cassazione; previsione dell'immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'imputato;

2. 61.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 61 del Governo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Sopprimere le parole: , per il tempo indispensabile,.

0. 2. 61. 6.

LA COMMISSIONE.

Dopo le parole: esigenze attinenti alle indagini *sopprimere le seguenti:* o di tutela della collettività.

0. 2. 61. 1.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Dopo le parole: esigenze attinenti alle indagini o di tutela della collettività *aggiungere le seguenti:* previsione della facoltà del pubblico ministero di ordinare misure di coercizione fino alla custodia in carcere solo in caso di assoluta improcrastinabile urgenza, da motivarsi dettagliatamente con provvedimento che perde efficacia se entro 4 giorni non è sostituito da provvedimento del giudice;

0. 2. 61. 5.

LA COMMISSIONE.

Dopo le parole: esigenze attinenti alle indagini o di tutela della collettività *aggiungere le seguenti:* previsione della facoltà del pubblico ministero di ordinare misure di coercizione fino alla custodia in carcere solo in caso di assoluta improcrastinabile urgenza, da motivarsi dettagliatamente con provvedimento che perde efficacia se entro 10 giorni non è sostituito da provvedimento del giudice competente;

0. 2. 61. 4.

GAROCCHIO.

Sostituire le parole da: qualora ricorrano gravi indizi di colpevolezza *fino a:* possa essere irrogata *con le seguenti:* qualora ricorrano gravi indizi di colpevolezza per delitti consumati o tentati;

0. 2. 61. 2.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Sostituire le parole da: obbligo di disporre *fino a:* possa essere irrogata *con le seguenti:* obbligo di decidere con provvedimento motivato sulla custodia in carcere dell'imputato qualora ricorrano gravi indizi di colpevolezza per uno dei seguenti delitti: a) delitti consumati o tentati punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, senza tener conto nel computo della pena delle circostanze aggravanti, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva, e senza tener conto delle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dall'articolo 62, n. 4 del codice penale; b) altri delitti predefiniti, avuto riguardo a speciali esigenze di tutela della collettività; potere, in tali ipotesi, di applicare in luogo della custodia in carcere altre misure di coercizione personale, qualora, con l'applicazione di queste, possano essere adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari, ovvero di escludere l'applicazione di misure di coercizione personale o di disporre la revoca delle misure applicate, qualora manchi o venga a cessare qualunque esigenza cautelare o sussistano gravi motivi di salute; previsione della sostituzione o della revoca della misura della custodia in carcere, qualora l'ulteriore protrazione di questa risulti non proporzionata alla entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata;

0. 2. 61. 7.

LA COMMISSIONE.

Sostituire le parole: ogni esigenza di coercizione *con le seguenti:* ogni esigenza cautelare.

0. 2. 61. 3.

VIOLANTE, MACIS, LANFRANCHI
CORDIOLI, GRANATI CARUSO,
SPAGNOLI.

Al numero 53, sopprimere le parole: o di tutela della collettività.

2. 116.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Al numero 53, sopprimere la lettera b).

2. 117.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Al numero 53, dopo le parole: che si ritiene possa essere irrogata *aggiungere le*

seguinti: ovvero perché le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte con una misura diversa dalla custodia in carcere;.

2. 165.

GRANATI CARUSO, PEDRAZZI CI-
POLLA, SPAGNOLI.

Dopo il numero 53, aggiungere il seguente:

53-bis) diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare ad essere interrogato nella fase delle indagini preliminari non oltre 5 giorni dalla esecuzione del provvedimento privativo della libertà personale e nelle fasi successive non oltre 15 giorni; liberazione dell'imputato che non sia stato interrogato entro detto termine, salvo suo assoluto impedimento del quale il giudice dà atto con decreto; nuovo decorso del termine dalla data in cui il giudice accerta la cessazione dell'impedimento;.

2. 166.

VIOLANTE, FRACCHIA, LANFRANCHI
CORDIOLI, MACIS, SPAGNOLI.

Dopo il numero 53, aggiungere il seguente:

53-bis) previsione di perdita di efficacia delle misure di custodia cautelare se l'imputato non è interrogato entro il termine massimo di quindici giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura, salvo in caso di suo assoluto impedimento del quale il giudice dà atto con decreto; nuovo decorso del termine dalla data in cui il giudice ha notizia della cessazione dell'impedimento;.

2. 199.

LA COMMISSIONE.

Dopo il numero 53, aggiungere il seguente:

53-bis) perdita di efficacia delle misure di custodia cautelare se l'imputato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

non è interrogato entro il termine di quindici giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura, salvo in caso di suo assoluto impedimento ad essere interrogato;

2. 127.

GOVERNO.

Sostituire il numero 54 con il seguente:

54) previsione per ciascuna fase processuale di termini autonomi di durata massima delle misure di coercizione, con cessazione automatica delle misure alla scadenza dei termini previsti per ciascuna fase; determinazione della durata massima delle misure di coercizione che limitano la libertà personale nella misura della somma dei termini delle proroghe ottenute, di cui alla direttiva n. 43, fino alla fissazione della udienza preliminare e di ulteriori tre mesi fino alla fissazione del dibattimento di primo grado; previsione di ulteriore durata per un periodo massimo di tre anni delle misure di coercizione suddette fino alla sentenza definitiva;

2. 118.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Sostituire il numero 54 con il seguente:

54) previsione, per ciascuna fase processuale, di termini autonomi di durata massima delle misure di coercizione, con cessazione automatica delle misure alla scadenza dei termini previsti per ciascuna fase; durata massima della custodia in carcere, sempre per ciascuna fase processuale, in misura predeterminata con riferimento a diverse categorie di reati, e previsione che durante le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, il giudice, valutata la sussistenza e la gravità delle esigenze prospettate, possa prorogare i termini per periodi determinati, fermo restando che in ogni caso la custodia in carcere non possa superare, prima del rinvio a giudizio, la durata massima complessiva di due anni; previsione che in ogni caso la durata mas-

sima della custodia in carcere, tenuto conto anche di tutte le proroghe non possa superare i cinque anni, sino alla sentenza definitiva;

2. 189.

ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU,
RIZZO.

Sostituire il numero 54 con il seguente:

54) previsione, per ciascuna fase processuale, di termini autonomi di durata massima delle misure di coercizione, con cessazione automatica delle misure alla scadenza dei termini previsti per ciascuna fase; durata massima della custodia in carcere, fino a che non sia intervenuto un provvedimento di rinvio a giudizio, in misura predeterminata in relazione a diverse categorie di reati, con previsione che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice, valutata la sussistenza e la gravità delle esigenze prospettate, possa prorogare i termini per periodi predeterminati, fermo restando che in ogni caso la custodia in carcere non possa superare, prima del rinvio a giudizio, la durata massima complessiva di due anni; previsione che, per le fasi ulteriori del processo, i termini di durata massima delle misure possano essere sospesi soltanto con provvedimento motivato, in relazione a differimenti processuali non imposti da esigenze istruttorie e determinati da fatti riferibili all'imputato o da richieste del suo difensore; previsione che in ogni caso la durata massima della custodia in carcere, tenuto conto anche di tutte le proroghe, non possa superare i cinque anni, sino alla sentenza definitiva;

2. 62.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 62 del Governo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Sostituire le parole: la durata massima complessiva di due anni con le seguenti: la

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

durata massima complessiva di un anno.

0. 2. 62. 1.

VIOLANTE, GRANATI CARUSO, SPAGNOLI, LANFRANCHI CORDIOLI, BOTTARI.

Sostituire la parola: sospesi con la seguente: prorogati.

0. 2.62. 4.

ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU, RIZZO.

Sostituire le parole: non possa superare i cinque anni con le seguenti: non possa superare i quattro anni.

0. 2. 62. 2.

VIOLANTE, GRANATI CARUSO, SPAGNOLI, LANFRANCHI CORDIOLI, BOTTARI.

Aggiungere, in fine, le parole: equiparazione della carcerazione cautelare alle altre misure di coercizione personale;

0. 2. 62. 3.

VIOLANTE, GRANATI CARUSO, SPAGNOLI, LANFRANCHI CORDIOLI, BOTTARI.

Aggiungere, in fine, le parole: ragguglio dei termini delle misure custodiali di coercizione personale diverse dalla custodia in carcere ai termini di questa;

0. 2. 62. 5.

LA COMMISSIONE.

Sostituire il numero 55 con il seguente:

55) previsione che in caso di condanna dopo sentenza di assoluzione, il giudice possa disporre misure di coercizione quando l'imputato si sia dato alla fuga o vi sia fondato timore che stia per darsi alla fuga;

2. 200.

LA COMMISSIONE.

Al numero 55, aggiungere, in fine, le parole: previsione che, in caso di riforma o di annullamento della sentenza di assoluzione, il giudice possa disporre altre misure di coercizione nei confronti di tale persona;

2. 63.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 63 del Governo è stato presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: quando si tratti di un reato per cui è previsto l'obbligo di disporre la custodia in carcere;

0. 2. 63. 1.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Al numero 56, sostituire le parole: previsione di sanzioni in caso di inosservanza dolosa di tali misure; con le seguenti: previsione della possibilità di ripristino della custodia in carcere con il provvedimento di rinvio a giudizio ovvero con la sentenza di condanna in primo o secondo grado;

2. 64.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 64 del Governo è stato presentato il seguente subemendamento:

Dopo la parola: previsione aggiungere le seguenti: quando l'imputato si sia dato alla fuga o vi sia fondato motivo che stia per darsi alla fuga.

0. 2. 64. 1.

MACIS, SPAGNOLI, VIOLANTE, GRANATI CARUSO.

Dopo il numero 56, aggiungere il seguente:

56-bis) previsione della possibilità di ripristino della custodia in carcere nel caso

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

di inosservanza dolosa delle misure sostitutive, ovvero nel caso di impossibilità di esecuzione delle medesime per fatto dell'imputato;

2. 65.

GOVERNO

Sostituire il numero 57 con il seguente:

57) potere del giudice dell'udienza preliminare di disporre misure di coercizione personale nei casi, alle condizioni e con i limiti previsti nella direttiva n. 53; potere del giudice del dibattimento di disporre analoghe misure nel caso di obbligo di custodia in carcere;

2. 119.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Dopo il numero 57, aggiungere il seguente:

57-bis) previsione e disciplina di misure di coercizione reale; previsione e disciplina di misure interdittive in relazione a specifiche esigenze cautelari e con preeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia;

2. 201.

LA COMMISSIONE.

Dopo il numero 57, aggiungere il seguente:

57-bis) previsione e disciplina di misure di coercizione reale e di misure interdittive in relazione a specifiche esigenze cautelari;

2. 66.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 66 del Governo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Aggiungere, in fine, le parole: previsione di termini di scadenza per le misure di

coercizione reale e per le misure interdittive;

0. 2. 66. 1.

FRACCHIA, MACIS, SPAGNOLI, VIOLANTE.

Aggiungere, in fine, le parole: previsione della facoltà di richiedere al tribunale il riesame anche nel merito dei provvedimenti relativi alle misure suddette; previsione della facoltà di ricorrere in Cassazione;

0. 2. 66. 2.

ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU, RIZZO.

Sostituire il numero 60 con il seguente:

60) previsione che le funzioni di pubblico ministero di udienza siano svolte con piena autonomia dallo stesso magistrato che ha diretto le indagini preliminari, salvo i casi di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio;

2. 67.

GOVERNO.

Al numero 62, sostituire le parole: previsione del segreto professionale, anche di quello giornalistico, relativamente alle fonti delle notizie rese pubbliche, nei casi in cui gli estremi delle notizie stesse siano altrimenti verificabili; *con le seguenti:* previsione dei casi di segreto professionale; previsione del segreto giornalistico limitatamente alle fonti delle notizie, sempreché la conoscenza delle fonti non sia indispensabile per l'accertamento del reato;

2. 68.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 68 del Governo è stato presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole da sempreché fino alla fine, con le seguenti: salvo che le no-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

tizie siano indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità possa essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia.

0. 2. 68. 1.

SPAGNOLI, VIOLANTE.

Dopo il numero 62, aggiungere il seguente:

62-bis) previsione del segreto istruttorio su tutti gli atti compiuti dal giudice, dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, con un termine alla scadenza del quale ciascun atto diventa pubblico, salvo proroga del termine stesso in casi eccezionali e specificamente determinati; divieto di pubblicizzare in qualsiasi forma le generalità e l'immagine dell'indiziato che non vi consenta, sino al momento della comunicazione prevista nella direttiva n. 36; assoluto divieto di pubblicizzazione delle generalità e dell'immagine dei minori, siano essi indiziati, parti offese, danneggiati o testimoni; previsione di sanzioni per la violazione del segreto istruttorio;.

2. 167.

VIOLANTE, FRACCHIA, SPAGNOLI, MACIS.

All'emendamento Violante 2. 167 sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Sostituire le parole: previsione del segreto istruttorio *con le seguenti:* previsione del segreto.

0. 2. 167. 1.

LA COMMISSIONE.

Sostituire le parole: sino al momento della comunicazione prevista dalla direttiva n. 36 *con le seguenti:* sino all'udienza preliminare, o all'udienza prevista dalla direttiva n. 41 e comunque non oltre il

termine previsto dalla prima parte della direttiva n. 43.

0. 2. 167. 2

LA COMMISSIONE.

Sopprimere la parola: indiziati.

0. 2. 167. 3

LA COMMISSIONE.

Sostituire le parole: violazione del segreto istruttorio *con le seguenti:* violazione del segreto.

0. 2. 167. 4

LA COMMISSIONE.

Al numero 66, dopo le parole: direttiva n. 52 *aggiungere le seguenti:* nonché degli atti assunti dal giudice nell'incidente istruttorio senza la partecipazione del difensore quando vi sia oggettiva e assoluta impossibilità di ripeterli nel dibattimento;.

2. 168.

SPAGNOLI, VIOLANTE, MACIS.

Al numero 66, sostituire le parole: facoltà delle parti di utilizzare, per le opportune contestazioni, gli atti assunti dal pubblico ministero cui il difensore ha diritto di assistere, nonché le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero nella immediatezza del fatto ai sensi della direttiva n. 29; potere del giudice, ove sia necessario, di disporre la esibizione di tali atti; *con le seguenti:* facoltà delle parti di utilizzare, per le opportune contestazioni, gli atti depositati ai sensi della direttiva n. 52-bis; potere del giudice di prendere visione degli atti utilizzati per le contestazioni, con divieto di allegazione degli stessi nel fascicolo processuale; previsione di una specifica diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico ministero di cui è sop-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

pravvenuta una oggettiva impossibilità di ripetizione;

2. 69.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 69 del Governo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Sostituire le parole: con divieto di allegazione degli stessi nel fascicolo processuale; *con le seguenti:* con facoltà di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le contestazioni, solo quelli assunti dal pubblico ministero cui il difensore ha diritto di assistere e le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto;

0. 2. 69. 5.

LA COMMISSIONE.

Sostituire le parole: con divieto di allegazione degli stessi nel fascicolo processuale *con le seguenti:* potere del giudice di ordinare l'esibizione degli atti utilizzati per le contestazioni.

0. 2. 69. 3.

GAROCCHIO.

Sostituire le parole da: previsione *fino alla fine con le seguenti:* previsioni di una specifica disciplina per gli atti assunti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria di cui è sopravvenuta una oggettiva impossibilità di ripetizione;

0. 2. 69. 2.

GAROCCHIO.

Sostituire le parole: oggettiva impossibilità *con le seguenti:* assoluta impossibilità.

0. 2. 69. 4.

LA COMMISSIONE.

Dopo la parola: oggettiva *aggiungere la seguente:* assoluta.

0. 2. 69. 1.

GRANATI CARUSO, SPAGNOLI, CURCIO, TRABACCHI.

Al numero 66, dopo le parole: direttiva n. 29 *aggiungere le seguenti:* eccetto le eventuali dichiarazioni rese dall'imputato;

2. 120.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Al numero 66, sopprimere le parole: potere del giudice, ove sia necessario, di disporre l'esibizione di tali atti;

2. 121.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Al numero 66, sopprimere le parole: potere del giudice, ove sia necessario, di disporre l'esibizione di tali atti;

2. 190.

ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU.

Dopo il numero 66, aggiungere il seguente:

66-bis) obbligo di sospendere o rinviare il dibattimento quando risulti che l'imputato è nell'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento; disciplina della contumacia con l'attribuzione al giudice del potere di disporre la comparizione o l'accompagnamento dell'imputato, quando ne sia indispensabile la presenza;

2. 70.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 70 del Governo è stato presentato il seguente subemendamento:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Dopo le parole: l'accompagnamento dell'imputato aggiungere le seguenti: in casi predeterminati e.

0. 2. 70. 1

LA COMMISSIONE.

Al numero 67, sopprimere le parole: e del giudice di disporre.

2. 71.

GOVERNO.

Dopo il numero 67, aggiungere il seguente:

67-bis) previsione che, fuori dei casi di particolare complessità, la motivazione della sentenza sia redatta contestualmente alla decisione e ne sia data immediata lettura in udienza;

2. 72.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 72 del Governo è stato presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole: sia redatta con le seguenti: possa essere redatta.

0. 2. 72. 1.

LA COMMISSIONE.

Dopo il numero 67-bis, aggiungere il seguente: 67-ter). — Decorrenza del termine per l'impugnazione dalla data della notifica dell'avviso di deposito del provvedimento; decorrenza del termine dalla data di lettura della motivazione quando questa sia contestuale alla decisione, salvo che per l'imputato contumace;

Conseguentemente, al numero 68, sopprimere le parole: decorrenza del termine per l'impugnazione dalla data della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento.

2. 207.

LA COMMISSIONE.

Dopo il numero 67, aggiungere il seguente:

67-bis) decorrenza del termine per l'impugnazione dalla data della notifica dell'avviso di deposito del provvedimento, fuori dei casi in cui la sentenza sia pubblicata mediante lettura della motivazione in udienza.

Conseguentemente, al numero 68, sopprimere le parole: decorrenza del termine per l'impugnazione dalla data della notifica dell'avviso di deposito del provvedimento;

2. 128.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 128 del Governo è stato presentato il seguente subemendamento:

Dopo le parole: motivazione in udienza aggiungere le seguenti: quando l'imputato non è contumace.

0. 2. 128. 1.

SPAGNOLI, MACIS, FRACCHIA, VIOLANTE.

Al numero 69, sostituire la parola: assolto con la seguente: prosciolto.

2. 129.

GOVERNO.

Dopo il numero 70, aggiungere il seguente:

70-bis) potere-dovere del giudice del dibattimento di disporre che sia rinnovata la notificazione del decreto di citazione, quando abbia ragione di ritenere che l'imputato non ne abbia avuto conoscenza o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore; diritto della persona giudicata in contumacia di essere sottoposta a un nuovo giudizio nell'ipotesi di irreperibilità verificatasi per cause indipendenti dalla sua volontà ovvero di assoluta impossibilità di far

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

tempestivamente conoscere il legittimo impedimento a comparire;.

2. 130.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 130 del Governo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Dopo la parola: dibattito aggiungere le seguenti: e del giudice dell'udienza preliminare nei casi previsti dalla direttiva n. 46.

0. 2. 130. 1.

GRANATI CARUSO, MACIS, SPAGNOLI, VIOLANTE.

Sostituire le parole: quando abbia ragione di ritenere con le seguenti: quando risulta o appare probabile.

0. 2. 130. 2.

LA COMMISSIONE.

Sostituire il numero 71 con il seguente:

71) previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili; facoltà per la parte civile e per la persona offesa dal reato di richiedere al pubblico ministero di proporre impugnazioni agli effetti penali;.

2. 131.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 131 del Governo è stato presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole: di richiedere al pubblico ministero di proporre impugnazioni con le seguenti: di chiedere con istanza motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione.

0. 2. 131. 1.

LA COMMISSIONE.

Al numero 71, dopo le parole: accertamento del reato, aggiungere le seguenti: con espressa previsione di termini per la relativa istanza e per la emissione di provvedimento motivato, ricorribile per cassazione, in caso di rigetto;.

2. 191.

MACERATINI, TRANTINO, PAZZAGLIA, MACALUSO, AGOSTINACCHIO.

Sostituire i numeri da 72 a 79 con i seguenti:

72) possibilità di nuovi motivi dell'impugnazione;

73) previsione della dichiarazione in camera di consiglio della inammissibilità delle impugnazioni; previsione della dichiarazione in camera di consiglio dell'inammissibilità del ricorso per Cassazione anche per manifesta infondatezza;

74) potere delle parti di proporre appello incidentalmente; perdita di efficacia dell'appello incidentale nel caso di inammissibilità dell'appello principale; conservazione di efficacia dell'appello incidentale nel caso di rinuncia all'appello principale;

75) previsione che il giudice d'appello possa d'ufficio concedere i benefici di legge e le circostanze attenuanti;

76) divieto di *reformatio in pejus* nel caso di appello del solo imputato;

77) previsione di un procedimento semplificato, in camera di consiglio, sentite le parti nei casi in cui — esclusi i reati di competenza della corte di assise — l'impugnazione abbia esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena o della misura di sicurezza, l'applicabilità di sanzioni sostitutive, la formula di assoluzione, la concessione di attenuanti generiche o di benefici di legge;

78) rinnovazione di dibattito nel giudizio di appello su richiesta delle parti o d'ufficio, se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

79) facoltà della difesa dell'imputato di svolgere le conclusioni davanti alla Corte di Cassazione;

2. 205.

LA COMMISSIONE.

Sostituire il numero 72 con il seguente:

72) possibilità di nuovi motivi dell'impugnazione;

2. 132.

GOVERNO.

Sostituire il numero 73 con il seguente:

73) sospensione del termine di prescrizione del reato durante la pendenza del giudizio di impugnazione;

2. 133.

GOVERNO.

Sopprimere il numero 74.

2. 149.

CIFARELLI.

Sostituire il numero 74 con il seguente:

74) previsione della dichiarazione in camera di consiglio della inammissibilità delle impugnazioni, anche per manifesta infondatezza;

2. 134.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 134 del Governo è stato presentato il seguente subemendamento:

Sopprimere le parole: anche per manifesta infondatezza.

0. 2. 134. 1.

GOVERNO.

Dopo il numero 74, aggiungere il seguente:

74-bis). Previsione della dichiara-

zione in camera di consiglio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione anche per manifesta infondatezza;

2. 202.

LA COMMISSIONE.

Sostituire il numero 75 con il seguente:

75) potere delle parti di proporre appello incidentale; perdita di efficacia dell'appello incidentale nel caso di inammissibilità dell'appello principale;

2. 135.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 135 del Governo è stato presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: conservazione di efficacia dell'appello incidentale nel caso rinuncia all'appello principale.

0. 2. 135. 1.

LA COMMISSIONE.

Sostituire il numero 76 con il seguente:

76) divieto di *reformatio in pejus* nel caso di appello del solo imputato;

2. 136.

GOVERNO.

Dopo il numero 76, aggiungere il seguente:

76-bis) previsione di un procedimento semplificato, in camera di consiglio, sentite le parti nei casi in cui — esclusi i reati di competenza della corte di assise — l'impugnazione abbia esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, l'applicabilità di sanzioni sostitutive, la concessione di attenuanti generiche o di benefici di legge;

2. 137.

GOVERNO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

All'emendamento 2. 137 del Governo è stato presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole da: l'applicabilità di sanzioni fino alla fine, con le seguenti: o della misura di sicurezza, l'applicabilità di sanzioni sostitutive, la formula di assoluzione, la concessione di attenuanti generiche o di benefici di legge.

0. 2. 137. 1.

LA COMMISSIONE.

Sostituire il numero 77 con il seguente:

77) rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello su richiesta delle parti o d'ufficio, se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;

2. 138.

GOVERNO.

Sostituire il numero 78 con il seguente:

78) facoltà della difesa dell'imputato di svolgere le conclusioni davanti alla Corte di cassazione;

2. 139.

GOVERNO.

Sopprimere il numero 79.

2. 140.

GOVERNO.

Sostituire il numero 80 con il seguente:

80) garanzie di giurisdizionalità nella fase dell'esecuzione, con riferimento ai provvedimenti concernenti le pene e le misure di sicurezza; obbligo di notificare o comunicare al difensore a pena di nullità i provvedimenti suddetti; necessità del contraddittorio nei procedimenti incidentali in materia di esecuzione; necessità di un giudizio di effettiva pericolosità ove questa debba essere accertata per l'applicazione, l'esecuzione o la revoca delle mi-

sure di sicurezza; impugnabilità dei provvedimenti del giudice;

2. 141.

GOVERNO.

Sostituire il numero 81 con il seguente:

81) possibilità di valutare anche in fase di esecuzione il concorso formale di reati e la continuazione, sempre che non siano stati precedentemente esclusi nel giudizio di cognizione e ferma restando l'inapplicabilità della continuazione quando si tratta di reati commessi prima e di reati commessi dopo la formazione di un giudicato;

2. 142.

GOVERNO.

Al numero 84, aggiungere, in fine, le parole: secondo criteri di equo e remuneratorio indennizzo;

2. 192.

MACERATINI, TRANTINO, PAZZAGLIA, MACALUSO, AGOSTINACCHIO.

Dopo il numero 85, aggiungere il seguente:

85-bis) obbligo degli uffici con competenza sul territorio di insediamento, con esclusione della Corte di Cassazione, di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica riconosciuta nella loro madrelingua e di redigere gli atti a loro indirizzati e i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari sull'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati;

Conseguentemente, sopprimere il numero 88.

2. 206.

LA COMMISSIONE.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Sostituire il numero 86 con il seguente:

86) obbligo nel territorio di insediamento di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica riconosciuta nella loro madrelingua e di redigere gli atti a loro indirizzati e i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari sull'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati;

2. 143.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 143 del Governo è stato presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole: obbligo nel territorio di insediamento *con le seguenti:* obbligo degli uffici con competenza sul territorio di insediamento, con esclusione della Corte di cassazione.

0. 2. 143. 1.

LA COMMISSIONE.

Al numero 86, sopprimere le parole da: prevedendo *fino alla fine.*

2. 203.

LA COMMISSIONE.

Sostituire il numero 87 con il seguente:

87) disciplina del processo davanti al pretore ispirato ai principi generali di cui alle direttive precedenti, secondo criteri di massima semplificazione, con esclusione dell'udienza preliminare e con possibilità di incidenti istruttori solo in casi eccezionali; distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice; modifica dell'ordinamento giudiziario al fine di garantire tale distinta attribuzione di funzioni, prevedendo che nelle sedi in cui ciò non sia possibile le funzioni di giudice sono attribuite ai magistrati delle preture unificate o mandamentali viciniiori;

2. 144.

GOVERNO.

All'emendamento 2. 144 del Governo è stato presentato il seguente subemendamento:

Sopprimere le parole da: prevedendo che nelle sedi in cui *fino alla fine.*

0. 2. 144. 1.

FELISETTI.

Al numero 87, sopprimere la lettera a).

2. 122.

TRANTINO, PAZZAGLIA, MACERATINI, MACALUSO, FORNER, FRANCHI FRANCO, TREMAGLIA, VALENSISE, TATARELLA, LO PORTO, GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, TASSI, PARLATO, AGOSTINACCHIO, BERSELLI, MAZZONE.

Al numero 87, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) esercizio facoltativo del potere di arresto in flagranza o del potere di fermo solo per gravi delitti; potere del giudice di disporre la custodia in carcere solo se sussiste grave e assoluta esigenza istruttoria ovvero pericolo di fuga;

2. 193.

ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU, RIZZO.

Al numero 87, lettera h), sostituire le parole: o se sussistono gravi esigenze di tutela della collettività *con le seguenti:* o se sussiste pericolo di fuga;

2. 123.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Sostituire il numero 89 con il seguente:

89) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati;

2. 169.

SPAGNOLI, MACIS, LANFRANCHI CORDIOLI, VIOLANTE.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Al numero 89, sopprimere le parole: e dell'ordinamento giudiziario.

2. 145.

GOVERNO.

Al numero 89, aggiungere, in fine, le parole: con particolare riferimento all'istituto della difesa d'ufficio;

2. 124.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Dopo il numero 89, aggiungere il seguente:

89-bis) adeguamento dell'istituto della difesa d'ufficio a criteri che ne garantiscano l'effettività; previsione di strumenti idonei a tutelare l'indipendenza del difensore d'ufficio dall'organo nominante; revisione e semplificazione dell'istituto del gratuito patrocinio con previsione di una retribuzione al difensore d'ufficio dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio;

2. 125.

RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI.

Sopprimere il numero 90.

2. 146.

GOVERNO.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Il Governo della Repubblica è delegato a disciplinare il processo a carico di imputati minorenni al momento della commissione del reato secondo i principi generali del nuovo processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione, nonché, in

particolare, dall'attuazione dei seguenti criteri:

a) non operatività della connessione tra procedimenti concernenti imputati minorenni al momento della commissione del fatto e procedimenti concernenti imputati maggiorenni; non operatività della connessione tra procedimenti per reati commessi dallo stesso imputato, rispettivamente quando era minore e quando era maggiore degli anni diciotto;

b) non ammissibilità, nel processo penale, dell'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato; conseguente esclusione della efficacia vincolante della sentenza penale nel separato giudizio civile;

c) esclusione della pubblicità delle udienze penali negli organi della magistratura minorile e divieto di pubblicazione e di divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione della persona indiziata, imputata o condannata;

d) obbligo del giudice di illustrare all'imputato minorenne il contenuto e le ragioni della sentenza;

e) previsione che in casi e per reati predeterminati, anche se perseguibili a querela, il pubblico ministero promuova l'azione penale solo a seguito di richiesta del servizio sociale territorialmente competente;

f) potere del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato, quando vi sia la necessità di valutare la personalità del minore in relazione ai risultati degli interventi di sostegno disposti;

g) applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive esclusivamente in base alla pena irrogata in concreto;

h) previsione che in casi predeterminati possano compiersi atti processuali in assenza dell'imputato minorenne, quando

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

ciò sia necessario per la tutela della sua personalità;

i) esercizio facoltativo del potere di arresto in flagranza o di fermo solo per gravi delitti; esclusione di misure cautelari personali obbligatorie; potere del giudice di disporre la custodia in carcere solo per delitti di maggiore gravità e sempre che sussistano gravi ed assolute esigenze istruttorie ovvero gravi esigenze di tutela della collettività; non applicabilità delle disposizioni che escludono la revoca o la sostituzione della custodia in carcere;

l) riduzione della durata massima delle misure di coercizione personale, rispetto a quella prevista dalla direttiva n. 54 dell'articolo 2; ulteriore riduzione per gli imputati minori di sedici anni;

m) previsione che il giudice nell'udienza preliminare possa prosciogliere per qualsiasi motivo — anche per la non imputabilità, ai sensi dell'articolo 98 del codice penale, e per la concessione del perdono giudiziale —, possa irrogare pene solo pecuniarie e sanzioni sostitutive e possa adottare, in caso di urgenza e in via provvisoria, provvedimenti civili di competenza dell'autorità giudiziaria minorile a protezione del minore imputato; previsione che contro i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare il pubblico ministero, il difensore, l'imputato, uno dei genitori o il tutore possano proporre opposizione, in termini brevissimi, davanti al tribunale per i minorenni;

n) previsione che l'esame dell'imputato minore, di cui alla direttiva n. 64 dell'articolo 2, sia condotto dal presidente;

o) attribuzione al tribunale per i minorenni del potere di concedere la liberazione condizionale;

p) esclusione dell'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti penali adottati nei confronti dei minorenni; istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di uno speciale casellario per

l'iscrizione dei provvedimenti penali nei confronti dei minorenni nati nel distretto; invio al casellario giudiziale, al compimento del diciottesimo anno di età, delle iscrizioni dei provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, ed eliminazione di tutte le altre iscrizioni;

q) previsione che la difesa di imputati minorenni possa essere assunta soltanto da avvocati e da procuratori legali iscritti in un albo speciale.

2. 01.

GOVERNO.

A questo articolo aggiuntivo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Sopprimere la lettera e)

0. 2. 01. 2

LA COMMISSIONE.

Alla lettera f), aggiungere, in fine, le parole: ; sospensione in tal caso del corso della prescrizione;

0. 2. 01. 3

LA COMMISSIONE.

Alla lettera i), sostituire le parole: ed assolute con le seguenti: ed inderogabili.

0. 2. 01. 4.

LA COMMISSIONE.

Alla lettera i), sostituire le parole: gravi esigenze di tutela della collettività con le seguenti: grave pericolo di fuga.

0. 2. 01. 1.

ONORATO, RODOTÀ, RIZZO, MANNUZZU.

Alla lettera i), sopprimere le parole da: non applicabilità, fino alla fine.

0. 2. 01. 7.

LA COMMISSIONE.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Sostituire la lettera n) con la seguente:
n) previsione che l'esame dell'imputato minorenni sia effettuato direttamente dal giudice;

0. 2. 01. 5

LA COMMISSIONE.

Sopprimere la lettera q)

0. 2. 01. 6.

LA COMMISSIONE.

Sono stati infine presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Il Governo della Repubblica è delegato altresì ad emanare norme in materia di ordinamento giudiziario e di patrocinio per i non abbienti secondo le seguenti direttive:

1) adeguamento dell'ordinamento giudiziario ai principi e criteri determinati nell'articolo 2; ristrutturazione degli uffici del pubblico ministero; assegnazione in tutti gli uffici degli affari sulla base di criteri predeterminati; non revocabilità dell'assegnazione del procedimento se non per giusto motivo e con provvedimento motivato;

2) nuove disposizioni sul patrocinio dei non abbienti con indicazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi per poter godere del beneficio; potere-dovere del giudice, sentito il competente Consiglio dell'ordine, di determinare l'entità del compenso; non corresponsione dello stesso al difensore ma sua deducibilità dall'imponibile fiscale del difensore medesimo.

2. 05.

VIOLANTE, SPAGNOLI, MACIS.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere i seguenti:

ART. 2-ter.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni, nonché a riordinare le norme sulle Corti di assise al fine di semplificare le operazioni di reclutamento dei giudici popolari e di garantire la più ampia partecipazione popolare nella costituzione dei collegi giudicanti.

2. 02.

GOVERNO.

ART. 2-quater.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 2, 2-bis e 2-ter, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

2. 03.

GOVERNO.

ART. 2-quinquies.

Entro due anni dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica potrà emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi direttivi fissati dagli articoli 2, 2-bis, 2-ter, sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 3 con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.

2. 04.

GOVERNO.

L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 2.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

CARLO CASINI, *Relatore*. Esprimerò il parere in forma estremamente scheletrica perché si tratta di un complesso abbastanza cospicuo di emendamenti, che hanno costituito oggetto di riflessioni prolungate in Commissione e nel Comitato dei nove. Ciascuno di essi meriterebbe un'illustrazione abbastanza particolareggiata, ma credo di potermi riservare, dopo le dichiarazioni di voto sui singoli emendamenti, un eventuale, ulteriore intervento per illustrare in particolare le questioni che presentino punti di contrasto o difficoltà maggiori. Per intanto, mi limiterei semplicemente ad elencare il parere della Commissione sui singoli emendamenti e subemendamenti se l'onorevole Presidente è d'accordo.

PRESIDENTE. Non vi sono obiezioni né difficoltà sostanziali per questo suo metodo, onorevole relatore. Proceda pure.

CARLO CASINI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Russo Franco 2.73, non tanto per la sostanza quanto per la sua formulazione: per questa ragione, raccomando l'approvazione dell'emendamento della Commissione 2.150 che, sostanzialmente, ripropone lo stesso contenuto rendendolo più svelto, diciamo, dal punto di vista letterario.

L'emendamento del Governo 2.1 è comunque assorbito dall'emendamento della Commissione 2.150. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo 2.2, anch'esso di carattere formale in quanto chiede che i principi del nuovo codice non attuino (come dice il testo approvato dalla Commissione) i principi del sistema accusatorio, ma si informino ad esso lasciando, evidentemente, più elastico il modo di redazione concreta dei singoli articoli.

Del resto, lo stesso sistema accusatorio non è unico, per cui si possa attuarlo con rigore matematico.

Il parere è favorevole sull'emendamento 2.3 del Governo, mentre è contrario sull'emendamento Spagnoli 2.151,

per ragioni formali. Questo emendamento stabilisce il principio che la prova si raccoglie, in linea di massima, nel dibattimento; ma su questo punto vi è poi tutta una disciplina dettagliata, particolarmente alla direttiva n. 66; pare quindi alla Commissione non essere il caso di fare una formulazione di principio in questa sede.

Il parere è favorevole sull'emendamento 2.4 del Governo, mentre è contrario sull'emendamento Russo Franco 2.74. Parimenti contrario è il parere sull'emendamento Maceratini 2.170.

Il parere è favorevole sugli emendamenti del Governo 2.5, 2.6 e 2.7 che propongono modifiche di carattere formale, su cui per il momento non mi pare necessario soffermarsi. Il parere è favorevole anche sull'emendamento Spagnoli 2.152, ma...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, prima di pronunziarsi sull'emendamento Spagnoli 2.152, voglia esprimersi sul subemendamento 0.2.152.1 della Commissione.

CARLO CASINI, *Relatore*. La Commissione insiste su questo subemendamento come del resto è favorevole all'emendamento Spagnoli 2.152, come modificato dal subemendamento. Sull'emendamento Russo Franco 2.75 il parere della Commissione è contrario, così come è contrario sul subemendamento Violante 0.2.126.1. Sull'emendamento del Governo 2.8 il parere è contrario, in quanto esso è assorbito dall'emendamento della Commissione 2.126, che raccomando all'approvazione della Camera. Il parere è inoltre contrario sugli emendamenti Maceratini 2.171, Russo Franco, 2.76 e Granati Caruso 2.153. Per quanto riguarda quest'ultimo emendamento, esso prevede sanzioni processuali per gli atti compiuti fuori dai termini e per gli atti compiuti in violazione del diritto all'assistenza, all'intervento, alla rappresentanza delle parti del processo. Il parere contrario non è dato per ragioni di sostanza, ma solo perché per quanto concerne la violazione dei

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

diritti della difesa vi è già il punto 6 della Commissione, che prevede nullità insanabili che evidentemente non possono non comprendere la violazione del diritto alla difesa. Per quanto attiene infine alle sanzioni, nel caso di inosservanza dei termini, vi è un parere unanime dei componenti della Commissione circa l'esigenza che la commissione redigente non preveda termini meramente ordinatori, come oggi la giurisprudenza spesso afferma, ma termini che abbiano una sanzione. Ci sembra però che prevedere sanzioni sempre di carattere processuale, cioè che incidono sul processo mentre qualche volta vi potrebbero essere sanzioni penali o disciplinari, sia un legare troppo le mani alla commissione redigente.

Sull'emendamento Russo Franco 2.77 la Commissione esprime parere contrario. Tale emendamento prevede l'adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali e comunque l'introduzione della stenografia e della stenotipia nella fase dibattimentale. Riteniamo che il testo di questo emendamento sia troppo rigido e che non tenga conto della realtà, in quanto vi sono anche processi assai modesti, dove sarebbe ultroneo immaginare la contemporanea utilizzazione del nastro magnetico, della stenotipia e della stenografia. Preferiamo quindi lasciare libera la commissione redigente su questo punto. Il parere è altresì contrario sull'emendamento Russo Franco 2.78, mentre è favorevole sull'emendamento 2.9, del Governo, che è semplicemente formale e sostituisce la parola notifiche con notificazioni, che si trova nel testo del codice preliminare del 1978 e nel codice attuale.

La Commissione esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Russo Franco 2.79 e parere favorevole sull'emendamento 2.10 del Governo. La materia contemplata da quest'ultimo emendamento è quella della perizia. Il testo varato dalla Commissione segnalava la particolare importanza della perizia medico-legale e psichiatrica; giustamente il Governo afferma che il giudice si deve avvalere di periti che abbiano la più idonea compe-

tenza per ogni forma di perizia. Il parere poi è contrario sull'emendamento Russo Franco 2.80 e favorevole sull'emendamento 2.11 del Governo, che è formale, in quanto sostituisce le parole «parte offesa» con «persona offesa». La persona offesa non è necessariamente «parte», ma lo è se si costituisce parte civile. Pertanto esprimo parere favorevole.

Parere contrario, invece, esprimo sull'emendamento Russo Franco 2.81, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 2.12 del Governo, che ripropone una correzione formale. Ovviamente raccomando l'approvazione dell'emendamento della Commissione 2.194.

Parere contrario sull'emendamento Russo Franco 2.82. Tale emendamento propone una esigenza reale, cioè che, nel caso di perizie, si prevedano strumenti per farle realizzare entro il termine di legge in modo da non prolungare troppo il processo. La Commissione si è fatta carico di questa esigenza formulando l'emendamento 2.194, per il quale ho raccomandato l'approvazione. Pertanto, pur riconoscendo il significato costruttivo di tale emendamento, debbo esprimere parere contrario.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti Trantino 2.93 e 2.94, mentre sono favorevole agli emendamenti 2.13 e 2.14 del Governo.

Sull'emendamento Onorato 2.172 esprimo parere contrario, perché esiste un successivo emendamento del Governo 2.96 che raccoglie le esigenze fondate prospettate da questo emendamento. La novità contenuta nell'emendamento in oggetto sarebbe in riferimento al delitto tentato, come ipotesi della quale non tenere conto nel calcolo della pena, ai fini della competenza per materia; ma il delitto tentato è un titolo autonomo di reato e quindi viene autonomamente valutato, per cui non esiste la necessità di questo riferimento.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.96 del Governo, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti Russo Franco 2.83 e Trantino 2.95. Stiamo parlando della competenza per

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

materia del pretore. La Commissione ritiene che si debba tenere conto anche della elaborazione legislativa in atto, in particolare del disegno di legge già approvato al Senato e giunto qui alla Camera.

Sono favorevole all'emendamento 2.15 del Governo e a quello Spagnoli 2.154, perché prevede deroghe ai principi generali in materia di competenza per territorio, con possibilità che per particolari categorie di reati il codice stabilisca la competenza non con riferimento all'evento, ma al luogo dell'azione o dell'omissione. Questa regola ci è sembrata importante soprattutto in casi, come l'omicidio colposo, in cui l'evento si verifica abitualmente a distanza dal luogo dove si trovano i testimoni, con un inutile aggravio per le procedure, di spese per l'erario e per la libertà delle parti che debbono essere sentite.

Sono contrario all'emendamento Russo Franco 2.84, mentre sono favorevole all'emendamento 2.16 del Governo. Sono sempre favorevole all'emendamento 2.17 del Governo che, secondo una logica di snellimento delle procedure, prevede la possibilità di separazione anche in appello, non solo su richiesta della parte, ma anche d'ufficio, ogni volta che se ne dovesse ravvisare l'esigenza. Si pensi ad esempio ad un processo con molti imputati di cui uno solo ha un impedimento. Di conseguenza questo emendamento è assai importante. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.18 del Governo: tale parere è motivato dal fatto che vi è l'emendamento 2.204 della Commissione. A questo proposito, affinché i colleghi presenti possano capire, ritengo di dover spendere qualche parola. Si tratta della difficile questione dei conflitti di competenza, che il testo della Commissione prevedeva al punto 14) con le seguenti parole: «Disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza; improponibilità del conflitto di competenza per reati connessi nella fase delle indagini preliminari; obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto; garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento». La

formula della Commissione era molto elastica e sostanzialmente indicava questi concetti: anche nel caso di conflitti di competenza bisogna garantire i diritti di difesa e di contraddittorio; nel caso di competenza per connessione non sono proponibili i conflitti, né positivi né negativi, nella fase delle indagini preliminari.

Questa materia ha formato oggetto di un dibattito assai intenso in Commissione, ed in riferimento a questo dibattito sono stati presentati gli emendamenti 2.18 del Governo, il subemendamento Violante 0.2.19.1 e l'emendamento 2.19 del Governo. Riguardo a questi tre emendamenti la Commissione è arrivata alla conclusione di dover lasciare alla commissione redigente, che stenderà il codice, il massimo di flessibilità, escludendo soltanto, con riferimento alle sole indagini preliminari, la rilevabilità dei conflitti di competenza positivi per connessione, ferma restando invece la rilevabilità del difetto di competenza quando due pubblici ministeri procedono per lo stesso fatto.

Quindi, la Commissione ha ritenuto di dover salvare il testo del punto 14, che ho letto poco fa, aggiungendovi soltanto l'emendamento 2.204, che inserisce la parola «positivo», appunto per stabilire che vi è improponibilità del conflitto positivo di competenza per connessione nelle fasi preliminari. Su questo punto, tuttavia, sarà opportuno che, dopo aver ascoltato eventuali dichiarazioni di voto, il relatore torni ancora.

Conclusivamente, sull'emendamento della Commissione 2.204 vi è, naturalmente la raccomandazione di approvarlo. Vi è invece un parere contrario sull'emendamento 2.18 del Governo e sul subemendamento Violante 0.2.19.1....

MARIO POCHETTI. Lo ritiriamo.

CARLO CASINI, *Relatore*. Prendiamo atto che il subemendamento Violante 0.2.19.1 è stato ritirato.

Il parere è contrario anche per quanto riguarda l'emendamento 2.19 del Governo.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Parere contrario esprimo altresì nei confronti dell'emendamento Russo Franco 2.85.

La Commissione è favorevole, invece, agli emendamenti 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 e 2.25 del Governo. Si tratta di emendamenti che non necessitano di particolare illustrazione, avendo un carattere del tutto formale.

La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Russo Franco 2.86.

Siamo favorevoli all'emendamento 2.26 del Governo, che è assolutamente accettabile dato che sostituisce la formula «persona offesa» con la formula «persona danneggiata». La Commissione trova la formula proposta più corretta, in quanto si può costituire parte civile, può esercitare l'azione civile nel processo penale chi ha la qualifica di danneggiato, non necessariamente l'offeso del reato. Il parere della Commissione è favorevole sugli emendamenti 2.97 e 2.27 del Governo, che recepiscono orientamenti della Corte costituzionale, così come accade per l'emendamento 2.28 del Governo, al quale la Commissione è favorevole. È favorevole altresì sull'emendamento del Governo 2.29, mentre è contrario sull'emendamento Curcio 0.2.30.1.

LUCIANO VIOLANTE. Ritiriamo questo subemendamento.

CARLO CASINI, *Relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento 2.30 del Governo, contraria agli emendamenti Russo Franco 2.87, Spagnoli 2.155, Ronchi 2.88 ed Onorato 2.173; è favorevole all'emendamento 2.32 del Governo, al subemendamento della Commissione 0.2.33.3, al subemendamento del Governo 0.2.33.2. Il subemendamento Violante 0.2.33.1 è ritirato.

La Commissione è favorevole all'emendamento 2.33 del Governo, contraria agli emendamenti Ronchi 2.89, Russo Franco 2.90, Maceratini 2.174 e 2.175, Onorato 2.176; favorevole, invece, all'emendamento Granati Caruso 2.156, che è di carattere formale, mentre contraria agli

emendamenti Rizzo 2.179, Russo Franco 2.91, Onorato 2.177 e Russo Franco 2.92. È favorevole all'emendamento 2.34 del Governo; contraria all'emendamento Rizzo 2.180; favorevole al subemendamento Lanfranchi Cordioli 0.2.35.1 e all'emendamento 2.35 del Governo; contraria all'emendamento Onorato 2.178.

PIERLUIGI ONORATO. Lo ritiro.

CARLO CASINI, *Relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento 2.36 del Governo; contraria al subemendamento Macis 0.2.37.1; raccomando l'approvazione del subemendamento della Commissione 0.2.37.2 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.37 del Governo. La Commissione è altresì contraria agli emendamenti Russo Franco 2.98 e Spagnoli 2.157; favorevole all'emendamento 2.38 del Governo, al subemendamento Violante 0.2.39.1 e all'emendamento 2.39 del Governo e contraria all'emendamento Russo Franco 2.99. La Commissione ha altresì proposto il subemendamento 0.2.40.1 e si dichiara favorevole all'emendamento 2.40 del Governo. È, invece, contraria al subemendamento 0.2.41.1 dell'onorevole Garocchio, che è parzialmente assorbito dal subemendamento della Commissione 0.2.41.2. Parere favorevole esprime la Commissione sull'emendamento 2.41 del Governo come modificato dal subemendamento 0.2.41.2, e parere contrario sugli emendamenti Onorato 2.181, Russo Franco 2.100, 2.101, 2.147, e sui subemendamenti Russo Franco 0.2.42.1 e 0.2.42.2. Il subemendamento Violante 0.2.42.3 è stato ritirato. Il Governo ha proposto una sostituzione del numero 36, con l'emendamento 2.42, nei confronti della quale la Commissione esprime parere favorevole. Il parere è contrario, invece, sull'emendamento Maceratini 2.182, che è in contrasto con l'emendamento precedente, e sull'emendamento Maceratini 2.183, oltre che sull'emendamento Onorato 2.184.

La Commissione dà parere contrario sul subemendamento Garocchio 0.2.43.1. Al riguardo esiste una questione che se-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

gnalo subito, anche se sulla stessa potremo tornare in seguito. Il Governo aveva proposto (il tema è quello della disciplina particolare di intervento in giudizio di associazioni ed enti portatori di interessi lesi dal reato) l'emendamento 2.43 ed ha poi presentato il subemendamento 0.2.43.2. La Commissione sarebbe, nella sua maggioranza, più favorevole all'emendamento 2.43 che al subemendamento 0.2.43.2.

PRESIDENTE. La Commissione è favorevole o contraria al subemendamento del Governo 0.2.43.2?

CARLO CASINI, Relatore. È favorevole, purché si tolga l'ultimo inciso... Il che significa restituire il testo all'emendamento iniziale.

PRESIDENTE. Onorevole Casini, l'emendamento 2.43 e il subemendamento 0.2.43.2 non sono uguali. La Commissione è favorevole ad uno e contraria all'altro?

CARLO CASINI, Relatore. Presidente, lei ha ragione. In effetti, ho cercato di spiegare come si siano svolte le cose in Commissione. Se devo seccamente concludere, dico che la Commissione è favorevole all'emendamento 2.43 del Governo, e contraria al subemendamento 0.2.43.2 del Governo stesso.

La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Russo Franco 2.102 e favorevole all'emendamento 2.45 del Governo.

C'è a questo punto l'emendamento 2.46 del Governo...

PRESIDENTE. L'emendamento 2.46 del Governo va inserito tra l'emendamento 2.45 del Governo e l'emendamento Onorato 2.185.

CARLO CASINI, Relatore. Sull'emendamento 2.46 del Governo, che concerne il tema dell'incidente istruttorio argomento di capitale importanza nella riforma, la Commissione esprime parere favorevole.

È un emendamento che autorizza il giudice dell'incidente a procrastinare l'assunzione di un testimone, il cui ascolto sia richiesto dalla difesa, quando tale ascolto potrebbe pregiudicare le indagini. Il giudice può prendere tale decisione con il provvedimento motivato e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle indagini. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Onorato 2.185, che per altro è identico all'emendamento 2.45 del Governo. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Onorato 2.186, anch'esso per altro nell'emendamento del Governo...

PIERLUIGI ONORATO. No, riguarda la partecipazione delle parti: non è compreso in niente!

CARLO CASINI, Relatore. In ogni modo, esprimo parere favorevole.

La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Russo Franco 2.148; parere favorevole sull'emendamento Macis 2.158; esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Spagnoli 2.159, per altro come modificato dai subemendamenti 0.2.159.1, 0.2.159.2, 0.2.159.3 della Commissione.

La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento 2.47 del Governo e parere contrario sull'emendamento Bottari 2.160. Debbo per altro avvertire — avendo preso l'impegno con la Commissione di spiegare quest'ultimo parere — che l'emendamento del Governo non esclude che il legislatore delegato preveda casi in cui è possibile l'esercizio dell'avocazione; però la Commissione, ritiene nella sua maggioranza, che sia implicita nel caso di inerzia del pubblico ministero, come condizione dell'avocazione, la facoltà del legislatore delegato di prevedere casi particolari, senza vincolarla troppo strettamente.

La Commissione esprime parere contrario sul subemendamento Bottari 0.2.48.1 e raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.2.48.3 esprime altresì parere contrario sul subemenda-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

mento Bottari 0.2.48.2 e favorevole sull'emendamento 2.48 del Governo. Parere contrario sugli emendamenti Russo Franco 2.103, 2.104 e 2.105; parere contrario sui subemendamenti Boichicchio 0.2.49.1 e Curcio 0.2.49.2; raccomando l'approvazione del subemendamento 0.2.49.3 della Commissione. Come nei casi precedenti, vi potrebbe essere qui qualche caso di assorbimento: è difficile dare un parere motivato su tutti gli emendamenti, taluni dei quali così particolari...

PRESIDENTE. Al momento della votazione avrà modo di dare il suo giudizio al riguardo; poi la Presidenza valuterà.

CARLO CASINI, Relatore. Può anche darsi che il mio parere negativo talvolta implichi assorbimento in altro testo. Questa era la precisazione che volevo effettuare.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.49 del Governo, contrario sull'emendamento Russo Franco 2.106, e raccomando l'approvazione dell'emendamento della Commissione 2.196 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento Spagnoli 2.161.

Il relatore raccomanda l'approvazione dell'emendamento della Commissione 2.195, parere contrario sui subemendamenti Bottari 0.2.50.2 e Bottari 0.2.50.3, parere favorevole sul subemendamento della Commissione 0.2.50.4, parere contrario (ma probabilmente si tratta di assorbimento) sul subemendamento Russo Franco 0.2.50.1, parere favorevole sull'emendamento 2.50 del Governo, parere contrario sull'emendamento Russo Franco 2.107.

In molti casi, signor Presidente, gli emendamenti presentati dai colleghi sono stati ripresi dalla Commissione e riproposti con propri emendamenti. Adesso in una rapida riflessione su tutti gli emendamenti, non per mancanza di riguardo ai colleghi, non mi è possibile esprimermi compiutamente. Il collega Franco Russo vedrà che le sue indicazioni positive sono state riprese dalla Commissione.

La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Ronchi 2.108, Russo Franco 2.109 e 2.110, parere favorevole sull'emendamento 2.51 del Governo, sui subemendamenti della Commissione 0.2.52.2, Spagnoli 0.2.52.1, sull'emendamento 2.52 del Governo, parere contrario sull'emendamento Russo Franco 2.111, parere favorevole sull'emendamento 2.53 del Governo, parere contrario sull'emendamento Russo Franco 2.112 e 2.113, parere favorevole sui subemendamenti Russo Franco 0.2.54.1, Violante 0.2.54.2, Spagnoli 0.2.54.3, che correggono l'emendamento 2.54 del Governo, sul quale esprimo parere favorevole.

La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Russo Franco 2.114.

PRESIDENTE. Dopo l'emendamento Russo Franco 2.114 vi è il subemendamento Violante 0.2.55.2.

CARLO CASINI, Relatore. La Commissione esprime parere favorevole.

Signor Presidente, anche per interrompere un attimo questa arida elencazione di numeri mi soffermo su questo punto, abbastanza decisivo, per dire che il Comitato dei nove, accogliendo questo emendamento ed altro successivo, ha pensato che il giudice dell'udienza preliminare non abbia il potere di compiere autonomamente atti istruttori, come la Commissione aveva preveduto dopo lunga discussione.

Si prevedeva che alla chiusura delle indagini preliminari, giunti all'udienza preliminare, il giudice dell'udienza preliminare, vuoi quando deve decidere sull'archiviazione, vuoi quando deve decidere sul rinvio a giudizio e sul proscioglimento, vuoi quando deve decidere sui riti abbreviati, il cosiddetto patteggiamento in senso stretto, oppure quando deve decidere allo stato degli atti, poteva assumere direttamente prove anche rinviando l'udienza preliminare ad altra data, per avere il tempo nel frattempo di raccogliere. Era poi previsto che queste prove

così raccolte avessero piena efficacia nell'eventuale dibattimento; dovessero, perciò essere inserite nel fascicolo di ufficio e, quindi, l'atto compiuto dal giudice nell'udienza preliminare dovesse essere considerato una sorta di anticipazione del dibattimento, alla stessa stregua dell'incidente istruttorio, che invece non avviene nell'udienza preliminare.

Dopo prolungato dibattito, è sembrato alla Commissione, mi pare nella sua rilevante maggioranza, che questo sistema non fosse coerente con i principi del sistema accusatorio, che deve riservare al pubblico ministero pienamente i poteri di indagine e che quindi riserva al giudice nella fase che precede il dibattimento soltanto la possibilità di un controllo, di autorizzazione di controllo. Per cui gli emendamenti prevedono che il giudice possa, se ritiene che gli elementi non siano sufficienti, restituire gli atti al pubblico ministero indicandogli un termine e le cose da fare.

Questa regola, che la Commissione ha ritenuto di accogliere, vale in via generale, ma è un argomento in più nel punto di cui stiamo parlando, che, se non erro, è la direttiva 47, nella quale si prevede appunto questa grossa novità, di cui ho parlato anche in sede di discussione generale, cioè il rito abbreviato con una definizione nell'udienza preliminare allo stato degli atti, quando lo richieda l'imputato personalmente oppure il pubblico ministero con l'accordo dell'imputato e vi consenta anche il giudice. Erano degli strumenti a cui noi pensiamo si debba affidare gran parte dell'efficacia del nuovo codice, il quale funzionerà se riusciremo a far pervenire al dibattimento soltanto una parte piccola di processi. Allora noi immaginiamo che vi sia l'ipotesi in cui l'imputato, pur non ritenendosi colpevole, nel qual caso avrebbe potuto ricorrere al patteggiamento in senso proprio sulla pena, previsto in altro punto, punto 41, ritenga che in fondo non è questione di prova, che i fatti in sé sono certi, è soltanto un problema di valutazione, di interpretazione dei fatti. Ciò si può verificare in molti casi, ad esempio nell'inci-

dente stradale. Si dia per pacifico il modo in cui l'incidente è avvenuto, non è in discussione l'esattezza del grafico dell'accertamento tecnico eccetera, è in discussione l'interpretazione di questi fatti: c'è colpa o non c'è colpa; oppure quando si tratta di dare un *nomen iuris* ad un fatto in sé non equivocabile. Che cos'è: peculato o appropriazione indebita? Che cos'è: furto o appropriazione indebita? Ma i fatti sono pacifici, allora tanto vale in fondo in questi casi favorire con un giudizio allo stato degli atti, che è chiesto o accettato personalmente dall'imputato, che dice: io ho il vantaggio di non avere un dibattito pubblico che mi fa perdere tempo, mi fa spendere, mi può esporre anche ad ulteriori difficoltà, ho la possibilità di avere una riduzione di pena fino ad un terzo, come si prevede in questa direttiva del punto 47, e quindi chiedo di essere giudicato all'udienza preliminare.

Abbiamo ritenuto che in questo caso vi sia una ragione in più rispetto a quelle già dette per escludere che il giudice dell'udienza preliminare possa compiere atti di istruttoria, perché altrimenti questo sistema, che è sostanzialmente un accordo sul rito abbreviato, potrebbe saltare, cioè le parti hanno bisogno di sapere in partenza qual è il materiale su cui chiedono di essere giudicati, senza correre l'alea di qualche cosa che può cambiare il corso delle cose.

Per queste ragioni la Commissione, mi pare con una maggioranza abbastanza ampia, ha espresso parere favorevole sul subemendamento Violante 0.2.55.2, sul quale mi sono soffermato più degli altri perché mi sembra un emendamento importante ed anche, ripeto, per interrompere una arida elencazione di «sì» e di «no».

Tornando invece a questa elencazione, devo esprimere parere favorevole sul subemendamento Onorato 0.2.55.3 che è identico al subemendamento Violante 0.2.55.2, parere contrario sul subemendamento Russo Franco 0.2.55.1, parere favorevole sull'emendamento 2.55 del Governo, parere contrario sull'emendamento Onorato 2.187.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Parere contrario sugli emendamenti Russo Franco 2.115 e Trabacchi 2.163. Parere favorevole sugli emendamenti 2.56, 2.57, 2.58 e 2.59 del Governo, oltre che, evidentemente, sul 2.198 della Commissione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Macis 2.164, anch'esso assorbito o precluso in caso di votazione. Parere favorevole sul subemendamento Spagnoli 0.2.60.1 e sull'emendamento 2.60 del Governo. Parere contrario sull'emendamento Onorato 2.188. Parere favorevole sul subemendamento della Commissione 0.2.61.6 e contrario sul subemendamento Russo Franco 0.2.61.1.

La Commissione ha proposto il subemendamento 0.2.61.5 che, ovviamente, raccomando alla Camera.

Il subemendamento Garocchio 0.2.61.4, salvo la diversa durata del termine, che è stato poi previsto in quattro giorni anziché dieci, è stato sostanzialmente assorbito dal subemendamento 0.2.61.5 della Commissione; il parere su di esso è quindi contrario.

Esprimo parere contrario sui subemendamenti Russo Franco 0.2.61.2 e Violante 0.2.61.3. Parere favorevole all'emendamento 2.61 del Governo. Si inserisce a questo punto l'emendamento della Commissione 0.2.61.7, che raccomando alla Camera.

Parere contrario sugli emendamenti Russo Franco 2.116 e 2.117.

La Commissione è contraria all'emendamento Granati Caruso 2.165, perché in realtà il suo contenuto è già compreso nell'emendamento della Commissione al quale prima ho fatto riferimento. Per la stessa ragione, esprimo parere contrario sull'emendamento Violante 2.166, le cui esigenze sono invece raccolte dall'emendamento della Commissione 2.199, che raccomando alla Camera.

Devo esprimere parere contrario sull'emendamento 2.127 del Governo, in quanto è assorbito dall'emendamento 2.199 della Commissione, che ha rielaborato il testo del Governo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Russo Franco 2.118, Onorato

2.189 e Violante 0.2.62.1, nonché sui subemendamenti Onorato 0.2.62.4 e Violante 0.2.62.2.

A questo punto mi sembra si debba inserire, se non sbaglio, il subemendamento della Commissione 0.2.62.5, che raccomando alla Camera.

Parere contrario sul subemendamento Violante 0.2.62.3, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo 2.62 e sull'emendamento della Commissione 2.200; parere contrario sul subemendamento Russo Franco 0.2.63.1, sull'emendamento del Governo 2.63 e sul subemendamento Macis 0.2.64.1.

La Commissione è favorevole agli emendamenti 2.64 e 2.65 del Governo; è contraria all'emendamento Russo Franco 2.119, mentre è favorevole all'emendamento 2.201 del Governo.

Esprimo parere contrario sul subemendamento Fracchia 0.2.66.1; parere favorevole sul subemendamento Onorato 0.2.66.2 e sugli emendamenti 2.66 e 2.67 del Governo. Parere contrario sul subemendamento Spagnoli 0.2.68.1, parere favorevole sull'emendamento 2.68 del Governo;

Raccomando alla Camera i subemendamenti della Commissione 0.2.167.1, 0.2.167.2, 0.2.167.3 e 0.2.167.4; esprimo parere favorevole sull'emendamento Violante 2.167, parere contrario sull'emendamento Spagnoli 2.168, raccomando alla Camera il subemendamento della Commissione 0.2.69.5.

Il parere del relatore è contrario sui subemendamenti Garocchio 0.2.69.3 e 0.2.69.2, mentre raccomando l'approvazione del subemendamento della Commissione 0.2.69.4; parere contrario sul subemendamento Granati 0.2.69.1 e parere favorevole all'emendamento 2.69 del Governo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Russo Franco 2.120 e 2.121, nonché sull'emendamento Onorato 2.190. Raccomando l'approvazione del subemendamento 0.2.70.1 della Commissione. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.70 e 2.71 del Governo. Raccomando l'approvazione del subemenda-

mento 0.2.72.1. della Commissione. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.72 del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 2-128 del Governo ed il subemendamento Spagnoli 0.2.128.1, esprimo parere contrario sul subemendamento e ricordo che vi è una nuova formulazione dell'emendamento 2.128 proposto dalla Commissione, di cui ovviamente raccomando l'approvazione.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo 2.129 e sul subemendamento Granati 0.2.130.1. Raccomando l'approvazione del subemendamento della Commissione 0.2.130.2. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.130 del Governo; raccomando l'approvazione del subemendamento della Commissione 0.2.131.1 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.131 del Governo. Esprimo parere contrario sull'emendamento Maceratini 2.191.

PRESIDENTE. Onorevole Casini, dopo l'emendamento 2.191, si colloca l'emendamento della Commissione 2.205: qual è il parere della Commissione su di esso?

CARLO CASINI, *Relatore*. Raccomando naturalmente, l'approvazione di questo lungo emendamento della Commissione, che si colloca tra gli emendamenti Maceratini 2.191 e 2.132 del Governo.

PRESIDENTE. Infatti, perché praticamente assorbe, o riformula, tutti i punti dal 72) al 79) e, se fosse approvato, avremmo la decadenza degli emendamenti 2.132 e 2.133 del Governo, Cifarelli, 2.149, 2.134, 2.135, 2.136, 2.137, 2.138, 2.139 e 2.140, tutti del Governo. Naturalmente, si tratta di un emendamento della Commissione alternativo a tutti gli altri che ho specificato. Essendo il suo parere favorevole all'emendamento considerato, si intende che è contrario a tutti gli altri emendamenti elencati?

CARLO CASINI, *Relatore*. È così, signor Presidente.

PRESIDENTE. La prego di prestarmi un momento di attenzione, ora. Avendo lei presentato l'emendamento 2.202, che riguarda la posizione della Commissione in ordine ai punti da 72) a 79), ha espresso parere contrario su tutti gli emendamenti dal 2.132 al 2.140, come ho già detto. Nel fascicolo fotocopiato, figurano subemendamenti a questi emendamenti cui lei si è dichiarato contrario: si tratta dei subemendamenti 0.2.134.1 del Governo, dell'emendamento della Commissione 2.202, e dei subemendamenti 0.2.135.1 e 0.2.137.1 della Commissione.

CARLO CASINI, *Relatore*. A questo punto devo scusarmi con l'Assemblea, ma non è stato possibile fare di meglio, nella parte finale dei lavori.

L'emendamento 2.202 della Commissione (che prevede un articolo 74-bis) è assorbito dal nuovo testo, oppure no? Bisognerebbe verificarlo.

PRESIDENTE. Il 74-bis è un doppione del 73, di cui all'emendamento 2.205 della Commissione. Questi emendamenti sono quindi tutti ritirati.

CARLO CASINI, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.141 e 2.142 del Governo, mentre il parere è contrario sull'emendamento Maceratini 2.192.

PRESIDENTE. Tra l'emendamento Maceratini 2.192 e l'emendamento del Governo 2.143 bisogna inserire l'emendamento della Commissione 2.206, che riguarda il numero 85-bis.

CARLO CASINI, *Relatore*. Ovviamente raccomando l'approvazione dell'emendamento 2.206 della Commissione.

PRESIDENTE. Dopo l'emendamento 2.206 della Commissione abbiamo il subemendamento della Commissione 0.2.143.1.

CARLO CASINI, *Relatore*. Signor Presi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

dente, a nome della Commissione ritiro il subemendamento 0.2.143.1.

PRESIDENTE. Onorevole Casini, l'emendamento del Governo 2.143 può considerarsi identico all'emendamento della Commissione 2.206. Vuole per cortesia raffrontare i due testi per vedere se in tutto o in parte sono identici nella sostanza?

CARLO CASINI, Relatore. L'emendamento 2.143 del Governo risulta effettivamente assorbito dall'emendamento della Commissione 2.206. Per quanto riguarda il subemendamento Felisetti 0.2.144.1, il parere è contrario; anche esso comunque risulta assorbito.

PRESIDENTE. Allora lo ritira, onorevole Felisetti?

LUIGI DINO FELISETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Stiamo parlando di un subemendamento al n. 86, per cui esso dovrebbe collocarsi tra l'emendamento Maceratini 2.192 ed l'emendamento 2.143 del Governo.

PIERLUIGI ONORATO. Quel n. 86 di cui all'emendamento della Commissione è lo stesso n. 87 di cui all'emendamento del Governo!

ROLAND RIZ, Presidente della Commissione. È la stessa cosa che sta dicendo il Presidente. Pertanto il parere è favorevole sia all'emendamento 2.203 della Commissione che al 2.144 del Governo, che è stato così modificato.

PRESIDENTE. Chiariamo bene le cose! Noi abbiamo un emendamento al n. 86 di cui si occupa il Governo con l'emendamento 2.143. Trattandosi di un subemendamento, esso dovrebbe trovare collocazione in posizione preliminare rispetto a quello del Governo. La Commissione ha espresso parere contrario, per cui ora si tratta di vedere come si connette questo

parere favorevole sull'emendamento 2.203 della Commissione con il parere contrario che avete espresso.

LUCIANO VIOLANTE. Se quello della Commissione fosse un subemendamento all'emendamento 2.144 potremmo proseguire tranquillamente!

PRESIDENTE. Onorevole Violante, il testo base è dato dall'emendamento 2.143 del Governo, che prende in considerazione il n. 86. Voi proponete di sopprimere le parole...

LUCIANO VIOLANTE. C'è un equivoco, signor Presidente.

ROLAND RIZ, Presidente della Commissione. Signor Presidente, abbiamo un emendamento 2.143 del Governo. Abbiamo inserito prima di questo emendamento, l'emendamento totalmente sostitutivo 2.206, sul quale abbiamo espresso parere favorevole. Se lei osserva, quest'ultimo emendamento significa che la direttiva n. 88 del testo della Commissione viene portata al n. 85-*bis* dal momento che diciamo che dopo il n. 85 viene aggiunta con l'emendamento 2.206 una nuova direttiva recante il n. 85-*bis*. Pertanto è chiaro che l'emendamento 2.203 della Commissione connette invece, all'emendamento 2.144 del Governo, nel quale vengono soppresse le parole da «prevedendo» a «viciniori».

Di conseguenza l'ordine di votazione deve essere questo: si inizia dal 2.206, sul quale è stato espresso parere favorevole; segue il n. 2.143 del Governo, con parere contrario; seguono poi gli emendamenti 2.203 della Commissione (parere favorevole) e 2.144 del Governo (parere ancora favorevole) nel testo emendato dall'emendamento 2.203. La sequenza è questa!

PRESIDENTE. D'accordo! Grazie, onorevole Riz! Ora è chiaro, si tratta ora di esprimere il parere ...

MARIO POCHEZZI. Allora è sbagliata la dizione dell'emendamento 2.203!

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

ROLAND RIZ, *Presidente della Commissione*. No: è esatta.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, l'onorevole Riz ha individuato l'ordine di votazione. Effettivamente dallo stampato degli emendamenti si rileva che l'emendamento 2.144 si riferisce alla direttiva n. 8: quindi è chiaro che, se si tratta dell'emendamento 2.144, la dizione relativa al numero 86 è errata, perché con questo subemendamento si vuole modificare il numero 87.

CARLO CASINI, *Relatore*. È esattamente così, e si chiede espressamente che venga precisato che si tratta del numero 87, e non del numero 86. Vale come subemendamento all'emendamento 2.144.

Per quanto riguarda il subemendamento 0.2.144.1...

LUIGI DINO FELISETTI. È ritirato.

CARLO CASINI, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Trantino 2.122, all'emendamento Onorato 2.193 e all'emendamento Russo Franco 2.123. È favorevole all'emendamento Spagnoli 2.169 e all'emendamento 2.145 del Governo. È contraria agli emendamenti Russo Franco 2.124 e 2.125. È favorevole all'emendamento 2.146 del Governo.

Per quanto riguarda i subemendamenti all'emendamento 2.01 del Governo, la Commissione è contraria al subemendamento Onorato 0.2.01.1. Evidentemente, raccomandiamo l'approvazione dei subemendamenti 0.2.01.2, 0.2.01.3, 0.2.01.4, 0.2.01.7, 0.2.01.5 e 0.2.01.6. della Commissione.

Esprimiamo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 2.01 presentato dal Governo.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Violante 2.05, il parere è contrario, non tanto in rapporto ai contenuti, quanto in rapporto alla tecnica della delega, che si deve occupare soltanto del codice di procedura penale e non di altre cose.

La Commissione è favorevole agli arti-

coli aggiuntivi del Governo 2.02, 2.03 e 2.04.

PRESIDENTE. Onorevole Casini, nel momento in cui ella si accingeva ad esprimere il suo parere sugli emendamenti, forse non era a conoscenza di altri quattro subemendamenti che non sono stati stampati sul fascicolo che è stato distribuito ma sono stati presentati nei termini regolamentari. Tali subemendamenti sono del seguente tenore:

All'emendamento Granati Caruso 2.153, sopprimere la parola: processuali.

0.2.153.1.

SPAGNOLI, VIOLANTE, POCHETTI, CURCIO, COLOMBINI, MACIS, BOCHICCHIO SCHELOTTO, ZANINI, VIGNOLA, BOTTARI.

All'emendamento Onorato 2.184, sostituire le parole: per gli enti e per le associazioni esponenziali» con le seguenti: «per gli enti, i comitati e le associazioni titolari».

0.2.184.1.

MANNUZZU, RODOTÀ.

All'emendamento Onorato 2.184, sostituire le parole: «per la tutela degli interessi rappresentati» con le parole: «come parti civili».

0.2.184.2.

MANNUZZU, RODOTÀ.

All'emendamento Onorato 2.184, aggiungere, in fine, le parole: «previsione, secondo specifiche modalità, per gli enti, i comitati e le associazioni costituiti al fine della difesa degli interessi collettivi o diffusi lesi dal reato, della legittimazione ad intervenire nel processo, con poteri analoghi a quelli della parte civile, per formulare conclusioni rivolte all'accertamento del fatto e delle responsabilità; subordinazione di quell'ultimo tipo di inter-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

vento, in casi predeterminati, all'assenso della persona offesa;»

0.2.184.3

MANNUZZU, RODOTÀ.

Qual è il parere della Commissione su questi subemendamenti?

CARLO CASINI, *Relatore*. Signor Presidente, onestà intellettuale vuole che, per esprimere il parere su tali subemendamenti, io li abbia letti. Poiché non ho potuto farlo, non sono in grado di esprimere un parere su di essi.

PRESIDENTE. Vuol dire, allora, che lei esprimerà il parere della Commissione nel momento in cui passeremo alla votazione di tali subemendamenti.

Onorevole ministro, nell'esprimere il parere del Governo lei dovrebbe seguire passo passo quello che ha detto il relatore, perché alcuni pareri sono stati espressi nella convinzione che la contrarietà si riferisse ad un emendamento del Governo sostanzialmente assorbito da altre proposte della Commissione. Ciò anche per evitare che, in sede di votazione, siano dichiarate difformità tra i pareri della Commissione e del Governo che non siano effettive.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche se mi pare di assumere un impegno un poco temerario, preferirei adottare una formula molto più sintetica. Sono d'accordo con tutti i pareri espressi dal relatore e dichiaro che tutti gli emendamenti del Governo sui quali il relatore ha espresso parere contrario si debbano intendere ritirati, ad eccezione del subemendamento 0.2.43.2, che viene mantenuto dal Governo nonostante il parere contrario del relatore (ricordo che sull'emendamento del Governo 2.43, al quale si riferisce il subemendamento in questione, il relatore ha espresso parere favorevole). Accetto gli emendamenti della Commissione e mi riservo di esprimere il parere sui quattro subemendamenti di cui si trattava

poc'anzi, nel momento in cui passeremo alla loro votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 2.73, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 2.150, della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento 2.1 del Governo è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 2.2. del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Spagnoli 2.152, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Questo emendamento tende a stabilire, in base alle regole del processo accusatorio, che le prove sono in linea di massima raccolte nel dibattimento: ciò, tranne i casi in cui è espressamente previsto che siano raccolte in fasi diverse. Si tratta cioè di un potenziamento dei principi del processo accusatorio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Spagnoli 2.151, non ac-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

cettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo che sia effettuata la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi. A tal fine, decorre da questo momento il termine di preavviso di cinque minuti di cui al quinto comma dell'articolo 49 del regolamento per queste tali votazioni.

Avverto i colleghi altresì che, essendo stata preannunciata per il prosieguo una richiesta di votazione a scrutinio segreto, decorre da questo momento il termine di preavviso di cui al medesimo quinto comma dell'articolo 49 del regolamento per le votazioni a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

Essendo decorso il termine di preavviso, procediamo alla controprova mediante il procedimento elettronico, senza registrazione di nomi, della votazione sull'emendamento Spagnoli 2.151, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(L'emendamento è respinto).

Pongo in votazione 2.4, del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 2.74, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevoli colleghi, sull'emendamento Maceratini 2.170 è pervenuta alla Presidenza la richiesta di votazione a scrutinio segreto che avverrà mediante procedimento elettronico.

Sospendo pertanto la seduta in attesa del decorso del regolamentare termine di preavviso per la votazione elettronica.

**La seduta sospesa alle 19,5
è ripresa alle 19,25.**

Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento:

alla VII Commissione (Difesa):

S. 526. — «Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle forze armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale specializzato della Polizia di Stato e per gli operai artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi» (*approvato dalla IV Commissione del Senato*) (1883) (*con parere della I, della II e della V Commissione*);

S. 505. — Senatori FALLUCCHI ed altri: «Modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana» (*approvato dalla IV Commissione del Senato*) (1885) (*con parere della I e della V Commissione*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo ora procedere alla votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maceratini 2.170, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento deve essere considerato con riferimento alle facoltà che sono concesse o che debbono essere concesse, in questo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

nuovo tipo di processo, alla difesa. Come si ricorda, il testo, sul quale si sono espressi favorevolmente tanto il Governo che la Commissione, prevede che vi sia la facoltà delle parti di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento. Noi riteniamo che sia necessario completare questa facoltà prevedendo un obbligo per la magistratura di rispondere entro un termine tassativo, che abbiamo indicato in 10 giorni, alle istanze che in ogni stato e grado del procedimento la difesa può presentare. Ci sembra quanto mai opportuno tale chiarimento degli obblighi della magistratura di rispondere, come evidentemente riterrà più opportuno, alle istanze che, altrettanto legittimamente, la difesa può proporre in ogni stato e grado del processo. Per queste ragioni raccomando l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maceratini 2.170, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	343
Maggioranza	172
Voti favorevoli	175
Voti contrari	168

(La Camera approva - Applausi a destra).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni

Alberini Guido
Alborghetti Guido
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Augello Giacomo
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbera Augusto
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boдрato Guido
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borri Andrea
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Columba Mario
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conti Pietro

Contu Felice
Corsi Umberto
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Di Bartolomei Mario
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fioret Mario
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Galloni Giovanni
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Germanà Antonino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Masina Ettore
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Meleleo Salvatore

Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Portatadino Costante
Preti Luigi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Proietti Franco
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Russo Francesco
Russo Giuseppe

Sacconi Maurizio
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlatto Guglielmo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro

Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Altissimo Renato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Andreoni Giovanni
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Balzamo Vincenzo
 Bortolani Franco
 Corti Bruno
 Cristofori Adolfo
 Ferrari Giorgio
 Lo Bello Concetto
 Manca Enrico
 Marianetti Agostino
 Patria Renzo
 Salerno Gabriele
 Scotti Vincenzo
 Sinesio Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.5 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.6 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.7 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.2.152.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Spagnoli 2.152, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 2.75, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Il subemendamento Violante 0.2.126.1 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 2.126 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento 2.8 del Governo è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Maceratini 2.171, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 2.76, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Sull'emendamento Granati Caruso 2.153 ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Mi scusi, signor Presidente, ma io ero firmatario di un subemendamento che eliminava il termine «processuali». L'ho consegnato poco fa ad uno dei funzionari: vorrei sapere se le è pervenuto.

PRESIDENTE. Sì, onorevole Violante, ha ragione. Il suo fa parte di un gruppo di quattro proposte emendative presentati in tempo utile, ma sui quali il relatore non ha avuto modo di esprimere ancora il parere della Commissione.

Onorevole Casini, qual è il parere della Commissione sul subemendamento Spagnoli 0.2.153.1?

CARLO CASINI, Relatore. Parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Il parere del Governo è contrario, signor Presidente. Penso che i presentatori si rendano conto della difficoltà di immaginare sanzioni puramente

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

processuali per questa serie di comportamenti. Rimane però che, togliendo questi aggettivi, si formula una previsione la più vaga, la più generica. Una previsione di sanzioni così in generale per tali comportamenti mi sembra una direttiva scarsamente praticabile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Forse il signor ministro non ha letto il testo della direttiva n. 6, la quale stabilisce che il legislatore delegato può prevedere delle nullità insanabili, senza dire quando. L'emendamento che proponiamo alla vostra attenzione stabilisce, nel contesto delle nullità, che sono previste sanzioni per gli atti compiuti fuori dai termini e per gli atti compiuti in violazione del diritto all'assistenza, all'intervento, alla rappresentanza delle parti del processo, che sono elementi fondamentali dei processi di ogni paese civile. Tutto ciò che lede il diritto di difesa deve essere sanzionato all'interno del processo penale. Insistiamo pertanto sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, mediante procedimenti elettronico senza registrazione di nomi, il subemendamento Spagnoli 0.2.153.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

MARIO POCHETTI. Chiedo la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Granati Caruso 2.153.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pochetti. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Granati Caruso

2.153, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	345
Votanti	344
Astenuti	1
Maggioranza	173
Voti favorevoli	180
Voti contrari	164

(La Camera approva - Applausi all'estrema sinistra).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alpini Renato
 Amato Giuliano
 Ambrogio Franco
 Andò Salvatore
 Angelini Vito
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbera Augusto
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Bellini Giulio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borri Andrea
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco

Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Columba Mario
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Ebner Michael

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Faraguti Luciano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fioret Mario
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Galloni Giovanni
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lops Pasquale

Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredi
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Masina Ettore
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Portatadino Costante
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scalfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlatto Guglielmo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Viscardi Michele
 Visco Vincenzo Alfonso
 Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zavettieri Saverio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Onorato Pierluigi

Sono in missione:

Altissimo Renato
 Andreoni Giovanni
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Balzamo Vincenzo
 Bortolani Franco
 Corti Bruno
 Cristofori Adolfo
 Ferrari Giorgio
 Lo Bello Concetto
 Manca Enrico
 Marianetti Agostino
 Patria Renzo
 Salerno Gabriele
 Scotti Vincenzo
 Sinesio Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Sul suo emendamento 2.77 ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. La questione, apparentemente marginale, dei mezzi meccanici per documentare il processo, in verità è un punto cruciale, perché finora i cancellieri usano trascrivere sotto dettatura del presidente oppure per quel che essi riescono a comprendere.

È vero che in una legge delega conviene non dare indicazioni molto rigide per lasciare la possibilità poi di stendere materialmente la norma nella formulazione migliore, ma ci sembra che in questo caso vi sia la necessità di indicare i mezzi meccanici di cui dotare le aule dei tribunali, soprattutto se vogliamo rendere concreto, ad esempio, l'interrogatorio incrociato, che è possibile solo se gli avvocati hanno in mano le carte processuali. Pensate che cosa potrà essere un interrogatorio incrociato condotto sulla base dei verbali redatti dal cancelliere.

È questo un punto solo apparentemente marginale, che oggi dà un grande potere soprattutto ai presidenti dei tribunali. Per questo invitiamo i colleghi a votare a favore del nostro emendamento.

CARLO CASINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei illustrare brevemente ai colleghi questo punto, poiché rientra tra quelli non illustrati in precedenza.

Siamo nell'ambito della direttiva n. 7 che prevede l'«adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali». L'emendamento proposto dall'onorevole Franco Russo ripete l'indicazione della direttiva sulla adozione di mezzi meccanici per la documentazione degli atti processuali, aggiungendo però una specificazione: «e comunque introduzione della stenografia e della stenotipia nella fase dibattimentale».

In altre parole, il testo proposto dalla Commissione prevede l'adozione di mezzi meccanici, ma affida alla commissione redigente la loro individuazione. Non bi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

sogna dimenticare, infatti, che stiamo approvando una legge delega, non un codice; una delega deve lasciare a chi stenderà poi materialmente la norma la flessibilità necessaria a distinguere le varie situazioni. La norma in discussione, infatti, si riferisce a qualsiasi tipo di processo, anche quelli di pretura per contravvenzioni o cose del genere e l'emendamento propone che si adotti sempre e contemporaneamente la stenografia e la stenotipia.

Io ritengo che questi strumenti possano essere utilizzati, magari anche in aggiunta alla registrazione, ma per i processi più importanti e non per tutti. Di qui il parere negativo espresso sull'emendamento e l'invito ad approvare il testo proposto dalla Commissione, che, ripeto, prevede l'adozione di mezzi meccanici ma demanda alla commissione redigente la loro individuazione in relazione ai vari tipi di processi. Pertanto ribadisco il parere contrario della Commissione su questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 2.77, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto esplicita richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(L'emendamento è respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 2.78, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 2.9 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 2.79, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 2.10 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

L'emendamento Russo Franco 2.80 è pertanto precluso.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2.11, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Onorevoli colleghi, vi prego di esprimere chiaramente il voto, perché i segretari talvolta sono in dubbio sull'esito della votazione.

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 2.81, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 2.12 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.194 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risulta pertanto assorbito l'emendamento Franco 2.82.

Pongo in votazione l'emendamento Trantino 2.93, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Trantino 2.94, non accettato dalla Commissione né dal Governo. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macerati. Ne ha facoltà.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

GIULIO MACERATINI. Per questo emendamento il gruppo cui appartengo, attraverso il suo presidente, ha chiesto la votazione segreta, in quanto si affronta uno dei nodi principali di questo progetto di legge.

Se il testo proposto dalla Commissione e dal Governo venisse approvato, dalla scena processuale italiana scomparirebbe l'istituto dell'assoluzione per l'insufficienza di prove. Credo quindi che sia innanzitutto un problema di coscienza, per ognuno dei membri di questa Assemblea, risolvere questo quesito: se cioè di fronte alle difficoltà di tutte le indagini giudiziarie, una soluzione esista solo nel dilemma innocente o colpevole; mentre noi crediamo che così non sia. La formula dubitativa ha funzione storica, sociale e direi politica, che non può essere in alcun modo pretermessa; soprattutto, ha una funzione giudiziaria perché, di fronte all'obiettivo difficoltà di individuare la reale portata delle cose nell'ansiosa ricerca della verità, il dubbio è uno dei leciti atteggiamenti dell'uomo, uno degli atteggiamenti leciti anche del magistrato giudicante!

Il mantenimento della formula dubitativa costituisce non un passo indietro, ma anche rispetto a legislazioni straniere (troppo spesso qui richiamate ad esempio, e non sempre opportunamente) il mantenimento di un punto di equilibrio, di saggezza e cautela che fa onore all'ordinamento giuridico italiano!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Presidente, noi voteremo contro questo emendamento e vorrei assicurare i colleghi, perché la direttiva n. 11 stabilisce l'obbligo per il giudice di pronunciare l'assoluzione od il proscioglimento dell'imputato ogni qualvolta la prova a suo carico sia insufficiente o contraddittoria; i casi che verrebbero oggi etichettati sotto l'assoluzione per insufficienza di prove, avrebbero l'assoluzione piena e quindi, tutto sommato,

verrebbe superato il dubbio testè espresso dal collega Maceratini.

CARLO CASINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI, *Relatore*. Si tratta di uno dei punti qualificanti del nuovo progetto di codice di procedura penale ed è stato oggetto di amplissime discussioni: mi rendo conto del tormento che è alla base di questo emendamento e dell'istanza che il collega Maceratini ha voluto rappresentare, il timore cioè che, esclusa la formula dell'insufficienza di prove, possa esservi qualche margine per condanne che, altrimenti, si sarebbero tradotte in assoluzione per insufficienza di prove.

Ma un codice dovrebbe anche cambiare il costume e non si nasconde questo rischio; ma penso che sia conforme a principi di civiltà stabilire se le prove siano tali da giustificare la condanna, oppure no. Non si può interpretare l'assoluzione per insufficienza di prove come una forma di condanna, una sorta di censura che resta, indipendentemente dalla raggiunta, piena prova della colpevolezza dell'imputato. Per questo, a conclusione di un — ripeto — lunghissimo dibattito che ha travagliato il paese, auspico la reiezione dell'emendamento Maceratini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, so che nel segreto dell'urna molti colleghi avvocati o magistrati sono tentati di accedere all'emendamento Trantino sapendo che, molto spesso, l'esito del processo è dubbio. Essi credono che la naturale conseguenza del dubbio sia l'assoluzione con formula dubitativa. Noi siamo contrari ad una conseguenza di tal genere perché il principio della non colpevolezza dell'imputato è scritto nella Costituzione, il che significa *in dubio pro reo*. Quindi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

nel caso in cui l'esito del processo dia adito ad un dubbio di coscienza, una naturale esplicazione del principio costituzionale vorrebbe l'abolizione della formula dubitativa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cifarelli. Ne ha facoltà.

MICHELE CIFARELLI. Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento. Riteniamo che qui non sia in questione la Costituzione: il problema costituzionale riguarda la presunzione di innocenza fino a che una sentenza non abbia acclarato la colpevolezza. Qui si tratta di rendersi conto della realtà delle cose, anche in funzione di una tradizione che non può essere, da un momento all'altro, e con una semplice norma, disattesa e posta nel nulla. Noi abbiamo la preoccupazione che, per tutta una serie di casi in cui la prova non è assolutamente chiara, si vada incontro a delle sentenze aberranti nel senso di assoluzioni piene o di condanne, mentre soddisfa la coscienza del giudice la constatazione del risultato del dibattimento e dell'acquisizione delle prove. Ecco perché voteremo a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Domando ora all'onorevole Maceratini se intende ritirare l'emendamento Trantino 2.94.

GIULIO MACERATINI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione segreta dell'emendamento Trantino 2.94.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Trantino 2.94, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	355
Maggioranza	178
Voti favorevoli	75
Voti contrari	280

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alpini Renato
 Amato Giuliano
 Ambrogio Franco
 Andò Salvatore
 Angelini Vito
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbera Augusto
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Berselli Filippo
 Bianchi Fortunato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bohicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borri Andrea
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cazora Benito

Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Columba Mario
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
Di Bartolomei Mario
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Ebner Michael

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Faraguti Luciano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fioret Mario
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Fracchia Bruno
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Jovannitti Bernardino Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Levi Baldini Ginzburg Natalia

Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredi
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Masina Ettore
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pallanti Novello

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Portatadino Costante
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rossattini Stefano

Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlatto Guglielmo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Altissimo Renato
Andreoni Giovanni
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Balzamo Vincenzo
Bortolani Franco
Corti Bruno
Cristofori Adolfo
Ferrari Giorgio
Lo Bello Concetto
Manca Enrico
Marianetti Agostino
Patria Renzo
Salerno Gabriele
Scotti Vincenzo
Sinesio Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.13 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.14 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Onorato 2.172, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 2.96 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Russo 2.83, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Trantino 2.95, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 2.15 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Spagnoli 2.154, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Sul suo emendamento 2.84 ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Sul punto 13 esiste una questione abbastanza rilevante: non comprendiamo perché l'imputato possa richiedere la separazione dei giudizi anche in appello. Infatti, abbiamo il dubbio che questo possa introdurre la soppressione pura e semplice del principio del giudice naturale. Per questo abbiamo proposto la soppressione della direttiva n. 13. Se queste mie notazioni sono significative,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

invito i colleghi a votarne la soppressione, a salvaguardia del principio del giudice naturale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Franco Russo 2.84, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 2.16 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.17 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Ricordo ai colleghi che l'emendamento 2.18 del Governo è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 2.204 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Anche l'emendamento 2.19 del Governo è stato ritirato; cade così il relativo subemendamento Violante 0.2.19.1. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Votazione segreta
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1356.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese» (1356).

Presenti	330
Votanti	320
Astenuti	10
Maggioranza	161
Voti favorevoli	302
Voti contrari	18

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Andò Salvatore
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Augello Giacomo
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbera Augusto
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boдрato Guido
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borri Andrea
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario

Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Columba Mario
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corsi Umberto
Crippa Giuseppe
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
De Luca Stefano
Di Bartolomei Mario
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Ebner Michael

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fioret Mario

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Fontana Giovanni
Formica Rino
Forte Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Jovannitti Bernardino Alvaro

Labriola Silvano
Lanfranchi Cordioli Valentina
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore

Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Mattarella Sergio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Portatadino Costante

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Ravaglia Gianni
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Russo Francesco

Sacconi Maurizio
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scalfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlatto Guglielmo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio

Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trappoli Franco
Trebbi Ivonne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Guarra Antonio
Maceratini Giulio
Matteoli Altero
Miceli Vito
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Servello Francesco
Tassi Carlo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

Tringali Paolo
Valensise Raffaele

Sono in missione:

Altissimo Renato
Andreoni Giovanni
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Balzamo Vincenzo
Bortolani Franco
Corti Bruno
Cristofori Adolfo
Ferrari Giorgio
Lo Bello Concetto
Manca Enrico
Marianetti Agostino
Patria Renzo
Salerno Gabriele
Scotti Vincenzo
Sinesio Giuseppe

**Annuncio di interrogazioni
e di interpellanze.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:
Mercoledì 11 luglio 1984, alle 16.30.

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (1754).

— *Relatore:* Fornasari.
(*Relazione orale.*)

3. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (691).

CASINI CARLO — Riforma del codice di procedura penale (196).

SPAGNOLI ed altri — Riforma del codice di procedura penale (271).

FELISETTI — Disposizioni per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (457).

— *Relatore:* Casini Carlo.

La seduta termina alle 20.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI*

DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti
alle 0,20 di mercoledì 11 luglio 1984.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

TOMA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere - premesso che:

la commissione agricola della CEE ha deliberato, nei primi giorni di luglio, l'abolizione delle restituzioni alla esportazione nei paesi extracomunitari per le varietà di tabacco orientale;

la mancata concessione degli aiuti colpisce particolarmente le province di Lecce, Brindisi, Taranto, nonché altre zone delle regioni Basilicata, Abruzzo e Calabria e quindi colpisce sostanzialmente il Mezzogiorno del paese;

allo stato attuale il contributo alle esportazioni, tolto ai tabacchi italiani, è stato confermato a quelli della Grecia, produttrice delle stesse varietà orientali. Ciò permetterà a questo paese di coprire quei mercati esteri dove tradizionalmente veniva esportato il prodotto italiano;

per il tabacco prodotto per il 1983 sono ancora in vigore le misure speciali per le tre varietà orientali, adottate con regolamento CEE 1535/81, per effetto delle quali all'AIMA possono essere conferite quantità di tabacco non superiori a 18.500 quintali, e di fronte si ha una produzione di 225.000 quintali, con una esportazione, presso i paesi extracomunitari già impegnata di 140 mila quintali;

a causa di tutto questo sicuramente riprenderanno ad aumentare le quantità di tabacchi orientali consegnati all'ammasso;

tutto ciò porterà ad una perdita secca di 70 mila lire a quintale e complessivamente di 10 miliardi di lire per la sola area salentina;

potrà verificarsi un accentuarsi delle difficoltà per la coltivazione delle colture che impegna 110 mila lavoratori solo nel Salento, con 4 milioni di giornate lavorative -

quali misure intenda adottare al fine di far sì che la CEE conservi anche per il 1983 e per gli anni futuri la restituzione all'esportazione anche per le varietà di tabacco levantino, così come è stato fatto per le analoghe produzioni greche;

quali misure intenda programmare perché cessino a livello internazionale e nazionale interventi atti a mettere in difficoltà la coltivazione e la commercializzazione dei tabacchi levantini;

se non intenda provvedere, qualora perdurerà la grave decisione CEE, a emanare provvedimenti atti a sostituire, con finanziamenti nazionali, le perdite che supporteranno i trasformatori e i produttori italiani. (5-00957)

ANGELINI VITO E SANNELLA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere -

constatato che il comune di Torricella (Taranto) con oltre 4.000 abitanti, è sprovvisto di caserma dei carabinieri;

verificato che in questi ultimi anni, si sono accentuati i reati di furto, soprasso, intimidazioni e pressioni di tipo mafioso;

considerato che la caserma dei carabinieri più vicina è quella del comune di Lizzano (Taranto) che dista oltre 5 chilometri ed è già insufficiente a far fronte alle esigenze derivanti dalle problematiche del luogo;

rilevata la oggettiva difficoltà per la compagnia dei carabinieri di Manduria (Taranto) di far fronte a tutte le esigenze di indagini per i reati che si consumano nel comune di Torricella, e quindi, impossibilitata a svolgere una seria azione di prevenzione -

se non ritiene necessario istituire urgentemente una caserma dei carabinieri nel comune di Torricella, per riportare quel clima di certezza del diritto che oggi è seriamente compromesso. (5-00958)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

—

FINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 6 luglio 1984, a seguito di un'infrazione al codice della strada, il segretario provinciale del Fronte della gioventù di Roma signor Giovanni Alemanno è stato fermato, in compagnia di un amico, da un'auto « civetta » della polizia;

due agenti, qualificatisi come appartenenti alla DIGOS, accertato l'incarico politico del signor Alemanno, hanno condotto il predetto e l'amico, che casualmente si trovava in sua compagnia, presso gli uffici della questura centrale;

ivi giunti, veniva loro contestato il sequestro dell'autovettura, che la stessa veniva accuratamente perquisita, che tutto il materiale documentale veniva fotocopiato e che un agente giungeva al punto di contestare ai fermati uno scritto contenuto in un'agenda trovata nell'autovettura —

se ritiene che:

la procedura seguita rientri nella normale contestazione di infrazioni al codice della strada;

il tentativo messo in atto dagli agenti della DIGOS nell'occasione, ad individuare gli iscritti ad una organizzazione ufficialmente costituita quale è il Fronte della gioventù, sia compatibile con il rispetto del dettato costituzionale e delle vigenti norme di legge. (4-04862)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

se corrisponda a verità che a Siniscola (Nuoro) sarebbero stati fermati 50 pescatori di Sant'Antioco accusati di pescare « a sciabica », malgrado le concordi affermazioni degli interessati sull'esistenza di una dichiarazione del Ministro della

marina mercantile che affermava la legittimità di tale modalità di pesca. Appare quindi evidente che se, come affermato dai pescatori, esiste una autorizzazione del Ministero, a Siniscola tale decisione sembra non avere alcun rilievo nei confronti delle autorità locali;

se ha intenzione di accertare urgentemente quali siano i fatti nella loro obiettiva realtà;

quali urgenti provvedimenti, in caso di disfunzioni o di discrasie da parte degli organi locali rispetto a quanto viene disposto dal Ministero, intende prendere per evitare che dei cittadini, esenti da colpa, vengano a trovarsi coinvolti in situazioni incresciose. (4-04863)

BARBATO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che la emittente televisiva privata « Canale 5 » agisce in assenza di una regolamentazione legislativa del settore, e sono perciò largamente ignoti i suoi bilanci, i rapporti con eventuali società collegate, la posizione fiscale, il volume e i meccanismi delle esportazioni di capitali — se risponda a verità il fatto che un'indagine finanziaria conoscitiva sull'attività economica di questa emittente da parte della Guardia di finanza sia stata scoraggiata o addirittura bloccata attraverso pressioni politiche esterne. (4-04864)

FERRARI MARTE. — *Ai Ministri dei trasporti e per gli affari regionali.* — Per conoscere — atteso che:

obiettivo generale è quello di ridurre le spese inutili e la più ampia mobilità dei cittadini, da e per il lavoro, per i loro spostamenti civili o sociali, e con ciò anche i costi generali dei servizi e della concentrazione nei punti più urbanizzati;

si è proposto o si pone la necessità di determinare concreti provvedimenti per determinare una fermata dei treni delle Ferrovie Nord Milano, nella zona di Mas-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

nago (Varese) via Giordani sulla linea ferroviaria Varese-Laveno Mombello -

quali interventi intendano attuare o abbiano già concretizzato per lo studio e quindi la realizzazione di un provvedimento operativo che venga incontro alle necessità su esposte e che incontrerebbe il favore di tanti che utilizzano tale linea nella zona di Varese. (4-04865)

PALMIERI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere - premesso che:

in base alle notizie di stampa apparse sui quotidiani locali della provincia di Vicenza, si ipotizza l'invito della giunta regionale Veneto alla ditta appaltatrice Pannelli incaricata a costruire il depuratore a Trissino (Vicenza), di utilizzare i *vigilantes* contro la popolazione, le organizzazioni sindacali, la Confagricoltori per dare inizio comunque ai lavori di detto depuratore la cui ubicazione è da tempo contestata da tutta quella popolazione;

tale ipotesi è supportata da un assurdo richiamo alla legge antimafia il cui uso verrebbe fatto non contro le cosche mafiose e camorristiche, ma contro un'intera popolazione sostenuta nella lotta dalla Confagricoltori e da CGIL-CISL-UIL di Vicenza -:

1) i motivi per cui si insiste nell'ubicare il depuratore al centro di una zona abitata da 500 persone e non invece, in zone alternative disabitate e già indicate da quella popolazione;

2) quali interessi è possibile ipotizzare da parte del sindaco di Trissino (Vicenza) per la non accettazione delle proposte alternative di ubicazione del depuratore;

3) se non ritenga che per i precedenti fatti di ordine pubblico - nonostante l'impegno positivo del prefetto di Vicenza - e per l'assurda e grave richiesta di utilizzare la forza pubblica e/o i *vigilantes*, che sia necessario un suo diretto intervento per:

promuovere riunioni presso la Prefettura di Vicenza con i sindaci, la regio-

ne, i sindacati e la Confagricoltura per avviare un nuovo esame del problema;

porre all'attenzione della giunta regionale e del sindaco di Trissino l'opportunità di sospendere per ora l'inizio dei lavori di installazione del depuratore in attesa del chiarimento sopra indicato.

(4-04866)

DANINI, FIANDROTTI, MOTETTA e ALASIA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere - premesso che:

la direzione Alivar ha comunicato al consiglio di fabbrica che intende trasferire in zona Milano Fiori, entro il 15 settembre, tutta la direzione commerciale del gruppo vale a dire: Pavesi Pai, Bertolli, De Rica, Aliscef e i servizi di Marketing e Vendite;

questa decisione comporterebbe lo spostamento di circa 80 persone tra managers e impiegati, una parte provenienti dalla zona di Milano e da altri stabilimenti del gruppo Piacenza, Lucca e circa 64 dipendenti dallo stabilimento di Novara;

i motivi addotti dall'azienda per la richiesta di trasferimento sono: la mancanza di spazio fisico a Novara, e la maggiore opportunità per il reperimento di managers a Milano;

le motivazioni sopra esposte sono del tutto inconsistenti in quanto:

lo spazio fisico in zona non manca certamente tanto è vero che l'azienda lo ha trovato immediatamente quando si è trattato di creare il reparto staccato in località Boschetto (ex stabilimento Helvetia) per collocare i lavoratori in « esuberano » alla Pavesi;

per ciò che riguarda poi la difficoltà per il trasferimento di *managers* a Novara esistono notevoli prospettive offerte agli stessi dalla Ferrero di Alba, dalla Barilla e dalla Perugina-Buitoni di Perugia;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

sono quindi scarsamente motivate le ragioni del trasferimento dell'azienda -

quali sono le intenzioni vere dell'azienda;

se questa decisione può preludere alla concentrazione tra il gruppo Alivar e l'ex Unidal (Motta-Alemagna);

se non sia del parere che - dal momento che si è parlato molto di un polo a Novara di terziario avanzato capace di riequilibrare la grave caduta occupazionale della zona - è del tutto incoerente trasferire il personale di una delle maggiori e più importanti aziende della città;

che ne è del progetto di utilizzo dello stabile destinato in origine alle scuole medie di Romentino, in un centro di formazione professionale per *managers* (progetto che la Pavesi aveva sponsorizzato con la Banca Popolare di Novara e l'IGDA e l'Associazione degli industriali);

se dal momento che l'azienda Alivar ha sempre dichiarato pubblicamente che puntava ad una politica di investimenti tendente a riqualificare l'immagine commerciale, il *marketing* eccetera tale operazione di progettati trasferimenti modifici questo programma.

Gli interroganti chiedono infine quali interventi il Ministro delle partecipazioni statali intende attuare nei confronti della direzione aziendale al fine di evitare i provvedimenti annunciati. (4-04867)

TRAMARIN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere - premesso che:

non è ormai più dilazionabile l'impegno del Governo di emanare una nuova norma che abolisca la pratica inutile e dannosa del soggiorno obbligato;

ormai si è giunti ad applicazioni assurde di una legge vecchia e superata come dimostra il recente caso del signor Renato Salomoni, di anni 58, invalido, mo-

glie e tre figli, il quale dopo il primo sfratto è stato costretto ad arrangiarsi in poco tempo in ben cinque alloggi di fortuna, fino a che non ha potuto « sistemarsi » in una roulotte messagli a disposizione dal comune di Ameglia (La Spezia) e alcuni giorni fa ha ricevuto un'altra ingiunzione di sfratto dal sindaco perché, in nome della legge, quella roulotte spetta ad un soggiornante obbligato proveniente dalla Calabria -

se la notizia riportata dalla stampa corrisponde al vero;

se intendano adottare iniziative concrete e sollecite per una diversa disciplina del soggiorno obbligato;

se non intendano sospendere subito l'invio del sospettato nel comune di Ameglia, che tanto danno sta arrecando al cittadino Renato Salomoni. (4-04868)

CALAMIDA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere - permesso che:

i lavoratori della SpA FAGELS ex WAGI - con sede in Napoli, via Brin 69, con un organico di 220 unità - già in cassa integrazione guadagni dal mese di maggio 1981 per crisi aziendale e per una ipotizzata ristrutturazione, stanno subendo un ulteriore colpo perché il gruppo WAGI con sede in Roma, via Parigi, che opera in Italia con 4 aziende - Voghera, Milano, Patti (Messina) e la fonderia di Napoli - ha chiesto di vendere ad un industriale privato la fabbrica di Napoli;

tale industriale non ha alcun interesse a mandare avanti la fabbrica, la sua intenzione è quella di utilizzare l'area dove l'azienda è ubicata, per scopi speculativi, difatti pur essendo fissati presso la prefettura incontri vari, per trovare soluzioni produttive, il nuovo titolare ha evitato ogni confronto con il sindacato;

la lotta che i lavoratori stanno conducendo evidenzia la drammaticità della situazione degli stessi che rischiano la perdita del posto di lavoro;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

sono state effettuate varie manifestazioni, alla prefettura di Napoli, alla regione Campania, al comune di Napoli ed anche a Roma presso il Ministero dell'industria, con l'impegno del sottosegretario Orsini a convocare un incontro tra le parti -

come è possibile che un'azienda del gruppo IRI-Finmeccanica, essendo stata rilevata anni addietro dalla FMI-MECFOND, dopo essere stata sfruttata al massimo, venga liquidata nel modo sopra illustrato. (4-04869)

ABETE, FIORI, SCAIOLA E SCOVACRICCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere - premesso che:

in conseguenza delle numerose ed inspiegabili segnalazioni effettuate nel 1978 in Italia, e a seguito di numerose interrogazioni parlamentari l'Aeronautica militare italiana è stata istituzionalmente preposta dal 1979 a seguire gli sviluppi del fenomeno UFO attraverso una apposita sezione del II reparto dello stato maggiore aeronautica (SMA);

nondimeno, e giustamente, la forza armata non si ritiene tuttora competente - limitandosi a rivestire un ruolo di controllo tecnico e di raccolta e classificazione dati - ad esprimere specifici giudizi di merito a carattere scientifico sui fenomeni via via rilevati;

si è svolto recentemente, con successo di pubblico e di critica, il III Congresso nazionale di ufologia dedicato a «Ufo e mass-media: per una corretta informazione» organizzato a Genova il 4 e 6 maggio 1984 dal Centro ufologico nazionale (CUN), il più serio e noto ente di ricerca privato del settore operante dal 1966, il quale ha riproposto l'argomento all'opinione pubblica italiana, che risultava in base a sondaggi DOXA dal 1979 già in gran numero attenta ed interessata al fenomeno in oggetto;

da notizie risultanti agli interroganti recentemente ci sono stati positivi svi-

luppi anche all'estero (in USA dove 62 astronomi professionisti hanno confermato dirette osservazioni; in Cina dove si è costituito un Ente ufficiale per lo studio del fenomeno; in Francia dove la Commissione governativa ufologica del CNES GEPAN ha confermato scientificamente un atterraggio in Provenza; in Inghilterra dove su pressione del gruppo studi UFO della Camera dei Lords il Ministero della difesa britannico ha rilasciato un *dossier* relativo a 16 casi inspiegati; in URSS dove il cosmonauta Popovic ha reso noto sul TRUD un'importante segnalazione dell'anno scorso su Gorki a conferma del precedente studio realizzato dall'Accademia delle Scienze) -

se non ritenga utile verificare l'opportunità di affidare, nell'ambito del CNR, un progetto finalizzato di ricerca sul problema UFO ad un *team* di ricercatori universitari italiani da individuarsi fra i molti che hanno da tempo espresso la loro disponibilità a svolgere ricerche in questo campo, richiedendo nel contempo, come previsto dalla legge, il rilascio di tutto il relativo materiale documentario declassificato e non classificato agli atti, per motivi di studio, a esperti civili di riconosciuta serietà, come recentemente verificatosi in USA ed Inghilterra.

(4-04870)

ABETE, FIORI, SCAIOLA E SCOVACRICCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che:

in conseguenza delle numerose ed inspiegabili segnalazioni effettuate nel 1978 in Italia, ed a seguito di numerose interrogazioni parlamentari l'Aeronautica militare italiana è stata istituzionalmente preposta dal 1979 a seguire gli sviluppi del fenomeno UFO attraverso una apposita sezione del secondo reparto dello stato maggiore aeronautica (SMA);

nondimeno, e giustamente, la forza armata non si ritiene tuttora competente - limitandosi a rivestire un ruolo di controllo tecnico e di raccolta e classificazione dati - ad esprimere specifici giudizi di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

merito a carattere scientifico sui fenomeni via via rilevati;

si è svolto recentemente con successo di pubblico e di critica il 3° Congresso nazionale di ufologia dedicato a « UFO e mass media: per una corretta informazione » organizzato a Genova il 4 e 6 maggio 1984 dal Centro ufologico nazionale (CUN), il più serio e noto Ente di ricerca privato del settore operante dal 1966, il quale ha riproposto l'argomento all'opinione pubblica italiana, che risultava in base a sondaggi DOXA dal 1979 già in gran numero attenta ed interessata al fenomeno in oggetto;

da notizie risultanti agli interroganti recentemente ci sono stati positivi sviluppi anche all'estero, in USA dove 62 astronomi professionisti hanno confermato dirette osservazioni - in Cina dove si è costituito un Ente ufficiale per lo studio del fenomeno - in Francia dove la Commissione governativa ufologica del CNES GEPAN ha confermato scientificamente un atterraggio in Provenza - in Inghilterra dove su pressione del gruppo studi UFO della Camera dei Lords il Ministero della difesa britannico ha rilasciato un dossier relativo a 16 casi inspiegati - in URSS dove il cosmonauta Popovic ha reso noto sul TRUD un'importante segnalazione dell'anno scorso su Gorki a conferma del precedente studio realizzato dall'Accademia delle Scienze) -

se, sulla base della proficua esperienza dell'Uruguay, dove l'Ente ufologico militare CRIDOVNI si è aperto all'apporto civile, non ritenga opportuno valorizzare l'operato del proprio ente preposto alla questione mediante l'accredito di esperti civili italiani di provata competenza e serietà;

se non ritenga che tale intervento contribuisca ad assicurare all'autorità militare una qualificata ed utile consulenza, richiedendo nel contempo come previsto dalla legge il rilascio di tutto il relativo materiale documentario declassificato e non classificato agli atti, per motivi di studio, a esperti civili di riconosciuta serietà, come recentemente verificatosi in USA ed Inghilterra. (4-04871)

MANCUSO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che:

la signora Campo Giuseppa, nata a Centuripe (Enna) il 5 aprile 1914 e ivi residente in via G. Fiorenza n. 10, attende da lunghissimi anni la liquidazione della pensione di guerra concessa a Campo Salvatore posizione n. 848727/I;

in data 13 dicembre 1983 la direzione generale delle pensioni di guerra (Ispettorato generale pubbliche relazioni) comunicò all'interessata, dopo reiterati solleciti, che il provvedimento concessivo era già stato trasmesso da tempo al « Comitato di liquidazione » per i conseguenti adempimenti -:

quali motivi ritardino ancora la definizione della pratica;

se non ritenga opportuno, attese le precarie condizioni dell'interessata, intervenire per una sollecita conclusione della vicenda che si trascina ormai da tempo immemorabile. (4-04872)

MANCUSO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere - premesso che:

l'azienda « Acciaierie Ferriere » di Catania SpA, produttrice di profilati pesanti appartenenti alla categoria III della CECA e quindi sottoposti a quote dal terzo trimestre 1983, sollecitò, ai sensi dell'articolo 14 della normativa CECA esistente, un adeguamento delle quote, documentando come con la quota assegnatale si sarebbe resa impossibile la gestione;

in data 20 settembre 1983 la CECA comunicò di avere preso in esame tale domanda ma, in definitiva, la quota aggiunta fu tale che sommata alla quota di prima assegnazione permette solo tre settimane di lavoro per trimestre;

per effetto di tale situazione 155 lavoratori si trovano da quasi un anno in Cassa integrazione guadagni speciale;

la Federazione dei lavoratori metalmeccanici (FLM) nazionale, unitamente alla

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

segreteria regionale siciliana ed a quella catanese, ha già manifestato, con una nota del 5 dicembre 1983, vive preoccupazioni per la grave situazione determinatasi, prospettando la possibilità di assegnare le quote di un'altra azienda di Pozzallo, che sta per smantellare gli impianti in base alla legge 46, articolo 20, alla « Acciaierie Ferriere » di Catania consentendo in tal modo la normalizzazione dell'attività produttiva -:

quali provvedimenti intenda adottare per un adeguamento delle quote alla predetta azienda in modo da permettere il rientro dei 155 lavoratori in Cassa integrazione guadagni speciale;

quali sono, anche alla luce della nuova legislazione per il settore siderurgico, le concrete prospettive di ripresa esistenti per la « Acciaierie Ferriere » di Catania;

se non ritenga opportuno ed urgente assumere adeguate iniziative per consentire una seria ristrutturazione del settore in Sicilia, e segnatamente nella provincia di Catania già duramente colpita dai pesanti livelli di disoccupazione esistenti.

(4-04873)

CALONACI E BELARDI MERLO. —
Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici. — Per sapere —
premessi che:

la Pieve di Santa Maria Assunta di Cellole, chiesa romanica del 200, che sorge nei pressi della turrita città di San Gimignano (Siena), distinta da una architettura raffinata e singolare di importante valore storico-monumentale, è da tanti anni fatta oggetto di pochissimi lavori di restauro e versa in un allarmante stato di abbandono e di degrado;

tale chiesa, richiamo, oltre che per i turisti, per gli studiosi di vari paesi, che costituisce una tappa importante nella storia dell'arte del romanico toscano, che ispirò Giovacchino Forzano nella scrittura del libretto dell'opera « Suor Angelica », musicata da Giacomo Puccini, ha la sua

architrave del portale di ingresso spezzata da molti anni, e necessita, fra l'altro, di vari lavori di consolidamento e di sistemazione del tetto onde bloccare l'infiltrazione di acqua e di umidità;

secondo notizie di stampa, i lavori di cui necessita la chiesa in oggetto - ricadente sotto la diocesi di Volterra (Pisa) - sarebbero di pertinenza, anziché della competente Soprintendenza, del genio civile -:

1) a quali organi siano effettivamente imputabili le spese dei suddetti restauri;

2) quali misure intendano assumere:

a) per assicurare un urgente intervento di verifica statica dell'edificio da parte degli organi competenti;

b) per garantire che in tempi brevi siano programmati e poi attuati i lavori di restauro occorrenti per impedire che la Pieve di Cellole di San Gimignano faccia la fine di altri monumenti architettonici di quell'epoca e perché un così importante patrimonio artistico e culturale sia conservato e reso interamente fruibile ai visitatori, agli studiosi ed ai fedeli.

(4-04874)

CALONACI E BELARDI MERLO. —
Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere —

premessi che:

lo stabilimento di Siena della « IRE SpA », produttore di congelatori orizzontali, facente parte del gruppo multinazionale « Philips », è stato sottoposto in pochi anni ad una forte riduzione dei dipendenti passando dagli oltre 1.150 ai circa 750 attuali - di cui un centinaio in cassa integrazione guadagni speciale - attraverso licenziamenti incentivati, prepensionamenti e mancato *turn-over*;

tale calo occupazionale ha aggravato la preoccupante crisi dell'industria e dell'economia di una provincia già pesan-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

temente colpita da chiusure e crisi di numerose aziende e che registra oggi 10.510 disoccupati, pari ad oltre il 10 per cento della sua popolazione attiva;

considerato che le organizzazioni sindacali senesi e nazionali manifestano perplessità e nutrono forti preoccupazioni sulle reali prospettive dello stabilimento IRE di Siena, paventando che dietro all'affermato proposito di ristrutturazione si nasconda in realtà un ulteriore ridimensionamento del punto produttivo e dell'occupazione -:

1) se non ritengano necessario appurare tempestivamente la reale situazione dell'azienda in oggetto, nonché gli intendimenti della Philips la quale, fra l'altro, sembra non abbia fatto conoscere alle organizzazioni sindacali le linee di fondo del progetto complessivo di ristrutturazione delle aziende dell'intero gruppo;

2) quali misure intendano mettere in atto per far sì che abbiano completa e puntuale attuazione le intese raggiunte recentemente fra le parti interessate a livello aziendale, onde garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e il consolidamento della più importante fabbrica senese;

3) se, a tale fine, non ritengano opportuno sollecitare le parti interessate alla verifica, proposta anche dai sindacati e dagli enti locali, della eventuale diversificazione dell'attuale monoproduzione dello stabilimento senese della IRE. (4-04875)

RAUTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere - premesso che:

nella vasta ed intensamente abitata zona agricola del comune di Ferentino (Frosinone), denominata « Roana », da anni si lamenta un grave disservizio nell'erogazione dell'energia elettrica, la cui tensione è soggetta a continui abbassamenti che si ripetono con notevole frequenza quotidiana e soprattutto nelle ore di mas-

sima utenza (un negativo fenomeno, questo, che reca grave intralcio all'attività di circa ottocento famiglie e che, inoltre, provoca continui danni agli elettrodomestici, ai motori degli impianti di irrigazione e, più in genere, a tutte le attrezzature artigiane e commerciali);

a seguito delle rimostranze degli abitanti della Roana, l'ENEL elaborò un progetto per la costruzione di una nuova linea aerea a servizio di quella zona che, però, non ha avuto favorevole corso a causa dei vincoli posti a tutela del vicino aeroporto militare. Perciò, l'ufficio tecnico dell'Ente ha steso un nuovo progetto di elettrodotto con linea parzialmente aerea e, per la parte soggetta a servitù, con cavi interrati;

il piano, definito - sembra - nella parte progettuale, sarebbe stato da tempo consegnato per l'appalto dei lavori la cui realizzazione però non si intravede -

quale sia lo stato del progetto di cui trattasi;

quali iniziative urgenti intenda assumere per sollecitare la realizzazione di quell'opera che appare particolarmente necessaria per ovviare ai gravi inconvenienti segnalati. (4-04876)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è possibile sollecitare la pratica di pensione del signor Barbagallo Giuseppe, nato a Como il 16 febbraio 1923, ivi residente in via San Arialdo 9 Lora, coniugato con Fregosi Tina, casalinga, anche essa in attesa di pensione.

La domanda è stata presentata all'INPS il 30 ottobre 1982 in Como, patronato provinciale di Como ANLA, ma purtroppo fino ad ora nessuna risposta in merito è pervenuta.

Si fa presente che l'interessato in tutto questo periodo non ha trovato lavoro e pertanto si trova in difficoltà economiche. (4-04877)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

DEL DONNO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se è al corrente dello sciopero della fame indetto da detenuti e dalle detenute del carcere di Rebibbia in Roma in coincidenza con l'inizio dell'esame in Senato del decreto sulla carcerazione preventiva e che si protrarrà per una settimana;

2) se è vero che l'iniziativa tende a sensibilizzare l'attenzione delle forze politiche sulla questione della carcerazione preventiva che, se non può oltrepassare i sei mesi, può facilmente scivolare oltre lo spazio di un anno;

3) quale è il suo giudizio su questa iniziativa dei carcerati e sull'altra analoga condotta dal 13 al 20 giugno 1984.

(4-04878)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è possibile accelerare il pagamento della pensione di guerra del signor Di Paolo Vito Sante, nato a Ruvo di Puglia il 24 dicembre 1914, ivi residente in via Zaza, n. 105, al quale è stato riconosciuto il diritto alle pensioni vitalizia di settima categoria. La pratica, contrassegnata dal n. 206250 è stata decisa in Roma nella Camera di Consiglio il 15 luglio 1983. L'età dell'interessato e le precarie condizioni economiche e di salute rendono urgente l'espletamento della pratica.

(4-04879)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che è stata effettuata tutta l'occorrente certificazione di rito prescritta dalle norme vigenti e richiesta da codesto Ministero -

se è possibile dare sollecito corso alla pratica di reversibilità della pensione di Biagio Riccardi, nato a Ruvo il 3 marzo 1916 e deceduto il 30 maggio 1974 a favore della moglie Paparella Maria, nata a Ruvo il 1° novembre 1919, ivi residente in via Duca della Vittoria n. 3 per la somma di lire 410.400.

La pratica n. 3501 istruz. n. 9076045 porta la data del 12 febbraio 1983.

(4-04880)

DEL DONNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza della crisi sempre più grave degli alloggi. L'onda degli sfratti, nel primo trimestre dell'anno ha raggiunto i 60 mila;

2) di fronte al moltiplicarsi degli sfratti quali provvedimenti sono in atto, tenuto conto che il futuro della casa in Italia dipende in gran parte dalle decisioni del Governo.

(4-04881)

POLLICE E RUSSO FRANCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

secondo quali norme e procedure avrebbe attribuito un posto di ruolo di prima fascia per il settore B4 (materie sociologiche) in data 24 maggio 1984 alla facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria. Risulta infatti dai verbali di quella facoltà che tale posto non è stato mai richiesto; risulta anche che è falsa la comunicazione del Ministero secondo cui l'assegnazione è stata fatta « valutata l'opportunità rappresentata dalla facoltà di attribuzione di ulteriori posti di professori di ruolo per salvaguardare le esigenze didattiche e scientifiche non soddisfatte con la complessiva distribuzione di posti operata in attuazione del piano biennale transitorio »;

se ritenga corretto che il bando per questo posto di ruolo avvenga senza sentire il parere del Consiglio universitario nazionale;

se sia a conoscenza che il rettore dell'Università della Calabria, prescindendo dalle richieste della facoltà, è intervenuto direttamente sul Ministero per sollecitare l'assegnazione del posto di ruolo nell'interesse di uno specifico candidato menzionato nel verbale del consiglio della

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

facoltà del 5 luglio 1984, associato di sociologia comparata, per la cui disciplina in effetti è stato richiesto il bando di concorso su proposta del preside della facoltà e nonostante le riserve e le denunce espresse nel corso dello stesso consiglio;

quali provvedimenti intenda prendere nei confronti di quanti nel Ministero e nell'Università hanno operato per fini particolaristici ledendo norme e procedure, nonché il principio dell'autonomia didattica e scientifica della facoltà. (4-04882)

DEL DONNO E MAZZONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) quale sia il suo giudizio sul prolungato e compatto sciopero indetto dai medici carcerari che paralizzierà fino al 20 luglio 1984 il servizio sanitario negli istituti di prevenzione e pena;

2) se intenda accelerare l'iter per la modifica della legge n. 740 del 1970 regolante i rapporti di lavoro fra medici ed amministrazione penitenziaria;

3) quali sono i motivi del mancato riscontro alle richieste della categoria. (4-04883)

ALBERINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

in data 9 luglio 1984 è stato dichiarato il fallimento della Nuova Cip Zoo Srl di Brescia, azienda del settore avicolo con oltre 330 dipendenti;

l'azienda apparteneva precedentemente al gruppo Liquigas di Ursini e fu per lungo tempo commissariata con la legge Prodi dal dottor Carbone e da questo venduta alla Nuova Cip Zoo, nuova società di gestione, allorché il patrimonio (mangiificio, laboratorio, allevamenti, eccetera) era già stato suddiviso e scorporato —

quali chiarimenti è in grado di dare su una vicenda che ha molti aspetti sconcertanti ed oscuri. (4-04884)

GORLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che emerge, in relazione all'istruttoria del giudice Felice Casson di Venezia, che il colonnello Spiazzi « sarebbe stato incaricato dai servizi segreti di indagare su di un attentato di eccezionale gravità previsto per l'agosto del 1980. Segno evidente che i servizi del nostro paese avevano avuto importanti informazioni al riguardo, non sfruttate a dovere » —:

1) se è vero che Spiazzi entrò formalmente alle dipendenze del SISDE fin dal dicembre '79 in qualità di fonte remunerata, avendo come contatto nel servizio un agente col nome, reale o di copertura, di Barone;

2) se è vero che lo Spiazzi ricevette dal Barone l'incarico di recarsi a Roma giovedì 10 luglio 1980 per raccogliere notizie sulla riorganizzazione dei NAR che « sembravano preparare altre morti »;

3) se è vero che Spiazzi partì da Verona il 17 luglio 1980, giovedì, con il treno delle ore 0,35 e giunse alla stazione Termini dove era atteso da un neofascista romano che lo introdusse negli « ambienti giusti »;

4) se è vero che le notizie raccolte da Spiazzi costituirono poi un rapporto inviato a Roma al direttore del SISDE con data 28 luglio 1980;

5) se è vero che in quel rapporto, sotto la voce di valutazione e commenti, Spiazzi veniva così definito: « la fonte ha buona penetrazione negli ambienti di estrema destra; si è recato appositamente a Roma per attingere le notizie; ha già fornito una buona collaborazione ». (4-04885)

POLLICE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che il panorama della sanità a Napoli è drammatico. Clientele e baronie varie hanno fatto di questo settore un territorio di pascolo per il sistema di potere dominante. In particolare nella USL 38 siamo ai limiti dello sfascio. Pensiamo alla grave situazione dell'ospedale San Paolo che serve un'uten-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

za di oltre 400 mila cittadini provenienti da quattro quartieri urbani (Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo, Pianura) e da una decina di comuni Flegrei. In questi mesi i lavoratori dell'ospedale San Paolo hanno dovuto promuovere azioni di protesta contro una situazione che si fa ogni giorno più difficile -

quando verranno attuati i seguenti provvedimenti e come si intende sollecitarli:

- 1) la messa in funzione della autambulanza;
- 2) l'adeguamento del pronto soccorso ad una fascia di utenza così ampia;
- 3) il funzionamento del laboratorio di chimica e radiologia;
- 4) l'ampliamento della pianta organica;
- 5) il ritiro dei provvedimenti disciplinari contro i lavoratori. (4-04886)

PELLIZZARI E PASQUALIN. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se gli organi di controllo sulle compagnie di assicurazione siano a conoscenza che la RAS ha da tempo messo in atto un comportamento pretestuoso e dilatorio nella liquidazione dei sinistri nel settore auto, laddove le pratiche vengono esaminate dopo mesi dalla denuncia senza un'approfondita analisi della dinamica degli incidenti operando, sugli importi da liquidare, tagli che appaiono, anche ai più sprovveduti, ingiustificati, applicando il cosiddetto « concorso di colpa », anche nei casi in cui la responsabilità dei propri assicurati, è plateale.

L'interrogante fa presente inoltre che tale metodo è sistematicamente applicato anche per importi di poco superiori alle centomila lire.

Si chiede, pertanto, se gli organi di controllo abbiano mai svolto un'indagine sui motivi di tale comportamento, se esso dipenda da direttive della direzione centrale o dallo zelo di qualche funzionario addetto alla liquidazione dei sinistri, o a difficoltà finanziarie della RAS. (4-04887)

BERSELLI. — *Al Ministro per l'ecologia.* — Per sapere -

premessi che:

nella via Saliceto di Bologna (quartiere « Bolognina ») è in corso di costruzione la nuova officina dell'Azienda trasporti consorziali, nel luogo ove era ubicato il deposito Zucca. La presenza di tale deposito, con il continuo andirivieni di centinaia di autobus, costituiva già da tempo una grave fonte di inquinamento atmosferico per tutti gli abitanti della zona. Con la costruzione dell'officina dell'ATC la situazione indubbiamente peggiorerà sia in termini di inquinamento atmosferico che acustico;

i cittadini del quartiere « Bolognina » hanno già presentato una petizione lamentando quanto sopra, laddove la giunta del comune di Bologna si è limitata a rispondere che la costruzione dell'officina sarebbe conforme alle previsioni dell'attuale piano regolatore e che sarebbe stata a suo tempo autorizzata dal consiglio del quartiere « Bolognina »;

da recenti studi in materia sono risultati maggiormente inquinanti gli scarichi dei veicoli con motori *diesel* rispetto a quelli con motori a benzina;

la costruzione della nuova officina dell'ATC aggraverebbe l'inquinamento atmosferico, già notevole nel quartiere « Bolognina », a causa dell'esistenza in zona della stazione ferroviaria, della tangenziale, del mercato ortofrutticolo, dell'ippodromo, della fiera e della manifattura tabacchi;

considerato anche che il quartiere « Bolognina » è altimetricamente il più basso del territorio comunale, nel quale inoltre si registra per questo un continuo, notevole ristagno dell'inquinamento atmosferico -

se non ritenga opportuno per le ragioni esposte di adottare con la massima urgenza tutte le iniziative del caso al fine di far sì che sia sospesa la costruzione dell'officina. (4-04888)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

BERSELLI E ALPINI. — *Al Ministro per l'ecologia.* — Per sapere — premesso che:

nel periodico del Touring Club Italiano del mese di giugno 1984 a pagina 65 è apparsa la seguente inserzione: « Natura morta. I sacchetti di plastica lasciati in giro uccidono il mare. Almeno 6 miliardi di sacchetti di plastica vengono usati ogni anno in Italia. Sono tanti e soprattutto indistruttibili. Dove li butti, restano. E sporcano boschi, inquinano mari, intrappolano piccoli animali. Per questo ogni volta che un sacchetto di plastica viene lasciato in giro, la natura muore. Pensaci ». In calce alla suddetta pagina 65 appariva la seguente dicitura: « Con il patrocinio di Ministro dell'ecologia ». In effetti, i sacchetti di plastica sono diventati di uso comunissimo; sono « comodi », hanno invaso le nostre case e sono utilizzati per qualsiasi necessità anche per la più estemporanea. Divenuti parte integrante della nostra vita, hanno creato un vero e proprio « movimento culturale » e sembra non se ne possa davvero fare a meno;

i danni però che provocano tali sacchetti di plastica e quelli che sono destinati inevitabilmente a provocare, sono incalcolabili: basti pensare al povero cetaceo arenatosi alcuni mesi fa in fin di vita perché aveva ingoiato della plastica;

ovunque si giri lo sguardo, in città come in campagna, al mare come in montagna, in luoghi affollati o reconditi, ivi si trovano sacchetti di plastica abbandonati —;

se non ritenga che l'opera di civismo alla quale il Touring Club Italiano ed il Ministro per l'ecologia hanno sensibilizzato i cittadini non sortirà effetto alcuno in quanto soltanto il 5-10 per cento della popolazione può rimanervi sensibilizzata, cosicché i sacchetti di plastica continueranno ad essere abbandonati od occultati ovunque;

se non ritenga di affrontare il male alla radice, proibendo la confezione e quindi l'uso dei sacchetti di plastica al fine della tutela dell'ambiente;

se non ritenga che sia vera e propria presunzione affidare l'avvenire del regno animale e vegetale alla buona educazione degli uomini, quando lo Stato, e per esso il Ministro per l'ecologia, potrebbe invece, vietando la confezione e l'uso dei sacchetti di plastica, eliminare definitivamente questo problema, a meno che non si vogliano coprire quanti sono interessati alla produzione e commercializzazione relative. (4-04889)

CHERCHI, MACCIOTTA, CERRINA FERONI, MACIS, COCCO E BIRARDI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

a) nell'ambito dei programmi di ricerca mineraria operativa, effettuati o in corso di esecuzione dalla Samim (Gruppo ENI) nell'area del Guspinese e del Fluminense-Arburese (Cagliari), sono già state accertate riserve di minerale piombo-zinco per oltre 10 milioni di tonnellate, con tenori di metallo simili a quelli tipici degli altri centri minerari italiani;

b) nell'ambito dei piani della Samim era stato impostato un progetto articolato di ricerca e di valorizzazione delle risorse delle aree, finalizzato all'avvio di un nuovo centro di produzione mineraria per l'alimentazione del costruendo polo metallurgico di Portovesme;

c) il progetto di cui al punto b) non solo è stato sospeso ma nel quadro delle azioni di ridimensionamento della attività mineraria ENI, sono state poste in essere azioni che vanno nella direzione della cancellazione di quel progetto e in particolare verso la chiusura della miniera di Montevecchio —

se non reputino necessario, ciascuno per la parte di propria competenza, intervenire perché non diventino operativi gli interventi di cui al punto c) e perché la Samim, contemporaneamente alla prosecuzione dei programmi di ricerca operativa, metta in atto gli interventi necessari per una valorizzazione produttiva delle risorse già accertate. (4-04890)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

RAUTI. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza della sconcertante — e certo unica al mondo — situazione che esiste al Servizio geologico di Stato, un Ufficio che da anni va denunciando (del tutto a vuoto) il degrado e il saccheggio del territorio nazionale e che intanto si trova ad « operare » in una sede diventata semi-inagibile e pericolante. È una vicenda che merita di essere raccontata.

Circa 15 anni fa, al fine di permettere al genio civile di eseguire alcuni lavori di consolidamento nella sede centrale del Servizio geologico (sita a Roma in largo Santa Susanna, 13), parte dell'Ufficio (compresa la direzione), venne trasferita provvisoriamente in due appartamenti in affitto nel Palazzo Morosini di salita San Nicola da Tolentino, 1-B. Va osservato che la struttura dell'edificio di proprietà demaniale di largo Santa Susanna presentava gravi lesioni in costante evoluzione; comunque, due o tre anni fa, a seguito dello sfratto da parte dei proprietari, un appartamento del Palazzo Morosini veniva liberato e il personale rientrava nella vecchia sede; nei primi mesi di quest'anno anche i proprietari del secondo appartamento di Palazzo Morosini ottenevano lo sfratto esecutivo e quindi ingiungevano (con citazione allo stesso Ministro) l'immediato rilascio dell'appartamento.

Si rende quindi necessario e urgente rientrare nella vecchia sede. A questo punto nasce una nuova complicazione: i lavori eseguiti dal genio civile non sono stati collaudati, per cui non v'è alcuna garanzia che la vecchia struttura sia stata effettivamente posta in grado di sopportare un aumento del carico. A questo proposito va tenuto presente che nell'edificio si trovano la biblioteca — con una quantità rilevante di volumi — e i laboratori, mentre il piano terra è stato adibito a magazzino per le pubblicazioni cartografiche del Servizio, che vengono poste

in vendita dal Poligrafico dello Stato. Inoltre, i lavoratori non soddisfano più alle normative di sicurezza richieste dalla CEE e la stessa presenza del materiale cartaceo in locali adiacenti gli stessi laboratori e presso la tromba dell'ascensore, costituisce un gravissimo pericolo in caso d'incendio.

Sulla preoccupante situazione, il direttore del Servizio ha inviato, in data 16 marzo 1984, una lettera al Ministero dell'Industria, affinché venissero presi i provvedimenti del caso. Copia della lettera è stata esposta al pubblico nell'atrio della sede centrale del Servizio geologico.

Sull'argomento vi sono state alcune riunioni ad alto livello, telegrammi al genio civile, ma, come avviene sempre in questi casi, la preoccupazione di tutti è quella di scollarsi ogni eventuale responsabilità senza peraltro prendere un qualsiasi provvedimento.

Intanto, il personale (alcune decine di tecnici) della sede centrale è entrato in agitazione e, pur firmando la presenza, si rifiuta di salire nei piani superiori, limitandosi a svolgere il lavoro (ma quale?) al piano terra.

Una tale situazione è ormai insostenibile ed entro poco tempo si assisterà alla paralisi totale dell'unico servizio tecnico di Stato che si interessa dei problemi geologici del territorio, un Servizio che non è mai stato posto in condizioni di ben lavorare ma che adesso riceve, da questa vicenda, quasi un « decreto formale » di condanna all'impotenza. Per conoscere dunque, ciò premesso, quali provvedimenti si intendano adottare. (3-01066)

FITTANTE, VIOLANTE, AMBROGIO, FANTÒ, PIERINO E SAMA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere —

premessi che:

l'imputato di reati mafiosi e collaboratore della autorità giudiziaria Pino Scriva è evaso dalla caserma dei carabinieri di Tropea (Catanzaro) dove era detenuto;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

dopo 24 ore di latitanza si è spontaneamente costituito;

a seguito delle rivelazioni fatte nel corso degli interrogatori cui è stato sottoposto durante la sua detenzione nella caserma di Tropea, sono stati aperti procedimenti penali ed eseguiti numerosi arresti di appartenenti alle organizzazioni mafiose calabresi;

considerato che un episodio analogo si è verificato in Campania nell'aprile scorso ed ebbe come protagonisti due imputati di delitti camorristici e collaboratori dell'autorità giudiziaria;

constatato che il particolare trattamento riservato allo Scrivera, e la straordinarietà della vicenda di cui è protagonista, è fonte di interrogativi allarmanti;

rilevato che esistono problemi di tutela degli imputati di gravi reati mafiosi e camorristici che collaborano con la giustizia, ma che comunque il trattamento loro riservato deve rispondere a regole di ordine generale alle quali in nessun caso si dovrebbe derogare -

quale è oggi il trattamento riservato allo Scrivera e, più in generale, quali criteri seguano per garantire la sicurezza ai detenuti per gravi delitti di mafia che collaborano ed a quali regole generali esse rispondono;

chi ha a suo tempo deciso la detenzione dello Scrivera presso la caserma di Tropea;

a disposizione di quale autorità giudiziaria è stato ora posto l'imputato;

quale è stata la dinamica dell'evoluzione e quali responsabilità di tipo amministrativo sono ravvisabili per quanto è accaduto;

se è stato accertato dove e con chi si è incontrato lo Scrivera durante le 24 ore di latitanza;

se su tutta la vicenda è stata aperta una inchiesta giudiziaria e in quale sede.

(3-01067)

FINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, riguardante il riordinamento della Croce rossa italiana e conseguentemente il suo passaggio da ente di diritto pubblico ad ente privato di interesse pubblico e l'eleggibilità di tutte le cariche, sanciva la costituzione di un comitato nazionale per la elaborazione del nuovo statuto;

i componenti di questo comitato, 41 membri nominati su base regionale, rappresentanti di tutte le forze della Croce rossa italiana si sono riuniti ripetutamente dal gennaio 1982 al dicembre 1982 giungendo alla prima stesura dello statuto, e successivamente, in seguito a manovre dilatorie del Ministro della sanità, hanno ulteriormente continuato i propri lavori fino a febbraio 1984 giungendo alla presentazione di una bozza che ha riscontrato la grande maggioranza dei consensi all'atto della votazione per la sua approvazione;

questa bozza è stata ampiamente discussa all'interno della Croce rossa italiana dalle sue componenti raccogliendo i consensi da parte della maggioranza dei soci attivi in innumerevoli occasioni di dibattito;

l'attuale momento che la Croce rossa italiana attraversa sembra rivestire una particolare gravità, sia per la gestione straordinaria dell'ente che si protrae ormai da anni, sia per lo scontento ed il sentimento di sfiducia che investe ormai il personale volontario e dipendente;

l'attuale ordinamento dell'Associazione italiana della Croce rossa, una tra le prime e tra le più ricche per storia e tradizione, rappresenta un fatto anomalo, unico nel mondo europeo e occidentale, in quanto non rispetta un principio democratico fondamentale in un'associazione a carattere volontario -:

quale sia l'indirizzo che intende seguire, tenuto conto che non ha ancora provveduto, contraddicendo le vigenti disposizioni, a dar luogo all'*iter* burocratico

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

per l'approvazione del nuovo statuto, che pur ha ricevuto, in via definitiva in data 22 aprile 1984, dal Presidente del comitato nazionale per la sua elaborazione;

se corrisponde al vero che il Ministro della sanità abbia predisposto una bozza di disegno di legge che stravolge lo spirito del decreto del Presidente della Repubblica n. 613, imponendo una accentuata statalizzazione della Croce rossa italiana ed attentando così a quei principi di indipendenza e neutralità politica, religiosa, razziale, che ne sono il cardine di tutta la filosofia d'azione;

se è vero che il comitato internazionale della Croce rossa ha invitato ufficialmente la Presidenza del Consiglio dei ministri a garantire un maggior rispetto delle leggi che regolano l'appartenenza di una società nazionale di Croce rossa alla Comunità internazionale, e di quei principi fondamentali che pure il Governo italiano ha approvato partecipando alla Conferenza internazionale di Vienna del 1965.

(3-01068)

DEL DONNO. — *Ai Ministri del commercio estero e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

1) se è al corrente che l'Italia nel 1983 ha importato quattro milioni di carne suina per un valore pari a 1.200 miliardi di lire. Nei primi quattro mesi di quest'anno nella Lombardia e nella Emilia-Romagna il numero dei capi sta scendendo dal 20 al 30 per cento;

2) quali iniziative intendano predisporre per incrementare la produzione suinicola nazionale, perché lo stato di crisi che da quasi cinque anni « blocca al palo » questo settore non diventi irreversibile;

3) quali proposte intendano attuare per estendere anche alla nostra produzione esperienze confortanti già elaborate in altri paesi della CEE.

(3-01069)

DEL DONNO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

1) quali urgenti provvedimenti intenda adottare per l'applicazione della legge n. 211 del 1981 inerente al sistema normativo del peso netto in considerazione anche della protesta dei produttori agricoli, i quali anche in sede penale hanno intrapreso azioni opportune per porre termine agli abusi di cui sono vittima nei mercati all'ingrosso;

2) perché mai il Ministero non ha impartito le opportune disposizioni ai responsabili di mercato per l'applicazione della legge n. 211 mentre, con estrema sollecitudine, ha risposto alle domande della Federazione nazionale degli operatori grossisti agricoli-alimentari, i quali, distorcendo la risposta, impediscono il pagamento degli imballaggi.

(3-01070)

STRUMENTO, BOSELLI, DONAZZON E MARRUCCI. — *Al Ministro per l'ecologia.* — Per sapere -

posto che nell'area orientale del Veneto (Venezia) insiste un comprensorio le cui caratteristiche sono quelle di un territorio composito ed omogeneo, dalle rilevanti peculiarità naturali, ambientali ed ecologiche tanto da meritare attenta osservazione ed interventi tesi alla salvaguardia, alla promozione ed all'organizzazione attrezzata di un parco lagunare;

reso noto che gran parte di tale comprensorio, a seguito dello scioglimento dell'ente nazionale Tre Venezie, è passato in proprietà all'ente per lo sviluppo agricolo ed alla regione Veneto, la quale per altro ai sensi della legge regionale n. 72 del 31 maggio 1980 « norme per la istituzione di parchi e riserve naturali », è tenuta ad esercitare anche le funzioni ed i poteri ad essa trasferiti con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

considerato che ormai quattro anni sono passati invano e nell'inerzia pressoché completa, non essendosi prodotto qua-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

si alcuno adempimento legislativo o amministrativo da parte della regione Veneto, attuativo e coerente con la citata legge regionale e - comunque - utile e funzionale alla istituzione del preannunciato « parco naturale attrezzato della Valle Vecchia e di Caorle » o - quanto meno - alla salvaguardia della relativa area;

ricordato che nel corso di questi ultimi anni si sono venute accentuando le circostanze e le ragioni per temere che una delle « zone umide » più interessanti del Veneto e « l'ultimo tratto di litorale sabbioso non urbanizzato » dell'alto Adriatico venga irreparabilmente manomesso da interventi lesivi dell'equilibrio in atto e compromettenti gli stessi « vincoli » esistenti ad opera di privati o di pubbliche amministrazioni, che agiscono in assenza dell'adozione ed approvazione degli strumenti di delimitazione, istituzione, pianificazione e gestione del parco, prefigurati nella citata legge regionale n. 72 del 1980;

ritenuto che in tal senso depongono le preoccupazioni (più volte richiamate anche nel corso degli autorevoli pubblici convegni promossi fra gli altri da movimenti ecologisti, partiti, sindacati, comune di Caorle, consorzio dei comuni del Veneto orientale, provincia di Venezia): per la mancata disciplina dell'accesso alla spiaggia al litorale ed alla pineta; per la predisposizione di strumenti urbanistici in aree contigue (come il comune di San Michele al Tagliamento), che potrebbero incidere negativamente nella definizione dell'ambito del parco; per iniziative di privati che, intervenendo nelle valli contigue con opere di sbancamento, potrebbero incidere sull'*habitat* floro-faunistico;

avuto conoscenza, a mezzo della stampa, che sarebbero in corso contatti e trattative (fino ad ora mai smentite) fra il dipartimento di Stato USA tramite l'ambasciata americana in Italia e la regione Veneto finalizzati alla cessione e/o fittanza in esclusiva ai militari USA per scopo turistico ricreativo di circa 80 ettari di oasi floro-faunistica in località Val-

le Vecchia. Con ciò: introducendosi nella realtà attuale e nella utilizzazione prospettica della Valle Vecchia, come parco lagunare attrezzato, grave ed irreparabile pregiudizio dannoso (per la esclusione dalla fruizione di un bene paesaggistico proprio dei cittadini italiani e per la rottura dell'equilibrio complesso ed omogeneo su cui si fonda l'ipotesi di parco); prefigurando altresì una rinuncia all'esercizio della sovranità e giurisdizione nazionale, che verrebbe alienata per parte del territorio con possibili rilievi di costituzionalità;

visto che in data recente (domenica 8 luglio 1984) il Ministro si è recato in zona limitrofa al costituendo parco (Bibione di San Michele al Tagliamento) ove avrà avuto modo di apprezzare la bellezza e l'importanza dei siti richiamati, così come ha avuto modo di lodare gli interventi di urbanizzazione turistica operati da società private -

se non intenda acquisire e fornire notizie certe e rassicuranti in ordine all'intera materia ed in particolare alla recente iniziativa citata, promossa dalla ambasciata USA verso la regione Veneto;

se non ritenga opportuno esercitare (al di là e prima ancora di conseguire soddisfazione presso il Governo e nel Parlamento in ordine all'istituendo Ministero dell'ecologia) tutte le funzioni e prerogative che sono proprie del Ministro e del Governo nazionale (in particolare quelle relative al coordinamento, alla programmazione, all'indirizzo ed alla vigilanza) verso la regione Veneto e gli enti locali territoriali affinché:

siano superati inerzie e ritardi legislativi;

non siano operate scelte pregiudiziali e di alterazione dell'*habitat*;

sia salvaguardata la sovranità nazionale sul parco nonché la proprietà, la gestione e l'utilizzo pubblico di esso assicurandone l'intangibilità come sistema omogeneo ed unitario;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

siano determinate con tempestività, correttezza ecologica e coerenza istituzionale tutte le misure atte alla realizzazione del parco lagunare attrezzato della Valle Vecchia e Caorle nel comprensorio sopra descritto. (3-01071)

POLLICE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quali provvedimenti si intendano prendere a proposito dell'evasione del « pentito » Scriva, evasione subito rientrata e per lo meno strana. Infatti non più tardi di giovedì 5 luglio 1984 il procu-

ratore generale di Catanzaro affermava che lo Scriva si trovava a Belluno ed i maggiori magistrati calabresi dicevano di non saperne nulla;

quale sia la versione dei fatti data dal dottor Amato responsabile degli istituti di pena;

quale giudice di sorveglianza aveva la competenza del rapporto con lo Scriva;

con quale autorizzazione i carabinieri di Tropea trattenevano ed ospitavano il pluriomicida confesso Scriva con moglie e figli nella locale caserma. (3-01072)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali, per conoscere in maniera definitiva il piano riorganizzativo relativo alla cantieristica con particolare riferimento ai problemi di Genova e dell'intera Liguria, soprattutto per i cantieri di Sestri Ponente e di Pietraligure, tenuto presente che non è ammissibile procrastinare decisioni programmatiche dato lo stato di degrado economico della regione Liguria e la impossibilità di mantenere ulteriormente non solo in sospenso i problemi relativi, ma anche l'incertezza relativa alla sorte di tutti i lavoratori.

(2-00377)

« BAGHINO ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere:

1) quali sono i criteri e le disposizioni che presiedono alla costruzione ed al funzionamento degli asili e delle scuole materne;

2) se i sindaci ed i consiglieri comunali possono agire a loro piacimento, costruendo scuole ed asili inutili;

3) come si spiega che l'amministrazione comunale composta da comunisti e socialisti di Settala, paese dell'hinterland milanese, ha speso ben 460 milioni per costruire una nuova scuola materna quando la popolazione, di appena 5.000 abitanti, era abbondantemente servita da tre scuole materne, due statali ed una gestita da suore (*Il Giornale* 29 giugno 1984);

4) come mai, non essendo la nuova scuola materna un servizio alternativo. è

stata autorizzata, da chi e sotto quale pretesto;

5) perché, oltre alla somma della costruzione, si sperperano 1.400.000 lire annue per ogni bambino mentre la scuola libera si contenta di lire 750.000 annue per alunno;

6) quali provvedimenti intenda prendere contro questo sperpero del denaro pubblico.

(2-00378)

« DEL DONNO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per conoscere:

1) il suo giudizio sulla esclusione a Milano del San Carlo dalla categoria degli ospedali multinazionali e sulla protesta della confederazione italiana medici ospedalieri - CIMO - per le carenze dell'ospedale maggiore di Milano denunciate dai sindacati. Le cliniche dermatologiche dello stesso ospedale hanno inviato ai ministri, giornali e partiti una lettera-denuncia;

2) se ritiene giusta la denuncia del CIMO che definisce vergognoso l'episodio del San Carlo avvenuto per mortificante patteggiamento politico, « mancando le giustificazioni tecniche più elementari per l'esclusione »;

3) se intende intervenire per appoggiare la tesi della CIMO richiedente alla giunta e all'assessore alla sanità, Sergio Moroni, « di correggere questo madornale errore »;

4) come s'intende ovviare a questa situazione e all'altra dell'ospedale maggiore e del centro dermatologico nazionale e internazionale. Le continue diminuzioni dei posti letto, specie nel periodo estivo, rendono più lunghe le liste di attesa con gravi danni delle parti interessate.

(2-00379) « DEL DONNO, MUSCARDINI PALLI, MAZZONE ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1984

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma